

Rapporto di maggioranza - parziale 1

numero	data	Dipartimento
5016 R1parz.1	20 ottobre 2000	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

**della Commissione speciale in materia tributaria
sul messaggio 27 giugno 2000 inerente il progetto di modifica della
legge tributaria e del decreto legislativo concernente la concessione di
ammortamenti accelerati per nuovi investimenti**

INDICE

1.	Premessa	5
2.	Introduzione	7
2.1	I lavori commissionali.	8
2.1.1	I pensionati	8
2.1.2	I contribuenti con doppi redditi di cui uno costituito da rendita AI	8
2.1.3	Scelta operativa	8
3.	Adeguamenti richiesti dalla LAID.	9
3.1	Le singole modifiche della LT imposte dalla LAID	10
3.1.1	Abolizione dell'imposta di partenza ("Wegzugsteuer")	10
3.1.2	Definizione di capitale proprio imponibile e di capitale proprio occulto	11
3.1.3	Differimento dell'imposizione (nell'ambito degli utili immobiliari) per le trasformazioni di persone giuridiche in imprese di persone	11
3.1.4	Differimento dell'imposizione per i trasferimenti conseguenti a divorzio o mutazioni del regime matrimoniale	11
3.1.5	Rinuncia all'esazione dell'imposta sugli utili immobiliari in caso di alienazione di fondi nelle procedure esecutive.....	11
3.1.6	Disposizioni transitorie che decadono con effetto al 31 dicembre 2000	12
3.1.6.1	Art. 302 LT	12
3.1.6.2	Art. 304 LT	13
3.1.6.3	Art. 305 LT	13
3.1.6.4	Art. 306 LT	13
3.1.7	Altri adeguamenti formali alla LAID	13
3.1.8	Amnistia fiscale a favore degli eredi (rinuncia all'adeguamento degli art. 236 cpv. 3 e 262 cpv. 3 LT)	15
3.2	Adeguamenti riferiti alla Legge federale sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese	16
3.2.3	Le società a tassazione speciale	17
3.2.3.1	Società holding (art. 91 LT)	18
3.2.3.2	Società di amministrazione (art. 92 LT)	18
3.2.3.3	Società ausiliarie (art. 93 LT).....	18
3.3	Adeguamenti riferiti alla Legge federale sul programma di stabilizzazione 1998	19

3.3.1	Limitazione della deduzione, dal reddito, per interessi passivi	19
3.3.2	Prestazioni di assicurazioni riscattabili con premio unico (cfr. § 5.2.1. del presente rapporto)	19
3.3.3	Imposizione delle rendite vitalizie	20
3.4	Adeguamento delle aliquote dell'imposta sugli utili immobiliari	20
3.5	Proroga del Decreto legislativo del 13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti	22
4.	Misure a favore delle famiglie e del ceto medio e ulteriori proposte di sgravio per le famiglie concernenti le prestazioni della previdenza (rendite del II. pilastro e versamenti in capitale)	23
4.1	Situazione attuale	23
4.1.1	Deduzione per figli.....	23
4.1.2	Deduzione per oneri assicurativi.....	23
4.2	Le precedenti proposte di modifiche legislative	23
4.3	Le proposte del Consiglio di Stato (messaggio no. 5016)	24
4.3.1	Aumento della deduzione per figli e per persone bisognose a carico	25
4.3.2	Aumento delle deduzione per oneri assicurativi.....	25
4.3.3	Il limite concernente la deduzione per liberalità	26
4.3.4	Nuova limitazione delle deduzioni nel contesto del II° pilastro (riscatto di anni di contribuzione).....	26
4.3.5	Imposta sulla sostanza	27
4.3.6	Prestazioni in capitale della previdenza.....	27
5.	Atti parlamentari	28
5.1	Il valore locativo	28
5.1.1	La mozione presentata da Gianluigi Piazzini e confirmatari 05.10.1998 "Stima della sostanza immobiliare – valore locativo – art. 20 cpv. 2 LT".....	28
5.1.2	L'iniziativa generica presentata da Erto Paglia e confirmatari 01.02.1999 "Per un'imposizione corretta del valore locativo (art. 20 LT)"	28
5.1.3	L'iniziativa generica presentata da Rodolfo Pantani e Attilio Bignasca per il Gruppo della Lega dei ticinesi 01.02.1999 "Modifica della Legge tributaria riguardante il valore locativo sulle abitazioni primarie (calcolo del valore locativo in base al reddito lordo dei contribuenti interessati)"	28
5.1.4	L'iniziativa elaborata presentata da Gianluigi Piazzini 01.02.1999 "Modifica dell'art. 20 cpv. 2 LT (introduzione di una riduzione del valore locativo per sotto-utilizzazione)"	28
5.1.5	La proposta del Consiglio di Stato in merito al reddito da sostanza immobiliare (art. 20 cpv. 2 LT)	29
5.2	Reddito da sostanza mobiliare	30
5.2.1	L'iniziativa elaborata presentata da Oviedo Marzorini 06.02.1995 concernente la "parziale modifica dell'art. 19 cpv. 1 LT"	30
5.2.2	La proposta del Consiglio di Stato	30
5.2.2.1	art. 19 cpv. 1 lett. a).....	30
5.2.2.2	art. 19 cpv. 1 lett. c)	31
5.3	Deduzione per le spese occasionate dalla custodia dei figli	31
5.4	Sgravi mirati a beneficio delle famiglie.....	33
5.4.1	L'iniziativa elaborata presentata da Fulvio Pezzati, Attilio Bignasca e confirmatari 29.02.2000 "Per una fiscalità più favorevole alle famiglie"	33
6.	Ulteriori modifiche formali alla LT	34
6.1	Art. 5 cpv. 3 e 62 cpv. 3 e 4 LT	34

6.2	Art. 9 cpv. 2 LT Modalità di imposizione delle comunioni ereditarie e delle società di persone	34
6.3	Art. 23 lett. c), f), i) LT	34
6.4	Art. 35 cpv. 1 e 2 LT (art. 35a LT)	35
6.5	Art. 276 cpv. 2 LT	35
6.6	Art. 59 cpv. 2 LT - Imposizione delle persone giuridiche	35
6.7	Art. 65a LT	35
6.8	Art. 79 LT	36
6.9	Art. 145 cpv. 2, 147 lett. d), 148 lett. d), 150 cpv. 2, 164 cpv. 1 lett. b) LT - Imposizione delle successioni e donazioni	36
6.10	Art. 227 cpv. 1 LT	36
6.11	Art. 228 cpv. 3 LT	36
6.12	Art. 232 e 233 LT	37
6.13	Nuovo art. 243a, art. 139 cpv. 2 lett. b), 164 cpv. 4 LT	37
6.14	Pensioni dell'impiego pubblico (art. 118 LT)	37
7.	Proposte valutate dalla Commissione	38
7.1	Art. 20. cpv. 2 LT - Reddito della sostanza immobiliare	38
7.1.1	L'emendamento	38
7.1.2	Le motivazioni a sostegno dell'emendamento	38
7.1.3	Le motivazioni della maggioranza della Commissione	38
7.1.4	Le decisioni	39
7.2	Art. 32 cpv. 1 lett. g) LT - Deduzioni generali	39
7.2.1	Gli emendamenti	39
7.2.2	Gli argomenti a sostegno dell'emendamento	39
7.2.3	Gli approfondimenti della Commissione	40
7.2.4	Le decisioni della Commissione	40
7.3	Art. 32 cpv. 1 lett. h) LT - Misure a favore del sostegno a enti di pubblica utilità	40
7.3.1	Gli emendamenti	40
7.3.2	Gli argomenti a sostegno degli emendamenti	40
7.3.3	Gli approfondimenti della Commissione	41
7.3.4	Le decisioni della Commissione	42
7.4	Art. 34 cpv. 1 lett. a), b) LT - Lo sconto d'imposta	42
7.4.1	Gli emendamenti	42
7.4.2	Gli argomenti a sostegno degli emendamenti	42
7.4.3	Le motivazioni della maggioranza della Commissione	43
7.4.4	Le decisioni della Commissione	46
7.5	Art. 38 cpv. 2 (prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza)	46
7.5.1	L'emendamento	46
7.5.2	Le motivazioni a sostegno dell'emendamento	46
7.5.3	Le motivazioni della maggioranza della Commissione	46
7.5.4	La decisione della Commissione	47
7.6	Art. 48 (deduzione sociale sull'imposta sulla sostanza)	47
7.6.1	L'emendamento	47
7.6.2	Gli argomenti a sostegno dell'emendamento	47
7.6.3	Le motivazioni della maggioranza della Commissione	48
7.6.4	La decisione della Commissione	48

7.7	Art. 55 LT - Condizioni per la tassazione intermedia	48
7.7.1	L'emendamento	48
7.7.2	Gli argomenti a sostegno dell'emendamento	48
7.7.3	Le motivazioni della maggioranza della Commissione	48
7.7.4	La decisione della Commissione	49
7.8	Società a tassazione speciale	49
7.8.1	Gli emendamenti proposti.....	49
7.8.2	Le motivazioni a sostegno degli emendamenti	49
7.8.3	Le considerazioni della maggioranza della Commissione e la decisione	50
7.9	Art. 124 e 125 LT - Imposta sugli utili immobiliari (trasferimenti imponibili e differimento dell'imposizione)	50
7.10	Art. 139 cpv. 1 LT - Aliquote concernenti l'imposta sugli utili immobiliari.....	51
7.10.1	L'emendamento	51
7.10.2	Le motivazioni a sostegno degli emendamenti	51
7.10.3	Le considerazioni della maggioranza della Commissione e la decisione	52
7.11	Art. 205 cpv. 2 LT - Notifica di tassazione	52
8.	Conseguenze finanziarie	53
8.1	Riassunto delle conseguenze finanziarie	53
8.2	Limiti della quantificazione degli sgravi	54
8.3	Approfondimenti della Commissione tributaria	55
8.3.1	Aggiornamento del PF 2000-2003	55
8.3.2	Gli effetti delle due iniziative	56
8.3.2.1	Sgravio per le PG	56
8.3.2.2	Abolizione imposte di successione e donazione	56
8.3.2.3	Sgravi per le PF	56
8.3.2.4	Imposta sugli utili immobiliari	57
8.3.2.5	Misure di sgravio del messaggio no. 5016.....	57
8.3.2.6	Ulteriori misure di contenimento della spesa?	57
8.3.2.7	I Comuni	57
8.3.2.8	L'evoluzione dei conti nel 2000	58
8.4	Per i Comuni: cosa cambierà?	59
9.	Relazione con le Linee direttive e il Piano finanziario	63
10.	Conclusione	63
	Disegno di legge	64
	Disegno di decreto legislativo	79

1. PREMESSA

La Commissione speciale tributaria del Gran Consiglio ha esaminato il messaggio 27 giugno 2000 del Consiglio di Stato concernente le proposte di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT).

Si tratta di:

- ◆ adeguare il nostro ordinamento fiscale alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
- ◆ di attuare nuove misure di sgravio fiscale per salvaguardare il reddito disponibile delle famiglie e per sostenere il rilancio economico (III pacchetto fiscale)
- ◆ e di prorogare per altri quattro anni il decreto legislativo del 13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti.

Le singole categorie di modifiche della LT sono le seguenti:

1. Misure di adeguamento alla LAID (termine: 1° gennaio 2001)
2. Misure di adeguamento alla riforma federale 1997 dell'imposizione delle imprese
3. Misure di adeguamento al programma federale di stabilizzazione 1998
4. Misure autonome di sgravio fiscale
5. Misure in risposta ad atti parlamentari
6. Altre misure
7. Rinnovo del decreto sugli ammortamenti accelerati.

Le principali proposte di modifica sono le seguenti:

a) armonizzazione fiscale:

- metodo netto per l'imposizione di redditi che provengono da partecipazioni delle persone giuridiche;
- nuovo metodo di determinazione del capitale imponibile delle persone giuridiche (solo capitale proprio e capitale proprio occulto, esclusi i debiti non riconosciuti);
- esazione dell'imposta sugli utili immobiliari anche nelle vendite all'incanto senza eccedenze a favore del debitore;
- abolizione dell'imposta di partenza per società e imprese che si trasferiscono in altri Cantoni.

b) sgravi fiscali:

- nuova aliquota d'imposta sul capitale delle società holding e di amministrazione (da 0,75 per mille per il Cantone e i comuni a 0,15 per mille per il solo Cantone, i Comuni prelevano autonomamente le proprie imposte) e delle ausiliarie (da 2 a 0,15 per mille);
- aumento della deduzione per premi assicurativi (coniugati: da fr. 7'400.-- a 9'000.--; altri contribuenti: da fr. 3'700.-- a 4'500.--);
- aumento della deduzione per figli e persone bisognose a carico (da fr. 6'200.-- a 8'000.--);

- aumento della deduzione sociale sulla sostanza (coniugi: da fr. 30'000.-- a 60'000.-- ; figli: da fr. 20'000.-- a 30'000.--);
- cambiamento della tassazione delle prestazioni in capitale del secondo e terzo pilastro (oggi: aliquota ordinaria corrispondente a un quindicesimo dell'importo della prestazione in capitale; dal 2001: aliquote ordinarie delle rendite);
- aumento delle deduzioni per versamenti (liberalità) a persone giuridiche di pubblica utilità (oggi: deduzione massima di fr. 5'000.-- con versamento per ogni singolo ente di almeno fr. 100.-- per anno; dal 2001: deduzione massima del 10% del reddito o degli utili, con un minimo deducibile di fr. 100.-- per le persone fisiche);
- riduzione delle aliquote dell'imposta sugli utili immobiliari per i trasferimenti nei primi otto anni di durata di proprietà (aliquota massima dal 48% al 30%).

c) in risposta ad atti parlamentari:

1. mozione Piazzini del 5 ottobre 1998
 2. iniziativa generica Paglia del 1° febbraio 1999
- introduzione della norma secondo cui il valore locativo dell'abitazione è pari al 60/70% delle pigioni di mercato;
 - possibilità di considerare il valore di stima per determinare il valore locativo.

d) altre misure:

- possibilità di compensare, con gli utili della sede svizzera, eventuali perdite subite da uno stabilimento estero di imprese con sede in Ticino;
- adeguamento della scala delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (riduzione lineare del 5% in seguito alla votazione popolare del 6 febbraio 2000);
- norma transitoria in base alla quale lo sgravio del 5% vale anche per l'imposta comunale del biennio 2001/2002;
- riduzione dal 12% al 9% dell'aliquota d'imposta sull'utile dei fondi di investimento con possesso fondiario diretto (in analogia con la riduzione dell'aliquota d'imposta sull'utile delle persone giuridiche).

e) decreto sugli ammortamenti:

- Il decreto del 13 novembre 1996 sugli ammortamenti accelerati per nuovi investimenti viene prorogato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004.
- I nuovi investimenti effettuati da aziende in questo periodo potranno beneficiare dell'ammortamento accelerato, con un tasso raddoppiato rispetto a quello ammesso usualmente (dal 4% al 90% anziché dal 2% al 45%).

La maggioranza della Commissione ha accolto la quasi totalità delle proposte contenute nel messaggio no. 5016 esprimendo le seguenti considerazioni, osservazioni e modifiche.

2. INTRODUZIONE

Nel rapporto sulle Linee direttive e sul Piano finanziario presentato dal Consiglio di Stato al Parlamento nella scorsa legislatura si ricordavano, per affrontare le emergenze create dalla lunga crisi economica della prima metà degli anni novanta, il sostegno della crescita economica e la lotta all'esclusione sociale e il rischio di impoverimento del ceto medio.

Il Parlamento ha quindi adottato, su proposta del Consiglio di Stato, alcune misure, con un importante impegno finanziario, per conseguire questi obiettivi programmatici nei campi del sostegno all'occupazione, del promovimento economico, della formazione e della ricerca, dell'integrazione sociale, dell'integrazione dei redditi insufficienti. Come pure si è scelta una politica selettiva di incremento dei redditi aziendali e personali tramite riduzioni d'imposta. Dev'essere pure ricordato che la legge tributaria del 21 giugno 1994 aveva fatto ricorso a quest'ultimi strumenti con una serie di provvedimenti puntuali che hanno esplicitato i loro effetti a partire dal biennio 1995-1996.

Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto opportuno proseguire in una politica nell'ambito dei provvedimenti di sostegno del rilancio economico e di lotta all'esclusione sociale, e all'impoverimento del ceto medio. In materia di politica fiscale l'esecutivo ha utilizzato sia lo strumento della spesa pubblica, sia quello degli alleggerimenti fiscali mirati, visto che la combinazione dei due strumenti rafforza l'impatto positivo dei singoli provvedimenti e della strategia globale.

Nel rapporto sulle Linee direttive (cfr. inoltre scheda programmatica n. 1, § 7) e sul Piano finanziario 2000-2003 il nostro esecutivo ha inserito tra i nuovi compiti di legislatura anche due pacchetti di misure fiscali (il primo appunto il messaggio no. 5016). Con questi due nuovi interventi il Consiglio di Stato intende "proseguire e rafforzare la politica fiscale avviata nella passata legislatura, per consentire al Ticino di superare le emergenze generate dalla lunga fase di stagnazione economica degli anni novanta" (v. messaggio no. 5016). Si tratta sostanzialmente di adottare misure in grado di incrementare i redditi personali e quelli aziendali, per sostenere la domanda interna e la propensione agli investimenti nel territorio cantonale.

Parallelamente il Consiglio di Stato propone l'adeguamento della legge tributaria cantonale:

- alle regole dell'armonizzazione stabilite dalla LAID in ossequio al termine fissato al 1 gennaio 2001 dalla legislazione federale ai Cantoni, che considerano anche le disposizioni del diritto tributario federale, messe in vigore nel frattempo o che lo saranno a partire dal 2001, e fra le quali vanno ricordate la Legge federale del 10 ottobre 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese e la Legge federale del 19 marzo 1999 sul programma di stabilizzazione 1998.

Con la legge tributaria del 21 giugno 1994 il legislatore aveva scelto una soluzione che prevedeva sia l'aggiornamento immediato (cioè con effetto a partire dal 01.01.1995) della maggior parte degli articoli della LT, sia l'adeguamento con entrata in vigore posticipata al 1° gennaio 2001 di altre disposizioni attraverso la formulazione di norme transitorie con durata temporale limitata fino al 31 dicembre 2000, mentre per le ulteriori disposizioni l'adeguamento era stato rinviato ad un successivo messaggio del Consiglio di Stato.

Si tratta oggi di adeguare la nostra legislazione tributaria cantonale permettendo l'auspicata armonizzazione delle imposte dirette federali, cantonali e comunali, e nel contempo semplificando il compito delle autorità fiscali e dei contribuenti confrontati con le rispettive leggi.

2.1 I lavori commissionali

La Commissione tributaria di questo Gran Consiglio ha dovuto esaminare il presente messaggio in tempi brevi. Si trattava di ossequiare il summenzionato termine del 1° gennaio 2001 per l'adeguamento alla LAID e di assicurare, per la medesima scadenza del 2001, degli sgravi che - per una parte - sono anche mirati a compensare l'aggravio fiscale che l'adeguamento alla LAID cagiona per determinate categorie di contribuenti (in particolare i pensionati e i coniugi con doppio reddito di cui uno costituito da una rendita d'invalidità).

2.1.1 I pensionati

Il Consiglio di Stato ha proposto, per neutralizzare gli effetti negativi provocati dalla necessità, dovuta alla LAID, di tassare le pensioni al 100% (finora queste erano tassate al 90% con una deduzione massima di fr. 2000.--), di aumentare la deduzione per i premi assicurativi in misura superiore a quanto era stato proposto con il messaggio no. 4802. È ben vero che questa misura tocca tutti i contribuenti, ma i nuovi limiti massimi della deduzione andranno a beneficio in particolare degli assicurati anziani, che hanno premi di cassa malati commisurati al rischio per quanto riguarda le assicurazioni complementari e potranno quindi utilizzare in molti casi tutto il margine della deduzione. Cumulando infine questa maggiore deduzione con la riduzione del 5% delle aliquote dell'imposta sul reddito anche questa categoria di contribuenti beneficerà, dal 1° gennaio 2001, di uno sgravio fiscale.

2.1.2 I contribuenti con doppi redditi di cui uno costituito da rendita AI

La LAID non ammette più l'attuale art. 302 LT che parificava al secondo reddito dal lavoro la rendita d'invalidità di cui beneficia un coniuge, e, conseguentemente permetteva ai coniugi con un doppio reddito di cui uno costituito da una rendita d'invalidità la deduzione di cui all'art. 32 cpv. 2 LT pari a 4'400.-- franchi. Ne consegue, per questa categoria di contribuenti (ca. 1'500 i casi della tassazione 1997/98) un aumento dell'imponibile e conseguentemente dell'imposta. Aumento che è possibile compensare solo parzialmente con la riduzione lineare (5%) delle aliquote dell'imposta sul reddito e con le maggiori possibilità di deduzione per quanto riguarda gli oneri assicurativi e i figli a carico. Come risulta dagli esempi riportati nell'allegato 1, la compensazione è totale per i coniugi con due figli e con reddito imponibile al di sotto dei 20'000.-- franchi; per le altre categorie, i vincoli imposti dalla LAID comportano purtroppo un aumento dell'onere fiscale.

2.1.3 Scelta operativa

La Commissione tributaria ha discusso se esaminare e proporre a questo Gran Consiglio dapprima i provvedimenti di adeguamento alla LAID (compresi quelli del programma federale di stabilizzazione e della riforma dell'imposizione delle imprese) e, in seguito, le misure di sgravio fiscale. La Commissione ha deciso di discutere entrambe le misure e di proporre l'adozione di un disegno di legge unico con entrata in vigore di tutte le misure al 1 gennaio 2001 per questi motivi.

In primo luogo va detto che gli adeguamenti alla LAID sono di carattere tecnico e riguardano misure in riferimento alle quali la LAID lascia poco margine di apprezzamento.

La Commissione ha inoltre ritenuto che vi è una stretta relazione tra alcuni cambiamenti indotti dalla LAID e gli sgravi fiscali: vedi il caso dei pensionati e i casi per i quali la

deduzione per doppi redditi dei coniugi non è più ammessa quando uno dei due redditi è costituito da una rendita di invalidità.

Inoltre dopo l'accettazione in votazione popolare della riduzione lineare del 5% (che va a maggior beneficio dei redditi alti e medio-alti, data la forte progressività della scala delle aliquote), le misure di sgravio previste dal messaggio hanno anche lo scopo di riequilibrare e bilanciare meglio la riduzione dell'onere tributario tra redditi alti e medio-alti da un lato e redditi medi e medio-bassi dall'altro lato. Gli esempi riportati nell'allegato 1 consentono di quantificare questo riequilibrio.

La Commissione ha anche considerato che, trattando separatamente le precitate misure, con un'entrata in vigore in tempi diversi dei provvedimenti di adattamento alla LAID e degli sgravi fiscali (adeguamento alla LAID dal 2001 e sgravi fiscali dal 2003) si avrebbero avute – limitatamente al periodo fiscale 2001/02 – perlomeno le seguenti conseguenze:

- un peggioramento della situazione dei pensionati (verrebbe a mancare l'effetto della compensazione provocato dall'aumento della deduzione per oneri assicurativi);
- un peggioramento della situazione dei coniugi con doppio reddito di cui uno costituito da una rendita di invalidità e con figli a carico (verrebbe a mancare l'effetto della compensazione provocato dall'aumento delle deduzioni per figli a carico e per oneri assicurativi);
- la riduzione lineare del 5% delle aliquote dell'imposta sul reddito entrerebbe comunque in vigore (nel 2001) senza i provvedimenti di sgravio - e quindi anche di compensazione - a favore dei redditi medi e medio-bassi e delle famiglie: si avrebbe così una manovra fiscale sbilanciata.

Nell'attuale sistema biennale di tassazione un'approvazione dopo il termine dell'anno 2000 delle modifiche legislative che riguardano le persone fisiche comporterebbe forzatamente un'entrata in vigore di queste disposizioni a partire dal 2003, già per il fatto che le trattenute d'imposta alla fonte devono essere applicate a partire dagli stipendi versati nel mese di gennaio.

Un'approvazione – di per sé legalmente possibile – degli sgravi con effetto retroattivo al 1 gennaio 2001 avrebbe conseguenze pratiche tali da mettere in forse una corretta e adeguata gestione delle tassazioni, senza considerare le conseguenze dal profilo dell'onere amministrativo e della chiarezza per quanto riguarda le relazioni fisco e contribuente.

3. ADEGUAMENTI RICHIESTI DALLA LAID.

Dando seguito al mandato costituzionale sancito all'art. 42 quinquies v. Costituzione federale (art. 129 nuova Costituzione federale), accolto in votazione popolare il 12 giugno 1977, l'Assemblea federale in data 14 dicembre 1990 ha emanato la Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), entrata in vigore il 1° gennaio 1993.

Sulla base di questo ordinamento la competenza legislativa dei Cantoni in materia di imposte dirette cantonali e comunali è stata drasticamente ridotta. I Cantoni rimangono in particolare liberi nella determinazione degli importi esenti da imposta e delle aliquote applicabili agli elementi imponibili di reddito e di sostanza, come pure per quanto riguarda il disciplinamento della riscossione delle imposte (anche se, su quest'ultimo aspetto, si impone – per motivi di semplificazione – un'armonizzazione con le corrispondenti

disposizioni della LIFD). Un primo importante passo nell'ottica del processo di armonizzazione è già stato compiuto con la revisione della LT del 1994. Ciò premesso, è opportuno ricordare che il termine assegnato ai Cantoni per adeguare le rispettive legislazioni ai dettami della LAID è di 8 anni dall'entrata in vigore della legge medesima (art. 72 cpv. 1 LAID), e pertanto entro il 1° gennaio 2001. Per quanto riguarda invece le disposizioni della Legge federale del 10 ottobre 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, il termine per gli adeguamenti scade il 1° gennaio 2003 (art. 72a cpv. 1 LAID). Scaduti questi termini, il diritto federale risulterà direttamente applicabile, se il diritto fiscale cantonale vi si oppone (art. 72 cpv. 2 LAID). Trattasi di termini imperativi ai quali non è dunque possibile derogare.

L'unica eccezione concerne le disposizioni sul periodo fiscale delle persone fisiche (sistema di tassazione praenumerando o postnumerando), per il quale i Cantoni dispongono ancora della facoltà di scelta. A tale riguardo il Gran Consiglio, in parziale accoglimento dell'iniziativa parlamentare generica presentata dall'on. Carlo Verda, ha già adottato una decisione di principio a favore del sistema di tassazione postnumerando annuale, "invitando il Consiglio di Stato a dar seguito con tempestività alla problematica sollevata dall'iniziativa a dipendenza delle decisioni che verranno prese a livello federale" (v. rapporto 20 novembre 1998 della Commissione tributaria, ed in particolare le considerazioni e raccomandazioni conclusive). In ogni caso la definitiva unificazione delle basi temporali per la tassazione, che verosimilmente prevederà il sistema postnumerando annuale, è solo rinviata nel tempo, ritenuto che il Consiglio federale dovrà presentare al Parlamento una proposta in tal senso non appena scaduto il termine per conformarsi alla LAID. Da notare che nel frattempo la tassazione annuale è in vigore in tre Cantoni e che a partire dal 2001 entrerà in vigore in tutti gli altri Cantoni ad esclusione di Ticino, Vallese e Vaud (questi due ultimi Cantoni prospettano il cambiamento di sistema nel 2003).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono appare quindi indispensabile che questo Gran Consiglio approvi gli adeguamenti richiesti dalla LAID entro la fine del corrente anno affinché le rispettive modifiche della LT possano entrare in vigore al 1° gennaio 2001.

3.1 Le singole modifiche della LT imposte dalla LAID

Qui di seguito verranno riprese le modifiche della LT imposte dalla LAID, seguendo la sistematica proposta dal messaggio, al quale si fa ampio riferimento.

3.1.1 Abolizione dell'imposta di partenza ("Wegzugsteuer")

L'art. 8 cpv. 1, rispettivamente l'art. 24 cpv. 2 lett. b) LAID impongono che in caso di trasferimento della sede o di uno stabilimento d'impresa in un altro Cantone da parte di una società le riserve occulte, comprese quelle derivanti da accantonamenti precedentemente ammessi fiscalmente, non possono più essere tassate. Resta per contro possibile mantenere la cosiddetta imposta di partenza in relazione ai trasferimenti all'estero.

Considerato che la vigente LT applicava il principio dell'imposta di partenza anche ai trasferimenti all'interno della Svizzera, diverse disposizioni devono quindi essere modificate. Si tratta più precisamente dei seguenti articoli: art. 17 cpv. 2, 18 cpv. 1, 29 cpv. 1, 67 cpv. 1 lett. c), 69 lett. b), 70 cpv. 1, 73 cpv. 1, 100 cpv. 3 e 101 cpv. 2 LT.

In applicazione analogica della modifica testé esposta, in virtù dell'art. 12 cpv. 3 lett. e) LAID, anche il reinvestimento dell'utile immobiliare a seguito di alienazione di un'abitazione primaria dev'essere ammesso quando l'abitazione sostitutiva (e cioè quella in cui viene effettuato il reinvestimento) si trova in Svizzera. L'art. 125 lett. g) LT deve quindi essere modificato di conseguenza.

3.1.2 Definizione di capitale proprio imponibile e di capitale proprio occulto

Anche se l'imposta sul capitale delle persone giuridiche è stata abolita a partire al 1° gennaio 1998 a livello di LIFD (art. 73-78), la LAID impone che la stessa venga prelevata dai Cantoni (art. 2 cpv. 1 lett. b). Giusta gli art. 29 e 29a LAID, oggetto dell'imposta, e quindi imponibile, è sia il capitale proprio che il capitale proprio occulto. Con quest'ultimo si intende, per le società di capitali e le società cooperative, quella parte di capitale di terzi che, economicamente, svolge la funzione di capitale proprio.

Ne consegue che, contrariamente a quanto prevede la LT attualmente in vigore, i debiti non riconosciuti non possono più essere considerati. Fatta salva questa precisazione, si può comunque affermare che per quanto riguarda il capitale proprio e la sua definizione, tale modifica non comporta alcun cambiamento materiale rispetto al diritto vigente.

Questa modifica implica automaticamente che anche l'imposta sul capitale delle società holding e delle società di sede (che a partire dall'entrata in vigore della presente modifica della LT si chiameranno "società di amministrazione") non si riferisce più al solo capitale nominale, bensì dovrà essere estesa a tutto il capitale proprio.

Gli art. 67 cpv. 1 lett. d), 80-84, 91 e 92 LT devono quindi essere modificati di conseguenza.

3.1.3 Differimento dell'imposizione (nell'ambito degli utili immobiliari) per le trasformazioni di persone giuridiche in imprese di persone

L'estensione delle casistiche previste dalla vigente lett. e dell'art. 125 LT anche alla trasformazione delle società di capitali in aziende di persone è da porre in relazione con l'obbligo previsto all'art. 12 cpv. 4 lett. a) LAID che assimila tali trasformazioni alle alienazioni la cui imposizione è differita ai fini dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare.

3.1.4 Differimento dell'imposizione per i trasferimenti conseguenti a divorzio o mutazioni del regime matrimoniale

Questa ulteriore modifica è da ricondurre alla novella legislativa in materia di matrimonio e di divorzio entrata in vigore dal 1° gennaio 2000, e alla conseguente modifica dell'art. 12 cpv. 3 lett. b) LAID. In base a questa nuova norma, l'imposizione dell'utile immobiliare dovrà essere differita nel caso di "trapasso di proprietà tra coniugi in connessione con il regime matrimoniale, nonché di indennità dovuta per i contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC) e per le pretese fondate sul diritto del divorzio nella misura in cui i coniugi sono d'accordo". Oggetto di imposizione differita non saranno più, come finora, solamente i trasferimenti di immobili nell'ambito dell'adozione o dello scioglimento del regime matrimoniale della comunione dei beni, ma bensì – a prescindere dal tipo di regime matrimoniale – tutti i trasferimenti così come specificato nella norma menzionata. Unica condizione è che il differimento venga richiesto da entrambe i coniugi. In caso contrario il differimento non può essere accordato e il trasferimento diventa immediatamente imponibile.

3.1.5 Rinuncia all'esazione dell'imposta sugli utili immobiliari in caso di alienazione di fondi nelle procedure esecutive

Giusta l'art. 139 cpv. 2 lett. a) LT non si procede al prelievo dell'imposta sugli utili immobiliari allorché l'alienazione di un fondo avviene nell'ambito di una procedura esecutiva dalla quale, come è quasi sempre il caso, non risultano eccedenze a favore del debitore. Questo istituto si configura come una sorta di condono speciale o, per dirla con la dottrina dominante, di un regalo fiscale del tutto immeritato a creditori imprudenti. Oltre

a questo aspetto, sussistono fondati dubbi circa la compatibilità di questa normativa con il diritto dell'armonizzazione.

L'art. 12 LAID, oltre ad obbligare i Cantoni ad istituire un'imposta sugli utili immobiliari, stabilisce in maniera esaustiva quali trasferimenti siano imponibili ed in quali casi l'imposizione debba essere trasferita all'alienazione successiva. Sebbene la legge non menzioni espressamente le vendite in procedure esecutive fra i trasferimenti che danno luogo all'imposizione, è opinione largamente condivisa che nel concetto di "alienazione" adottato dal legislatore federale, rientrino tutte le modalità di trasferimento di proprietà contemplate dal diritto civile e dal diritto pubblico e quindi anche le alienazioni forzate. D'altronde i casi di differimento dell'imposizione previsti dalla LAID sono limitati.

Sulla base delle considerazioni che precedono è pertanto lecito ritenere che il caso di esenzione di cui all'art. 139 cpv. 2 lett. a) LT risulta in contrasto con la LAID.

La Commissione approva pertanto la proposta di stralcio della suddetta norma.

3.1.6 Disposizioni transitorie che decadono con effetto al 31 dicembre 2000

Nell'ambito della revisione della LT del 1994 il Gran Consiglio, dando seguito alla richiesta del Consiglio di Stato, ha ritenuto opportuno procrastinare la validità fino all'ultimo termine utile (31 dicembre 2000) di alcune norme della previgente LT (ovvero quella del 1976), nonostante le stesse fossero in contrasto con il diritto dell'armonizzazione. Decisione senz'altro condivisibile, nella misura in cui essa andava a favore (anche se per un periodo di tempo limitato) della categoria delle persone fisiche. Si è in altre parole inteso rendere più graduale il passaggio al nuovo regime di tassazione imposto dalla LAID.

A partire dal 1.1.2001 però, per i motivi che sono stati ricordati in precedenza, gli effetti di queste norme transitorie decadono automaticamente e non potranno quindi più essere applicate alle tassazioni a partire dal periodo fiscale 2001/02. Queste medesime norme continueranno invece ad esplicare il loro effetto per quanto riguarda le tassazioni dei periodi fiscali precedenti (cioè fino alla tassazione 1999/2000 compresa).

Le norme transitorie che decadono sono 4, e più precisamente:

3.1.6.1 Art. 302 LT

L'art. 302 LT parificava al secondo reddito dal lavoro la rendita d'invalidità di cui beneficia un coniuge. Di conseguenza, anche ai coniugi che si trovavano in questa situazione (e cioè con un doppio reddito di cui uno costituito da una rendita d'invalidità) era concessa la deduzione di cui all'art. 32 cpv. 2 LT pari a 4'400.-- franchi.

Per le ragioni evidenziate in ingresso di questo capitolo, la LAID non ammette più una simile deduzione per cui la relativa norma transitoria non potrà più essere applicata ai periodi fiscali a partire dal 2001. Ciò comporterà evidentemente per questa particolare categoria di contribuenti (secondo le valutazioni della Divisione delle contribuzioni sono ca. 1'500 i casi riferiti al periodo di tassazione 1997/98) un aumento dell'imponibile e conseguentemente dell'imposta. Il messaggio evidenzia a giusto titolo che gli effetti negativi per questi casi dovuti alla decadenza della deduzione di 4'400.-- franchi verranno solo in parte compensati dalla riduzione lineare del 5% delle aliquote per le persone fisiche (approvata in votazione popolare il 6 febbraio 2000), risp. dall'aumento della deduzione per premi assicurativi e, almeno per le coppie con prole, dall'aumento della deduzione per figli a carico che vengono proposte nell'ambito della presente revisione della LT. A mente della Commissione altre soluzioni non sono possibili, ritenuto che la LAID non concede al riguardo alcun margine di manovra.

3.1.6.2 Art. 304 LT

Questa norma era intesa ad attenuare, limitatamente al periodo transitorio, l'imponibilità delle prestazioni (rendite) da istituzioni di previdenza professionale (Il. Pilastro), le quali, in deroga all'art. 21 cpv. 1 LT potevano fino ad oggi venir computate nella misura del 90% con un massimo di deduzione di fr. 2'000.--.

Anche questa disposizione risulta in contrasto con la LAID, e più precisamente con l'art. 7 cpv. 1. Anche in questo caso il Consiglio di Stato, proprio per neutralizzare le conseguenze negative, in particolare per i redditi medio-bassi, dell'abolizione di questa norma transitoria, propone di aumentare la deduzione per premi assicurativi rispetto a quanto prevedeva il II° Pacchetto fiscale (decaduto per effetto dell'approvazione dell'iniziativa popolare "per una politica fiscale più vicina al popolo") di fr. 1'000.-- per i coniugati (da fr. 8'000.-- a fr. 9'000.--) e di fr. 500.-- per le persone sole (da fr. 4'000.-- fr. a 4'500.--) (vedi art. 32 cpv. 1 lett. g) LT e § 4.3.1. e 4.3.2. del presente rapporto). La Commissione tributaria condivide pienamente questa impostazione e le relative proposte di modifica formulate dal Consiglio di Stato.

3.1.6.3 Art. 305 LT

Trattasi di una norma che estendeva, in deroga agli art. 22 lett. b) e 38 LT, il regime di esenzione delle somme uniche o periodiche che il contribuente percepisce per danno corporale o pregiudizio durevole della salute. Essa deve essere abrogata in quanto non più compatibile con la LAID.

3.1.6.4 Art. 306 LT

Questa norma istituiva un regime di tassazione più favorevole, limitatamente alle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale, che si fondavano su un rapporto di previdenza già esistente il 31 dicembre 1986. Anche questa norma decade per gli stessi motivi con effetto al 31 dicembre 2000. In aggiunta a questa misura, e sempre nell'ottica di favorire questa categoria di contribuenti, il messaggio propone altresì un nuovo metodo di tassazione delle prestazioni in capitale dalla previdenza (art. 38 cpv. 2 LT).

3.1.7 Altri adeguamenti formali alla LAID

Il messaggio propone, nell'ambito della presente revisione della LT, tutta una serie di adeguamenti a carattere prevalentemente formale, riconducibili per la maggior parte a esigenze avvertite dopo l'entrata in vigore della LT del 1994.

Esse verranno riportate qui di seguito con riferimento ai rispettivi articoli della LT, corredate da un breve commento esplicativo:

- **Art. 3 cpv. 1 lett. d); art. 4 cpv. 1 lett. g); art. 12 cpv. 3 lett. c) LT**
Queste modifiche riguardano l'assoggettamento fiscale delle provvigioni per operazioni immobiliari, che a partire dal 1 gennaio 2001 si limiterà esclusivamente ai beneficiari domiciliati all'estero, e non più a quelli domiciliati in altri Cantoni, che quindi pagheranno la relativa imposta nel rispettivo Cantone di domicilio.
- **Art. 23 lett. f) e nuova lett. i) LT**
Viene proposta la completazione con due ulteriori esenzioni. La prima concerne gli indennizzi giornalieri ricevuti da chi presta un servizio civile sostitutivo (art. 7 cpv. 4 lett. h) LAID e LF 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo) e la seconda le vincite

ottenute con i giochi d'azzardo (art. 7 cpv. 4 lett. I LAID e LF 18 dicembre 1998 sulle case da gioco, entrata in vigore il 1.1.2000).

- **Art. 26 (nuovo cpv. 3) LT**

Dando seguito alla nuova LF 22 dicembre 1999 (che entrerà in vigore il 1° gennaio 2001) sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive, la quale ha comportato la modifica della LAID (nuovo art. 10 cpv. 1bis) e della LIFD (art. 27 cpv. 3) non saranno quindi più deducibili “i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri”.

- **Art. 63a (nuovo) LT**

L'art. 22 LAID prevede che, nell'ambito delle relazioni fiscali a livello intercantonale riguardanti le persone giuridiche, “in caso di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'interno della Svizzera, l'assoggettamento all'imposta sull'utile e sul capitale è mantenuto senza modificazioni al domicilio fiscale anteriore per l'anno fiscale in corso”. Questa disposizione, per tutta una serie di motivi, non consente di risolvere i problemi che si pongono nell'ambito delle tassazioni fra i diversi Cantoni. Per questo motivo è in fase di elaborazione, da parte del legislatore federale, una nuova normativa in sostituzione del citato art. 22 LAID. Ne consegue che l'art. 63a LT di cui viene proposta l'approvazione avrà una validità limitata nel tempo, in attesa appunto delle nuove disposizioni.

- **Art. 68 (nuovo cpv. 2) LT**

Questa modifica è collegata a quella riguardante l'art. 26 (nuovo cpv. 3) trattato in precedenza. Si tratta in sostanza di precisare, conformemente a quanto prevedono l'art. 25 (nuovo cpv. 1bis) LAID e 59 (nuovo cpv. 2) LIFD, che, per quanto riguarda gli oneri giustificati dall'uso commerciale, gli stessi non comprendono “i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri”.

- **Art. 185 cpv. 3 LT**

Si tratta di una modifica legata alla nuova struttura delle PTT a seguito dell'adozione della LF sull'organizzazione delle poste e sull'azienda delle telecomunicazioni, entrata in vigore il 1 gennaio 1998. La norma che si propone di adottare, la quale riprende testualmente il tenore dell'art. 112 cpv. 3 LIFD, prevede l'esonero dell'obbligo di comunicare e informare nell'ambito dell'assistenza ad altre autorità per gli organi della Posta e degli istituti pubblici di credito.

- **Art. 192 cpv. 5 LT**

Esso prevede, analogamente a quanto stabilito dagli art. 124 e 133 LIFD e dalla già menzionata LF 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo, che venga concessa la restituzione dei termini anche quando il mancato rispetto dei medesimi è dovuto a un'assenza per servizio civile.

- **Art. 205 cpv. 2 LT**

La versione attualmente in vigore di questa norma prevede che eventuali modifiche della tassazione rispetto alla dichiarazione devono venir comunicate al contribuente interessato “con breve motivazione”. Si tratta di una peculiarità della nostra LT, che non trova alcun corrispettivo sia nella LAID che nella LIFD. È evidente che l'obbligo di fornire una breve motivazione facilita la comprensione al contribuente delle decisioni dell'autorità fiscale laddove essa si scosta dai dati forniti da quest'ultimo. Da questo profilo sarebbe quindi opportuno mantenere questo principio.

L'ostacolo potrebbe però essere rappresentato dal sistema informatico che si intende introdurre (e più precisamente i programmi utilizzati nei Cantoni Zurigo e San Gallo), se non dovesse consentire di corredare le decisioni con una motivazione, seppur breve. In

tal caso vi sarebbe quindi un contrasto con la LT, che andrebbe sanato con una modifica del corrispondente articolo.

La Commissione ha tuttavia chiesto alla Divisione delle contribuzioni di ulteriormente verificare le possibilità offerte dal programma informatico di cui intende dotarsi il Cantone. Questa verifica ha permesso di accertare che sarà possibile continuare a motivare le modifiche della tassazione rispetto alla dichiarazione d'imposta. La Commissione ha pertanto deciso di rinunciare alla modifica proposta dal Consiglio di Stato. Modifica che, nelle intenzioni del messaggio, aveva comunque solo carattere cautelativo.

- **Art. 206 LT**

Secondo il diritto vigente, il contribuente, nell'ambito della procedura di reclamo, è tenuto a motivare il medesimo; obbligo che può essere sostituito con un'audizione davanti all'autorità fiscale. Se entro il termine assegnato esso non dà seguito a quanto richiesto il reclamo viene dichiarato irricevibile. Anche questa è una particolarità del nostro ordinamento tributario che non è compatibile con il diritto di armonizzazione. Con la modifica che deve essere adottata decade quindi l'obbligo di dover motivare il reclamo; in altre parole il reclamo contro una tassazione "ordinaria" sarà sempre ricevibile in ordine anche se privo di motivazione e l'autorità fiscale sarà sempre tenuta a decidere nel merito. Il testo che si propone di adottare riprende l'art. 132 LIFD.

3.1.8 Amnistia fiscale a favore degli eredi (rinuncia all'adeguamento degli art. 236 cpv. 3 e 262 cpv. 3 LT)

Il Consiglio di Stato rileva nel messaggio governativo che, tra gli adeguamenti richiesti dalla LAID, avrebbe dovuto rientrare anche quello concernente l'amnistia fiscale a favore degli eredi, prevista dagli art. 236 cpv. 3 e 262 cpv. 3 della vigente LT, e non più compatibile con la LAID (art. 53 cpv. 1 e 57 cpv. 3). Per le considerazioni ampiamente esposte nel messaggio (cfr. lett. g), pagine 13/14) il Governo rinuncia tuttavia a proporre una formale modifica della vigente LT, ma chiede al Gran Consiglio di adottare un testo di iniziativa cantonale per ottenere, dall'Assemblea federale (seguendo la via dell'art. 160 cpv. 1 della Costituzione federale), una modifica del diritto federale sull'armonizzazione fiscale. Attraverso l'adeguamento degli art. 53 cpv. 1 e 57 cpv. 3 LAID (che sono quelli oggetto dell'iniziativa cantonale) si vorrebbe in sostanza raggiungere che i cantoni, che lo ritengono, possano adottare o mantenere un disciplinamento che prevede cantonalmente e comunalmente la rinuncia al recupero di imposta e alla multa fiscale a favore di quegli eredi che presentano, in sede di successione, un inventario completo dei beni posseduti dal defunto.

La Commissione si è immediatamente dimostrata sensibile a questa nostra particolare forma di amnistia e quindi anche agli intendimenti del Consiglio di Stato per ottenere che le disposizioni della LAID fossero subito modificate in modo da consentire di continuare ad applicare, anche dopo la fine del 2000, il regime dell'amnistia fiscale. Per questa ragione la Commissione aveva deciso di incorporare la proposta di iniziativa cantonale dal messaggio no. 5016 anticipando, su questo importante aspetto, i tempi di decisione del Gran Consiglio rispetto alle altre modifiche legislative oggetto dello stesso messaggio governativo.

La Commissione aveva già formulato il proprio rapporto sull'iniziativa cantonale e la decisione del Gran Consiglio avrebbe dovuto intervenire nella sessione del 18 settembre 2000. Con lettera del 15 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha tuttavia chiesto all'Ufficio

presidenziale del Gran Consiglio di sospendere qualsiasi decisione sull'iniziativa cantonale rimandandone la discussione ad una successiva sessione parlamentare. Questa richiesta – alla quale aveva aderito anche la nostra Commissione – era motivata da un'importante novità emersa durante l'incontro del 14 settembre 2000 tra il Consiglio di Stato e il Consigliere federale Kaspar Villiger. In quell'incontro, secondo quanto affermato da un giurista dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'amnistia degli art. 236 e 262 cpv. 3 della vigente LT avrebbe infatti anche potuto essere conforme alle disposizioni della LAID.

È evidente che questa possibile nuova interpretazione della LAID, se confermata, risolverebbe il problema che Governo e Commissione avevano posto in ordine alla possibilità di mantenere, anche dopo la scadenza di fine 2000, il regime fiscale dell'amnistia a favore degli eredi e renderebbe superflua anche l'iniziativa cantonale.

Il Consiglio di Stato ha pertanto chiesto formalmente al Dipartimento federale delle finanze una nuova verifica dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sulla compatibilità con la LAID degli articoli cantonali sull'amnistia fiscale. L'Amministrazione federale interessata si è impegnata a consegnare la propria valutazione giuridica entro la fine del corrente mese di ottobre.

La Commissione, con l'accordo della maggioranza e della minoranza, ha pertanto deciso di sospendere l'esame del punto g) del messaggio governativo ("amnistia fiscale a favore degli eredi") in attesa della presa di posizione del Dipartimento federale delle finanze e di rinviare, sulla base della stessa, la discussione e decisione sul mantenimento o meno dell'amnistia fiscale a favore degli eredi alla sessione di dicembre del Parlamento cantonale.

La decisione di scorporare l'amnistia degli eredi dal messaggio governativo – ritenuto che, su questo aspetto, il Gran Consiglio dovrà comunque pronunciarsi entro la sessione di dicembre – permette di adottare le altre modifiche della LT ancora in termine utile da permettere alla Divisione delle contribuzioni di preparare, in previsione della scadenza del 2001, tutte le necessarie disposizioni di applicazione (regolamenti, decreti esecutivi, istruzioni, direttive per le imposte alla fonte, modulistica, ecc.).

3.2 Adeguamenti riferiti alla Legge federale sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese

La LF sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, adottata il 10 ottobre 1997, è entrata in vigore il 1° gennaio 1998. L'adozione di questa legge ha implicato delle modifiche della LAID, che a loro volta dovranno trovar riscontro negli ordinamenti tributari cantonali entro il 1° gennaio 2003 (art. 72a cpv. 1 LAID).

Il Consiglio di Stato, per ragioni di ordine pratico e di opportunità, ha ritenuto opportuno anticipare i necessari adeguamenti della LT relativi al LF sulla riforma 1997 delle imprese al 1° gennaio 2001, inserendoli pertanto nell'ambito del presente messaggio.

Anche in questo caso la Commissione tributaria ritiene la scelta appropriata, ciò che permetterà fra l'altro alle imprese ticinesi di poter beneficiare dal prossimo anno delle innovazioni previste nelle nuove disposizioni, che per inciso vengono applicate a livello federale già dal 1998.

I cambiamenti riguardano sostanzialmente i seguenti temi.

3.2.1 La riduzione per partecipazioni (art. 71 cpv. 4 e 77 LT)

Il tema era già stato trattato in occasione della revisione della LT del 1994 e riguardava il passaggio, per il calcolo della riduzione d'imposta per i redditi di partecipazioni, dal metodo lordo (applicato dalla vigente LT) al metodo netto (imposto dalla LAID all'art. 28 cpv. 1).

Per ragioni di carattere meramente finanziario si decise però di rimandare l'adeguamento alla successiva riforma fiscale.

E' opportuno sottolineare che la riduzione per partecipazioni concerne anche gli utili in capitale conseguiti da una società con la vendita di una partecipazione di almeno il 20% del capitale detenuto in un'altra società (art. 28 cpv. 1bis LAID).

Dal profilo dell'incidenza finanziaria di questa modifica va rilevato che, con il metodo netto, la riduzione d'imposta che ne deriva sarà in ogni caso più elevata, a tutto vantaggio ovviamente del soggetto fiscale.

Per quanto concerne infine le partecipazioni a società di capitali o società cooperative esistenti al 31.12.1996 segnaliamo che è stata inserita un'apposita norma transitoria all'art. 314a LT.

3.2.2 L'acquisto di azioni proprie

Sempre in relazione alla riforma 1997 sull'imposizione delle imprese, è stata adottata una nuova normativa che regola l'acquisto di azioni proprie, e cioè i casi di vendita di diritti di partecipazione alle società di capitali o alle cooperative che li hanno emessi. Secondo la soluzione prevista dalla LAID, che trova riscontro nella modifica dell'art. 19 cpv. 1 lett. c) LT proposta con il messaggio, il momento determinante per la tassazione dell'eccedenza di liquidazione corrisponde all'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva.

3.2.3 Le società a tassazione speciale

Le modifiche proposte con il messaggio concernenti le cosiddette società a tassazione speciale (società holding, di sede e ausiliarie) sono da ricondurre da un lato alla modifica della LAID intervenuta a partire dal 1998 e dall'altro all'esigenza di migliorare l'attrattività del nostro Cantone sia a livello Svizzero che internazionale.

Con la modifica della LAID, e più precisamente dell'art. 28, la possibilità della tassazione privilegiata viene ora estesa anche quando queste società esercitano la loro attività commerciale principalmente all'estero e, solo marginalmente, essa si svolge in Svizzera. Inoltre, con il nuovo ordinamento il fatto che dette società siano controllate da svizzeri o da stranieri diventa irrilevante ai fini della concessione del privilegio fiscale.

Il Consiglio di Stato propone altresì l'adeguamento delle aliquote delle società holding e di sede (ora di amministrazione), in parte per tener conto del fatto che d'ora in poi il calcolo dell'imposta sul capitale non potrà limitarsi al capitale nominale ma dovrà considerare l'intero capitale proprio, come prevede l'art. 29 cpv. 1 LAID (vedi § 3.1.2. del presente rapporto) e in parte per ragioni di concorrenzialità fiscale. Per queste stesse ragioni si è ritenuto opportuno concedere l'aliquota privilegiata dell'imposta sul capitale anche alle società ausiliarie, che fino ad oggi la pagavano secondo l'aliquota ordinaria.

La maggioranza della Commissione tributaria condivide appieno l'obiettivo di migliorare l'attrattività fiscale del nostro Cantone per questo particolare tipo di persone giuridiche. Le società holding, di sede (ora d'amministrazione) e ausiliarie sono infatti notoriamente, e in ogni caso più di altre, soggette alla concorrenza tra i vari Cantoni. Non riconoscerlo, e quindi non adottare i necessari provvedimenti, potrebbe comportare una significativa riduzione del gettito d'imposta che queste società garantiscono.

Per quanto concerne il gettito fiscale complessivo delle società a tassazione speciale è interessante far notare che lo stesso è passato da ca. 12 milioni di franchi del 1990 ai 32 milioni di franchi del 1998. Inoltre, durante il periodo dal 1990 al 1998, il numero delle

società di sede, holding e ausiliarie con sede in Svizzera è rimasto più o meno stazionario, mentre per le società ausiliarie estere (sede all'estero e succursale in Svizzera) si è registrato un costante aumento.

Vediamo ora più da vicino le modifiche che concernono i tre tipi di società a tassazione speciale.

3.2.3.1 Società holding (art. 91 LT)

Oltre alla modifica, già citata, del riferimento al capitale proprio imponibile (invece che al capitale nominale), a partire dalla tassazione 2001 sarà il Comune di sede della società holding che si occuperà direttamente della notifica e della riscossione dell'imposta comunale.

Decade quindi la regola attualmente in vigore al cpv. 3 dell'art. 91 LT, secondo la quale il Cantone preleva l'imposta riversando il 50% al Comune di sede.

Se da un lato ciò comporterà un onere supplementare per i Comuni (che comunque già si occupano direttamente della notifica e dell'incasso delle imposte delle persone fisiche e di tutte le altre persone giuridiche), dall'altro l'incasso delle imposte comunali dovute dalle società holding risulterà accelerato.

Per i motivi già detti, si propone di ridurre l'aliquota dell'imposta sul capitale delle società holding dallo 0.75 per mille allo 0.15 per mille (tenendo conto che con il nuovo metodo di tassazione il Comune applicherà il proprio moltiplicatore comunale), ritenuta comunque un'imposta cantonale minima di fr. 500.-- all'anno indipendentemente dalla durata dell'assoggettamento. Nel confronto intercantonale questa nuova aliquota dovrebbe quindi permetterci di rimanere concorrenziali.

3.2.3.2 Società di amministrazione (art. 92 LT)

La nuova denominazione, sicuramente più appropriata, sostituisce quella attualmente in vigore di "società di sede". Oltre a questa modifica di natura prevalentemente formale, occorre procedere ad un adeguamento imposto dalla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese.

Contrariamente a quanto prevede la vigente LT, le modalità di tassazione delle società di amministrazione non potranno più essere quelle valide per le società holding; queste ultime infatti non sono tenute a pagare l'imposta sull'utile. Per il resto le società di amministrazione potranno continuare a svolgere la loro attività con una maggiore libertà di manovra di quanto non fosse il caso fino ad oggi, in particolare grazie al fatto che viene a cadere l'ostacolo che impediva alla società di sede di utilizzare strutture proprie (uffici e personale) in Svizzera. Rimane per contro il divieto di svolgere attività commerciali in Svizzera, per cui le stesse dovranno ancora essere rivolte all'estero.

Per quanto riguarda la tassazione del capitale viene proposta un'aliquota dello 0.15 per mille sostanzialmente per le stesse ragioni invocate per le società holding. Anche il prelievo dell'imposta comunale sul capitale avverrà secondo le stesse modalità previste per le società holding. L'imposta sull'utile verrà invece prelevata applicando l'aliquota ordinaria di cui all'art. 76 LT risp. il moltiplicatore comunale.

3.2.3.3 Società ausiliarie (art. 93 LT)

L'adeguamento proposto per queste società riprende integralmente l'art. 28 cpv. 4 LAID ed è anch'esso da ricondurre alla riforma dell'imposizione delle imprese. La modifica permetterà alle società ausiliarie un accresciuto margine di manovra rispetto alla situazione attuale, in particolare per quanto riguarda l'azionariato. Per quanto riguarda gli

utili, essi saranno tassati in maniera più o meno agevolata a dipendenza del tipo di ricavi conseguiti.

Un'innovazione importante è invece prevista per l'imposta sul capitale, per la quale, contrariamente a quanto prevede la vigente LT all'art. 87 (2 per mille), per le più volte ricordate ragioni di concorrenzialità fiscale si propone di adottare l'aliquota privilegiata prevista per le altre società a tassazione speciale, ovvero lo 0.15 per mille, allineandoci così alla maggior parte dei Cantoni. È comunque opportuno sottolineare che anche in futuro rimane il vincolo in base al quale la parte preponderante dell'attività commerciale dovrà essere svolta all'estero. Viene infine a cadere, e questa è sicuramente una modifica importante, la necessità del controllo da parte di stranieri sull'azionariato delle società ausiliarie, con tutti i problemi di controllo che ciò comporterà. Occorrerà pertanto vegliare attentamente per evitare che azionisti svizzeri sfruttino indebitamente questo tipo di società per eludere la legge.

3.3 Adeguamenti riferiti alla Legge federale sul programma di stabilizzazione 1998

Le proposte di modifica legislative imposte dalla Legge federale sul programma di stabilizzazione 1998 riguardano esclusivamente le persone fisiche. Giusta l'art. 72b cpv. 1 LAID le stesse dovranno entrare in vigore il 1° gennaio 2001.

Vediamo ora brevemente gli adeguamenti che riguardano la LT, facendo comunque osservare che il nuovo art. 79a LPP (possibilità di acquisto di anni di contribuzione del II° pilastro) limiterà, per i versamenti a partire dal 1° gennaio 2001, la possibilità di deduzione fiscale dei relativi versamenti; di conseguenza, pur non comportando la necessità di modificare la LT, di fatto ciò comporterà una restrizione di fatto per il contribuente.

3.3.1 Limitazione della deduzione, dal reddito, per interessi passivi

In base all'art. 9 cpv. 2 lett. a) LAID a partire dal prossimo biennio fiscale la deduzione degli interessi passivi privati non potrà più essere libera, ma sarà limitata ad un importo massimo pari al reddito lordo della sostanza mobile e immobile aumentato di fr. 50'000.--. Rimarrà per contro invariata la possibilità di dedurre liberamente gli interessi maturati sui debiti commerciali.

A questo riguardo è opportuno evidenziare che l'art. 8 cpv. 2 LAID prevede la facoltà di dichiarare quale sostanza commerciale le partecipazioni che raggiungono almeno il 20% del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una cooperativa. Di conseguenza potranno venir dedotti tutti gli eventuali interessi sui debiti contratti per l'acquisto di queste partecipazioni, ma nel contempo verranno considerati anche gli utili o risp. le perdite su dette partecipazioni. La vigente LT verrà modificata agli art. 17 cpv. 2, 26 cpv. 2 lett. d) e 32 cpv. 1 lett. a).

3.3.2 Prestazioni di assicurazioni riscattabili con premio unico (cfr. § 5.2.1. del presente rapporto)

Con il nuovo art. 7 cpv. 1ter LAID le prestazioni da assicurazioni riscattabili finanziate con premio unico rimarranno esenti da imposta solo se il pagamento della prestazione avviene dopo il compimento del 60.mo anno d'età del beneficiario a condizione che il rapporto contrattuale sia durato almeno 5 anni e sia stato concluso prima dei 66 anni.

Questa modifica, che accoglie nella sostanza un'analogia iniziativa parlamentare del 6 febbraio 1995 di Oviedo Marzorini, comporta l'adeguamento dell'art. 19 cpv. 1 lett. a) LT.

3.3.3 Imposizione delle rendite vitalizie

Sempre nell'ambito del programma di stabilizzazione 1998, è stato introdotto il principio secondo il quale le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40% (art. 7 cpv. 2 LAID e art. 22 cpv. 3 LIFD). Visto che la vigente LT prevede un limite del 60% la norma corrispondente (art. 21 cpv. 3 LT) dovrà essere adeguata.

Per quanto riguarda invece i proventi da usufrutto e da diritti d'abitazione, che fino ad oggi beneficiavano di una tassazione privilegiata al 60%, a partire dal 1.1.2001 verranno obbligatoriamente tassati al 100%.

All'effetto pratico queste modifiche comporteranno da un lato un miglioramento per i beneficiari di rendite vitalizie ma dall'altro un peggioramento per gli usufruttuari e i beneficiari di diritti d'abitazione. È comunque opportuno rilevare che la LAID non consente al riguardo deroghe per cui non sussiste alcun margine di manovra per il legislatore cantonale.

3.4 Adeguamento delle aliquote dell'imposta sugli utili immobiliari

Nell'ambito della revisione della LT del 1994 è stata adottata una novità importante per quanto riguarda l'imposizione degli utili immobiliari. Venne in particolare introdotta, conformemente a quanto richiesto dal nuovo diritto federale sull'armonizzazione, una vera e propria imposta sugli utili immobiliari inserita direttamente nella LT con conseguente abrogazione della LIMVI del 17 dicembre 1964.

Con il messaggio in esame il Consiglio di Stato non intende rimettere in discussione le valutazioni e i principi che hanno sorretto la modifica legislativa introdotta nel 1994. Esso ritiene tuttavia, dopo 5 anni di applicazione della nuova LT, che le aliquote previste all'art. 139 cpv. 1 LT siano eccessivamente penalizzanti per i trasferimenti riguardanti le proprietà di breve durata.

La maggioranza della Commissione condivide le considerazioni espresse nel messaggio nella convinzione che le aliquote attualmente in vigore, per lo meno per quanto riguarda le proprietà di breve durata, costituiscano un freno eccessivo per il mercato immobiliare con tutte le conseguenze che ne derivano per i rami economici ad esso legati. È opportuno a questo riguardo sottolineare l'importanza del settore dell'edilizia nella realtà economica ticinese e l'indotto che ne deriva. Dopo quasi un decennio di grave crisi per questo settore si cominciano a registrare confortanti segnali di ripresa. Anche in quest'ottica la maggioranza della Commissione ritiene opportuno non penalizzare oltre misura determinate operazioni immobiliari come quelle, sempre più frequenti, di piccoli impresari che acquistano un terreno per edificare e in seguito venderlo oppure di artigiani che ritirano un appartamento quale controprestazione della mercede dovuta e che devono poterlo realizzare il più presto possibile. A mente della Commissione delle aliquote così elevate come quelle previste dalla vigente LT non si giustificano più quale deterrente per operazioni immobiliari altamente speculative, potendosi ragionevolmente ritenere che un simile pericolo non è più attuale; infatti gli anni del boom edilizio, che in certi casi ha avuto effetti deleteri per la nostra economia, sembrano definitivamente alle spalle e tutti gli operatori (istituti del settore bancario in primis!) concordano sul fatto che non si debba più ricadere negli errori del passato. Concretamente la proposta di modifica prevede una riduzione dell'aliquota massima per i trasferimenti fino a un anno di durata della proprietà dal 48% al 30% e di gradualmente diminuire anche le altre aliquote, ma solo fino a una durata della proprietà di 8 anni; per il resto le aliquote della vigente LT rimarranno invariate.

La tabella che segue presenta un confronto fra le attuali e le nuove aliquote così come proposte con la presente revisione della LT e quelle in vigore negli altri Cantoni.

Cantone ¹⁾	durata di proprietà in anni					
	½	5	10	20	30	50
ZH	44	28	24	15	15	15
BE	51	26	23	16	9	6
LU	31	22	20	18	16	15
UR	22	17	16	11	6	6
SZ	35	23	19	11	8	8
OW	22	15	15	13	12	12
NW	40	29	24	19	14	14
GL	34	26	22	11	11	11
ZG	60	20	10	10	10	10
FR	35	29	22	16	16	16
SO	22	22	19	13	8	8
BS	60	48	25	16	12	12
BS ²⁾	30	30	25	16	12	12
BL	44	23	23	23	23	23
BL ²⁾	44	23	23	23	8	8
SH	50	36	27	14	14	14
AR	32	26	23	17	13	13
AI	38	28	24	15	15	15
SG	25	24	24	22	19	14
GR	28	21	21	18	15	10
AG	40	32	20	10	-	-
TG	52	40	32	16	11	11
TI	48	32	13	5	4	3
TI (proposta LT 2001)	30	26	13	5	4	3
VD	18	18	18	18	18	18
VS	40	40	40	40	-	-
NE	42	25	17	11	11	11
GE	50	30	10	10	-	-
JU	34	22	20	18	16	16

¹⁾ l'aliquota dell'imposta sugli utili immobiliari è quella applicata nella capitale dei cantoni. Essa considera un utile immobiliare di 100'000.-- franchi.

²⁾ per immobili abitati esclusivamente dal proprietario (Steuerbelastung der Schweiz, AFC, Berna 2000, p. 95).

Come si può notare, grazie alla modifica che si propone di introdurre, per le transazioni di breve durata ci inseriamo nella media-bassa dei Cantoni, mentre che per le transazioni di media e lunga durata siamo posizionati nettamente al di sotto della media Svizzera. Le differenze che si riscontrano tra le aliquote dei singoli cantoni sono comunque da relativizzare poiché dipendono anche dal sistema di calcolo dell'imponibile che non è uniforme.

È infine opportuno far rilevare che la riduzione delle aliquote è compatibile con le esigenze poste dalla LAID all'art. 12 cpv. 5, secondo il quale i Cantoni devono provvedere "affinché gli utili realizzati a corto termine siano imposti più gravemente".

Il messaggio propone inoltre un'ulteriore modifica all'art. 139 LT e segnatamente l'abrogazione dell'intero cpv. 2. Per quanto riguarda lo stralcio della lett. a) rimandiamo alle considerazioni espresse nel presente rapporto. In merito invece allo stralcio della lett. b) si tratta semplicemente di una modifica dettata da ragioni di sistematica e di tecnica legislativa; con l'introduzione del nuovo art. 243a LT viene infatti appositamente istituita una base legale per rinunciare all'esazione di imposte di modesta entità con una delega al Consiglio di Stato in base alla quale gli importi minimi di imposte e di interessi che non verranno incassati saranno stabiliti con un apposito Regolamento.

3.5 Proroga del Decreto legislativo del 13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti

Nell'ambito del I° pacchetto fiscale presentato con il messaggio no. 4503 del 20 marzo 1996 il Gran Consiglio adottò un Decreto legislativo che prevede la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti. In concreto la misura conferisce la possibilità di applicare nel primo anno di investimento un tasso d'ammortamento doppio di quello usualmente consentito in base agli art. 27 cpv. 2 e 71 cpv. 2 LT, e ciò sia per le persone giuridiche che per le aziende personali. Tale decreto è di durata limitata e scadrà il 31 dicembre 2000. Il provvedimento era inteso a favorire gli investimenti produttivi in un periodo di crisi economica in cui si registrava una scarsa propensione ad impiantare nuove attività.

Con il messaggio relativo al III° pacchetto fiscale il Consiglio di Stato ritiene opportuno proporre una proroga del Decreto in questione per ulteriori 4 anni (e cioè fino al 31 dicembre 2004).

Se da un lato è assai difficile poter quantificare e valutare gli effetti di questa misura (occorrerebbe procedere ad un esame manuale di ogni singolo incarto), dall'altro è lecito ritenere che – in presenza di utile disponibile – una società approfitti della possibilità di procedere ad un ammortamento accelerato. Ciò avviene soprattutto per le aziende industriali le quali hanno in genere un più elevato livello di investimenti in relazione ai quali si riscontrano maggiori possibilità di ammortamento.

Per questo motivo, e anche in considerazione del fatto che ci troviamo in una fase di transizione in attesa che la ripresa economica possa consolidarsi, la Commissione condivide la proposta di proroga del Decreto legislativo in oggetto fino al 31.12.2004.

È altresì opportuno aggiungere che dal profilo del gettito si tratta di una misura che comporta solamente un differimento dell'imposizione, senza quindi una perdita effettiva di substrato fiscale.

4. MISURE A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEL CETO MEDIO E ULTERIORI PROPOSTE DI SGRAVIO PER LE FAMIGLIE CONCERNENTI LE PRESTAZIONI DELLA PREVIDENZA (RENDITE DEL II. PILASTRO E VERSAMENTI IN CAPITALE)

4.1 Situazione attuale

4.1.1 Deduzione per figli

La deduzione per figli (di franchi 6'000.-- per il biennio 1997/1998, a seguito dell'indicizzazione di franchi 6'200.-- per il biennio fiscale 1999/2000), attualmente in vigore - Legge tributaria del 1994 - copre parzialmente il costo effettivo che un figlio provoca, e non raggiunge i limiti di reddito previsti dalla legislazione in materia di prestazioni complementari (franchi 8'545.-- per il 1998) e neppure quelli inferiori previsti dalla legislazione cantonale sugli assegni di famiglia (franchi 7'745.-- per il 1998).

Il legislatore ticinese ha sempre tenuto in grande considerazione l'incidenza del costo dei figli sulla capacità contributiva dei contribuenti. Va altresì detto che la legge tributaria cantonale prevede attualmente la deduzione per figli più generosa di tutte le altre legislazioni cantonali, e l'indice dell'onere fiscale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alla categoria dei contribuenti con figli a carico risulta con 77.6 punti inferiore alla media svizzera (= 100).

4.1.2 Deduzione per oneri assicurativi

Gli importanti aumenti dei premi di cassa malati prodottisi in Ticino dall'entrata in vigore della Legge federale sull'assicurazione contro le malattie hanno ristretto, e in certi casi annullato, lo spazio per poter conteggiare nella deduzione anche le altre componenti che il legislatore ha ritenuto di voler privilegiare fiscalmente, vale a dire i premi per le assicurazioni sulla vita e gli interessi dei capitali a risparmio (quest'ultima componente della deduzione fu introdotta per la prima volta con la nuova Legge tributaria entrata in vigore il 1° gennaio 1995 conformemente a quanto previsto dall'art. 9 cpv. 2 lett. g) della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni). In quest'ottica si inseriscono le modifiche già precedentemente decise e riguardanti il potenziamento dei sussidi cassa malati per le fasce di reddito più bisognose e lo sgravio delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del ceto medio (misura entrata in vigore il 1° gennaio 1997 per l'imposta cantonale e posticipata al 1° gennaio 2003 per l'imposta comunale).

Il margine di deduzione complessiva per premi assicurativi e per interessi di capitali a risparmio consentito dalla legge tributaria del 1994 era di fr. 7'200.-- per i coniugi e fr. 3'600.-- per le persone sole (biennio fiscale 1999/2000 : deduzioni indicizzate a fr. 7'400.-- per i coniugi e a fr. 3'700.-- per le persone sole). In questi casi, gli aumenti dei premi di cassa malati comportano quindi anche un aggravio fiscale indiretto, nella misura in cui non consentono di ridurre interamente gli oneri per i quali la legge ha istituito la deduzione.

4.2 Le precedenti proposte di modifiche legislative

Consiglio di Stato e Parlamento avevano proposto le misure a favore delle famiglie e del ceto medio e più precisamente l'aumento della deduzione per figli e per persone bisognose a carico, come pure la deduzione per oneri assicurativi (cfr. messaggio del 23 ottobre 1998 no. 4802 concernente la modifica della legge tributaria denominato

II° pacchetto fiscale, i relativi rapporti di maggioranza e di minoranza no. 4802 R1 e R2 ambedue del 17 novembre 1999, come pure i rapporti di maggioranza e di minoranza del 17 novembre 1999 sull'iniziativa popolare elaborata in materia legislativa dell'11 maggio 1998 "per una politica fiscale più vicina al popolo" della Commissione speciale tributaria).

Queste misure adottate dal Gran Consiglio il 30 novembre 1999 sono successivamente decadute a seguito dell'approvazione, in votazione popolare il 6 febbraio 2000, dell'iniziativa popolare del 11 maggio 1998 "per una politica fiscale più vicina al popolo". Si ricorda a tal proposito che la modifica legislativa, nella versione decisa dal Gran Consiglio, era munita di una condizione risolutiva secondo la quale "in caso di accettazione in votazione popolare dell'iniziativa popolare elaborata in materia legislativa del 11 maggio 1998 per una politica fiscale più vicina al popolo le modifiche degli art. 32 cpv. 1 lett. g) e 34 cpv. 1 lett. a), b) di cui alla presente legge decadono alla fine del periodo fiscale durante il quale è stata approvata l'iniziativa popolare". Questa condizione – prevista per la sola eventualità che fossero approvati gli sgravi fiscali richiesti dall'iniziativa – era intesa non solo per evitare una sovrapposizione delle misure del II° pacchetto fiscale (gli aumenti delle deduzioni di cui agli art. 32 cpv. 1 lett. g) e 34 cpv. 1 lett. a), b) LT) con lo sgravio lineare concernente l'imposta sul reddito delle persone fisiche voluto dagli iniziativaisti (nuovo art. 35a LT), ma pure per assicurare una continuità nel processo di tassazione evitando in tal modo di dover rifare delle tassazioni qualora l'iniziativa, per effetto di eventuali ricorsi, fosse stata approvata dopo il 2001, cioè quando le due citate misure del II° pacchetto fiscale avrebbero già esplicito il loro effetto.

4.3 Le proposte del Consiglio di Stato (messaggio no. 5016)

Con il messaggio oggetto del presente rapporto il Consiglio di Stato ha riproposto, con un adeguamento dei relativi importi delle deduzioni, le misure a favore delle famiglie e del ceto medio (aumento della deduzione per figli e per persone bisognose a carico, come pure della deduzione per oneri assicurativi) già adottate dal Gran Consiglio il 30 novembre 1999 e decadute nella summenzionata votazione popolare.

Infatti, come sottolineato nel messaggio no. 5016, il voto popolare del 6 febbraio 2000, diversamente dal II° pacchetto fiscale, non ha risolto il problema della fiscalità delle famiglie e delle fasce di reddito più basse. La riduzione lineare del 5% va infatti maggiormente a beneficio dei redditi medio-alti (che però in Ticino sono più tassati che altrove), mentre le due misure del II° pacchetto fiscale andavano prevalentemente a beneficio delle famiglie e del ceto medio e medio-basso.

A partire dal periodo fiscale 2001/02, ricordata la precitata votazione popolare, le persone fisiche potranno beneficiare dello sconto lineare del 5% sull'imposta sul reddito. Questo sgravio è codificato nel nuovo art. 35a LT (art. 35bis nel testo dell'iniziativa popolare) che sarà in vigore a partire dal periodo fiscale 2001/02.

Il Consiglio di Stato ha quindi previsto, con riferimento al nuovo art. 35a LT (accolto in votazione popolare), di correggere le aliquote dell'art. 35 LT. Nel messaggio in oggetto si spiega infatti che per ragioni di sistematica legislativa e di chiarezza – in ordine all'applicazione delle aliquote e all'utilizzazione pratica delle stesse ai fini del calcolo del relativo onere d'imposta – la riduzione lineare del 5% è stata integrata direttamente nei capoversi 1 e 2 del vigente art. 35 LT, operazione formale che comporta la modifica delle due scale delle aliquote e la conseguente abrogazione dell'art. 35a LT.

In relazione alla surriferita votazione popolare il Consiglio di Stato ha proposto di introdurre una norma transitoria che confermi che la riduzione lineare del 5% è applicata, a partire dal periodo fiscale 2001/02, anche comunemente.

Consiglio di Stato e maggioranza del Parlamento si erano però posti l'obiettivo di salvaguardare il reddito disponibile delle economie domestiche e in particolare delle famiglie con prole, che hanno dovuto subire più di altre gli effetti della crisi economica e di assicurare un miglior coordinamento della fiscalità e della socialità", mediante deduzioni che interessano i figli e le persone bisognose a carico (art. 34 cpv. 1 lett. a), b) e gli oneri assicurativi (art. 32 cpv. 1 lett. g).

4.3.1 Aumento della deduzione per figli e per persone bisognose a carico

Si propone pertanto un aumento della deduzione per figli e persone bisognose a carico di fr. 1'800.--, importo che avvicina il limite inferiore di reddito per figli considerato dalla legislazione sociale. Questa misura vuole salvaguardare il reddito disponibile delle economie domestiche e in particolare delle famiglie con figli, che hanno subito più di altre gli effetti della crisi economica. Si tratta inoltre di operare verso un miglior coordinamento della fiscalità e della socialità. Con l'aumento proposto, l'ammontare della deduzione per figli raggiunge il costo effettivo del figlio riconosciuto in base al sistema delle prestazioni complementari dell'AVS, adottato dal Cantone nella legge sugli assegni di famiglia. Altrimenti detto nel diritto fiscale le deduzioni tengono conto della situazione personale del singolo contribuente per definirne la sua capacità economica, e i genitori che provvedono al sostentamento dei figli hanno, a parità di reddito, una capacità contributiva inferiore a quella di contribuenti senza figli.

Rispetto all'analogia proposta contenuta nel messaggio del 23 ottobre 1998 (no. 4802) che accompagnava le misure del II° pacchetto fiscale poi adottate dal Parlamento cantonale la deduzione per figli e persone bisognose a carico è superiore di fr. 400.--: ciò è dovuto all'esigenza di maggiormente avvicinare l'ammontare di questa deduzione al limite di reddito per il primo e secondo figlio ai fini della determinazione dell'assegno integrativo e di prima infanzia in base alla legislazione cantonale sugli assegni di famiglia. Tale limite di reddito ammonta attualmente a 7'830.-- franchi ma sarà verosimilmente fissato a circa 8'000.-- franchi a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Giova ricordare, infine, che il Consiglio federale il 2 ottobre 2000 ha annunciato che, nell'ambito della revisione dell'imposizione delle coppie e della famiglia, la deduzione per figli a carico sarà portata dagli attuali fr. 5'100.-- per figlio a fr. 9'000.--. Il messaggio alle Camere sarà presentato nel prossimo mese di dicembre. Il Cantone ha quindi anticipato, per questo aspetto, l'indirizzo che anche la Confederazione intende seguire.

4.3.2 Aumento delle deduzione per oneri assicurativi

La modifica dell'art 32 cpv. 1 lett. g) LT riprende, adeguando l'ammontare della relativa deduzione, l'emendamento già adottato dal Gran Consiglio il 30 novembre 1999 (ma caduto a seguito della successiva votazione popolare del 6 febbraio 2000) secondo cui la deduzione per premi assicurativi era aumentata, da fr. 7'200.-- a fr. 8'000.--, per i coniugi e, da 3'600.-- a 4'000.-- franchi, per le persone sole.

Il Consiglio di Stato ora propone di aumentare questa deduzione di ulteriori 1'000.-- franchi per i coniugati e di ulteriori 500.-- franchi per le persone sole, tenuto conto della circostanza che, a partire dal 2001, l'art. 7 cpv. 1 LAID impone ai cantoni di tassare al 100% le rendite del II. pilastro e non potrà quindi più essere applicato il nostro particolare regime di tassazione al 90% con una deduzione massima di 2'000.-- franchi previsto dal

vigente art. 304 LT. Questo aumento cumulato con lo sgravio delle aliquote (riduzione del 5%) determinerà – anche per la categoria dei pensionati e malgrado la decadenza dell'art. 304 LT – una diminuzione dell'onere fiscale.

4.3.3 Il limite concernente la deduzione per liberalità

La vigente LT, in riferimento alle liberalità a favore di persone giuridiche con sede in Svizzera, che sono esentate dalle imposte in virtù dell'art. 65 lett. f) LT (poiché perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità), prevede una deduzione massima ammessa di fr. 5'000.-- ritenuto che la prestazione (deducibile) deve essere "singolarmente" di almeno 100.-- franchi. La giurisprudenza ha poi ammesso anche la deduzione di importi inferiori se destinati al medesimo ente e se raggiungono, complessivamente, l'importo di almeno 100.-- franchi.

La LIFD all'art. 33 cpv. 1 lett. i) stabilisce che le prestazioni volontarie possono essere dedotte fino a concorrenza del 10% dei proventi imponibili.

Il Consiglio di Stato propone a tal proposito di introdurre lo stesso limite di deduzione valido per l'imposta federale diretta e ciò per ragioni di uniformazione e di semplificazione con la LIFD e di tralasciare la nostra attuale specificazione secondo cui la prestazione (deducibile) deve essere "singolarmente" di almeno fr. 100.-- a favore della dicitura della LIFD che richiede che le prestazioni siano di almeno fr. 100.-- "durante l'anno fiscale", così che la deduzione sarà ammessa non appena la somma delle liberalità raggiunge, durante l'anno interessato, l'importo minimo di fr. 100.-- a prescindere dagli enti destinatari del singolo versamento (ritenuto ovviamente che siano tutti al beneficio dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 65 lett. f) LT).

4.3.4 Nuova limitazione delle deduzioni nel contesto del II° pilastro (riscatto di anni di contribuzione)

La nuova limitazione delle deduzioni nel contesto del II° pilastro (riscatto di anni di contribuzione) non richiede una esplicita modifica della vigente LT (art. 32 cpv. 1 lett. d).

Il nuovo art. 79a LPP, limita la possibilità di riscattare anni di contribuzioni nell'ambito della previdenza professionale del II° pilastro e influisce quindi sulla deduzione dei pagamenti (per riscatti di anni di contribuzione) ammessa dall'art. 32 cpv. 1 lett. d) LT. Il riscatto di anni di contribuzione sarà possibile unicamente fino a concorrenza di un importo massimo calcolato sulla base del limite superiore del salario coordinato stabilito dall'art. 8 cpv. 1 LPP (attualmente di 72'360.-- franchi) moltiplicato per il numero di anni dall'entrata nell'istituzione di previdenza fino al raggiungimento dell'età regolamentare di uscita. Questo limite non è tuttavia applicato nei riguardi del coniuge che – in caso di divorzio e secondo il nuovo art. 122 CC (in vigore dal 1° gennaio 2000) – cede la metà delle sue prestazioni di uscita (dalla previdenza) all'altro coniuge, il quale potrà infatti liberamente riacquistarle (e pertanto anche dedurle fiscalmente) fino a concorrenza delle prestazioni di cui disponeva prima del divorzio, e sempre che entrambi i coniugi non beneficino ancora della previdenza. Quando uno dei due coniugi beneficia già di prestazioni della previdenza non vi è infatti più libero passaggio per cui eventuali "prestazioni" non sono più da considerare di fonte previdenziale.

La nuova limitazione (art. 79a LPP) si applica a partire dal 1° gennaio 2001 e avrà effetto, per quanto riguarda la deduzione fiscale dei versamenti, a partire dal periodo fiscale 2003 (ad eccezione dei casi di inizio imponibilità nei periodi fiscali 2001 e 2002).

4.3.5 Imposta sulla sostanza

È proposto (art. 48 LT), nell'ambito degli sgravi mirati a favorire le famiglie, quale deduzione della sostanza netta per i coniugi viventi in comunione domestica fr. 60'000.-- e per ogni figlio minore al cui sostentamento il contribuente provvede fr. 30'000.-- annui, rispetto agli attuali fr. 30'000.-- rispettivamente fr. 20'000.-- (LT 1994).

4.3.6 Prestazioni in capitale della previdenza.

Per quanto attiene le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art 38 cpv. 2 LT), la vigente legge tributaria considera una tassazione separata con l'aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua pari a un quindicesimo dell'importo del versamento in capitale, ricordato che si parte dal presupposto che la rendita è percepita per quindici anni e considera quindi l'aspettativa di vita dopo il 65.mo anno di età.

Per i soli versamenti in capitale del II° pilastro è inoltre prevista l'applicazione delle aliquote dell'art. 306 LT se più favorevoli al contribuente.

Va detto che i casi di prepensionamento (prima dei 65 anni) sono oggi più frequenti e non si può neppure dimenticare la situazione delle donne (che accedono alla pensione a 62 anni), ne consegue che l'applicazione dell'aliquota basata su una rendita percepita per quindici anni non è più equa.

Il Consiglio di Stato propone ora la semplice applicazione dell'aliquota ordinaria delle rendite. Tenuto anche conto che il 31 dicembre 2000 scade la norma transitoria di cui all'art. 306 LT (per le prestazioni in capitale del II° pilastro che si riferiscono a rapporti di previdenza già esistenti il 31 dicembre 1986) questo cambiamento permette di meglio considerare la situazione dei prepensionamenti assicurando ai contribuenti interessati una tassazione più equa e maggiormente rispondente alla loro aspettativa di vita, come è già il caso giusta l'art. 37 LT per le liquidazioni in capitale riferite a prestazioni ricorrenti, ritenuta tuttavia l'applicazione di un'aliquota minima del 2%.

Per i casi di prepensionamento l'innovazione si traduce pertanto in uno sgravio mentre, per chi accede alla pensione al raggiungimento dei 65 anni di età la situazione rimane, dal profilo della tassazione, invariata. Questa considerazione fa ovviamente astrazione dalla regola dell'art. 306 LT (che decade) e che – a dipendenza dell'ammontare della prestazione in capitale – può essere più favorevole rispetto all'art. 38 cpv. 2 (nella sua versione attuale e futura).

Le prestazioni in capitale della previdenza continueranno comunque ad essere tassate separatamente (con un'imposta annua intera), senza considerare gli altri redditi imposti ordinariamente e le deduzioni previste dall'art. 34 LT.

5. ATTI PARLAMENTARI

5.1 Il valore locativo

5.1.1 *La mozione presentata da Gianluigi Piazzini e confirmatari 05.10.1998 “Stima della sostanza immobiliare – valore locativo – art. 20 cpv. 2 LT”*

In riferimento alle modalità di determinazione del valore locativo (art 20 cpv. 2 LT) il mozionante postula una modifica della LT intesa a stabilire che “il valore locativo, tenendo conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è pari al 60% delle pigioni di mercato”.

La proposta di modifica dell'art. 20 cpv. 2 LT accoglie sostanzialmente la mozione.

5.1.2 *L’iniziativa generica presentata da Erto Paglia e confirmatari 01.02.1999 “Per un’imposizione corretta del valore locativo (art. 20 LT)”*

L’iniziativa generica concerne il valore locativo e chiede una modifica dell’art. 20 LT nel senso che “il valore locativo è stabilito attorno al 70% fino ad un minimo del 60% del valore di mercato” e che “per la determinazione del valore locativo è possibile tener conto della stima ufficiale, in modo e a condizione che il risultato rispetti le precedenti percentuali”.

Con la modifica legislativa proposta allo stesso art. 20 cpv. 2 LT anche questa iniziativa può considerarsi accolta.

5.1.3 *L’iniziativa generica presentata da Rodolfo Pantani e Attilio Bignasca per il Gruppo della Lega dei ticinesi 01.02.1999 “Modifica della Legge tributaria riguardante il valore locativo sulle abitazioni primarie (calcolo del valore locativo in base al reddito lordo dei contribuenti interessati)”*

L’iniziativa generica chiede che il valore locativo sia calcolato in base al reddito lordo dei contribuenti interessati e propone, per le singole fasce di reddito lordo (dai 250'000.-- ai 45'000.-- franchi), l’applicazione di percentuali diversificate di riduzione del valore locativo. Il valore locativo dei contribuenti con un reddito lordo inferiore ai 45'000.-- franchi non dovrebbe per contro formare oggetto di tassazione.

A mente del Consiglio di Stato l’oggetto dell’iniziativa non è compatibile né con la LAID che prevede comunque l’obbligo di imporre, quale reddito, il valore locativo (art. 7 cpv. 1 LAID), né con il principio costituzionale della parità di trattamento. Conseguentemente l’iniziativa, oltre quanto previsto nella modifica all’art. 20 cpv. 2 LT, non può essere accolta.

5.1.4 *L’iniziativa elaborata presentata da Gianluigi Piazzini 01.02.1999 “Modifica dell’art. 20 cpv. 2 LT (introduzione di una riduzione del valore locativo per sottoutilizzazione)”*

L’iniziativa elaborata postula che l’art. 20 cpv. 2 LT sia integrato con il criterio “dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente”, ovvero di riconoscere nella LT la “sottoutilizzazione” prevista dall’art. 21 cpv. 2 LIFD. Visto però che questo criterio non è conosciuto dalla LAID i Cantoni rimangono liberi di legiferare come meglio ritengono.

Parlare di condizione della sottoutilizzazione (introdotta nella LIFD del 1995) significa ritenere fiscalmente situazioni, segnatamente quelle di coniugi o vedovi che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in abitazioni divenute troppo grandi, poiché rispondenti alle esigenze di una famiglia numerosa.

Il Consiglio di Stato ritiene quanto segue:

- ◆ la prova della sottoutilizzazione spetta al contribuente che ha la facoltà di chiedere, limitatamente all'imposta federale diretta, che il valore locativo sia proporzionalmente ridotto in riferimento ai locali non utilizzati;
- ◆ non è facile accertare l'effettiva non utilizzazione dei locali (spaziale e non temporale e solo per le residenze primarie);
- ◆ d'altra parte vanno pur considerate le maggiori esigenze dei contribuenti in situazione più agiata i quali hanno, normalmente, maggiori esigenze per quanto riguarda il loro alloggio e la disponibilità dei relativi spazi abitativi (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, pagina 93; sentenza CDT no. 80.95.000279 del 13.02.96 in re R. e M.C.);
- ◆ con la LT del 1994 Consiglio di Stato e Gran Consiglio avevano espressamente deciso di scostarsi dalla formulazione della LIFD privilegiando una soluzione che richiamasse, ai fini del calcolo del valore locativo, i principi costituzionali dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale, tralasciando il riferimento alla situazione particolare dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione al domicilio del contribuente;
- ◆ Vuolsi infine ricordare che i nuovi parametri di calcolo del valore locativo (mediamente tra il 60–70% del valore di mercato delle pigioni) e meglio come alla prospettata completazione dell'art. 20 cpv. 2 LT considerano sufficientemente anche un'eventuale "sottoutilizzazione" dell'abitazione primaria del contribuente.

Consiglio di Stato e Commissione tributaria propongono pertanto di non accogliere la richiesta dell'iniziativa. Sono altresì seriamente ipotizzabili in un prossimo futuro ulteriori adeguamenti alla LAID per quanto concerne l'attuale sistema di imposizione dell'abitazione primaria, con particolare riferimento al valore locativo, segnatamente la rinuncia all'imposizione del valore locativo.

5.1.5 La proposta del Consiglio di Stato in merito al reddito da sostanza immobiliare (art. 20 cpv.2 LT)

Il Consiglio di Stato propone di integrare il cpv. 2 con l'indicazione che il valore locativo è stabilito al 60–70% del valore di mercato delle pigioni e che, per il relativo calcolo, è possibile considerare, in modo adeguato, il valore della stima ufficiale.

La mozione del 5 ottobre 1998 dell'on. Gianluigi Piazzini e confirmatari e l'iniziativa generica del 1° febbraio 1999 dell'on. Erto Paglia e confirmatari hanno indotto il Consiglio di Stato a proporre una modifica della vigente LT. Entrambi riguardano l'imposizione del valore locativo. Il Consiglio di Stato propone di ancorare direttamente nella LT (art. 20 cpv. 2), tenuto conto della più recente giurisprudenza del Tribunale federale e compatibilmente con il diritto dell'armonizzazione, il principio secondo cui il valore locativo è pari al 60–70% del valore di mercato delle pigioni e la possibilità di far capo al valore ufficiale della stima immobiliare per il calcolo del relativo reddito oggetto di imposta.

Già attualmente gli uffici di tassazione, per quanto attiene la determinazione del valore locativo, con le percentuali di conversione del valore ufficiale di stima (differenziate a seconda della vetustà dei valori delle revisioni generali), si raggiunge un valore locativo, imponibile quale reddito, che si situa attorno al 60–70% del valore medio di mercato delle pigioni. Il previsto margine di riduzione rispetto alle pigioni di mercato (mediamente il 30%) è compatibile con la più recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 124 I 145 e 125 I 65) in materia di parità di trattamento secondo cui il valore locativo non può in

alcun caso essere inferiore al 60% del valore di mercato delle pigioni (cfr. rapporto del 19 maggio 1999 no. 4889 del Consiglio di Stato sulla mozione del 5 ottobre 1998 presentata dagli on. Gianluigi Piazzini e confirmatari che chiede una modifica dell'art. 20 cpv. 2 della Legge tributaria riguardante il valore locativo). A mente del Consiglio di Stato la prevista modifica legislativa non pone alcun problema dal profilo della compatibilità con il diritto dell'armonizzazione limitandosi la LAID a prevedere unicamente l'imposizione del reddito o del vantaggio economico che deriva al contribuente dall'uso in proprio dei beni immobili di sua proprietà o di quelli che ha in godimento (art. 7 cpv. 1 LAID).

La soluzione che prospetta il Consiglio di Stato nel messaggio potrebbe tuttavia, a termine (nel 2003), essere suscettibile di ulteriori cambiamenti in considerazione delle modifiche che la Confederazione ha già prospettato al riguardo del sistema di imposizione dell'abitazione propria e del valore locativo in particolare. Con riferimento alla consultazione del 10 maggio 2000 del Dipartimento federale delle finanze "sull'avanzamento relativo al rapporto della Commissione valore locativo/cambiamento di sistema (KES)" è infatti ipotizzabile la rinuncia all'imposizione del valore locativo combinata con l'abolizione o la riduzione dell'attuale possibilità di dedurre gli interessi passivi estesa, eventualmente, anche alle spese di manutenzione degli immobili. Qualora queste proposte – sulle quali il Consiglio di Stato si è pronunciato in modo critico suggerendo anche una propria variante di soluzione alternativa (cfr. risposta del 17 luglio 2000 all'Amministrazione federale delle contribuzioni) – dovessero concretizzarsi in una modifica della LAID, i cantoni saranno obbligati a tenerne conto e la LT dovrà essere di conseguenza nuovamente modificata.

5.2 Reddito da sostanza mobiliare

5.2.1 *L'iniziativa elaborata presentata da Oviedo Marzorini 06.02.1995 concernente la "parziale modifica dell'art. 19 cpv. 1 LT"*

L'iniziativa elaborata presentata postula la riduzione, analogamente all'art. 20 cpv. 1 lett. a) LIFD, da dieci a cinque anni del termine di durata contrattuale che fa stato a livello cantonale ai fini del riconoscimento dell'esenzione fiscale delle prestazioni che derivano dalle assicurazioni riscattabili di capitale finanziate con un premio unico.

5.2.2 *La proposta del Consiglio di Stato*

Il Consiglio di Stato propone, accogliendo pertanto l'iniziativa, la modifica dell'art. 19 cpv. 1 lett. a) LT nel senso che il nuovo termine di durata contrattuale è stato stabilito in "almeno cinque anni" conformemente all'art. 7 cpv. 1ter LAID.

5.2.2.1 art. 19 cpv. 1 lett. a)

Ai sensi dell'art. 7 cpv. 1ter LAID, dell'art. 20 cpv. 1 lett. a) della LIFD e dell'art. 78a LAID, per i contratti assicurativi conclusi a partire dal 1° gennaio 1999, le prestazioni delle assicurazioni a premio unico possono beneficiare dell'esenzione fiscale unicamente se il pagamento della prestazione assicurativa avviene a partire dal momento in cui il beneficiario ha compiuto i 60 anni, sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato stipulato prima del compimento dei 66 anni di età, unicamente per i contratti assicurativi conclusi a partire dal 1° gennaio 1999 (art. 78a LAID).

Premesso quanto sopra la LT deve quindi essere modificata. Attualmente la LT prevede il beneficio dell'esenzione fiscale per chi ha compiuto i 60 anni di età e riceve una prestazione assicurativa basata su un rapporto contrattuale che è durato almeno dieci anni, e non si prevede alcun limite massimo di età entro il quale il beneficiario deve aver stipulato l'assicurazione a premio unico.

Il Consiglio di Stato vuole comunque salvaguardare i diritti acquisiti, altrimenti detto per le prestazioni erogate in regime di nuova LT (2001), basate su un contratto assicurativo stipulato entro il 31 dicembre 1998, ai fini dell'esenzione fiscale, non farà stato il limite dei 66 anni a condizione tuttavia che, al momento in cui il beneficiario ha concluso (prima del 1° gennaio 1999) il premio unico, non era al beneficio dell'AVS e svolgeva quindi ancora un'attività lavorativa. Trattasi di fattispecie nelle quali la rendita AVS è differita di 5 anni al massimo (dai 62, rispettivamente 65 anni di età ai 67, rispettivamente 70 anni) in applicazione dell'art. 39 LAVS. Dette polizze sono riconosciute privilegiate in base al vigente diritto e lo saranno anche in regime di nuova LT (2001).

La proposta di modifica comporta quindi la completazione degli elementi, che fanno stato ai fini dell'esenzione fiscale delle prestazioni assicurative, con le condizioni temporali di durata contrattuale e di età del beneficiario.

5.2.2.2 art. 19 cpv. 1 lett. c)

Il Consiglio di Stato propone una seconda modifica che si riferisce alla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (art. 7 cpv. 1bis LAID). Trattasi dei casi di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali e alla cooperativa che li ha emessi, cioè l'acquisto di azioni proprie in riferimento al quale la LAID definisce ora il momento determinante nel quale il reddito è da considerare realizzato e quindi da imporre.

Secondo la soluzione prevista dalla legge federale il Consiglio di Stato considera, quale momento determinante per la tassazione dell'eccedenza di liquidazione, l'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (medesima regola anche per l'imposta federale diretta art. 20 cpv. 1 lett. c) LIFD.

La modifica della LT riguarda quindi il momento determinante per la tassazione dell'acquisto di azioni proprie riprendendo le corrispondenti lettere del cpv. 1 dell'art. 20 LIFD.

5.3 Deduzione per le spese occasionate dalla custodia dei figli

Le seguenti tre iniziative postulano l'introduzione nella LT (art. 34) di una nuova deduzione che consideri le spese occasionate dalla custodia dei figli in quelle famiglie (comprese le monoparentali) i cui genitori lavorano:

- ◆ Maddalena Ermotti-Lepori e confirmatari 10 marzo 1997 iniziativa generica "Per il riconoscimento, nella legislazione tributaria, dei costi causati dalla custodia dei bambini dovuti all'esercizio di una professione da parte dei genitori (genitori che lavorano entrambi fuori casa oppure famiglia monoparentale in cui il genitore affidatario lavora fuori casa)"
- ◆ Laura Sadis 10 marzo 1997 iniziativa generica "Per l'introduzione di una deduzione sociale nella legge tributaria"

- ◆ Lorenza Hofmann e Raoul Ghisletta 10 marzo 1997 iniziativa elaborata “Per una modifica della legge tributaria che riconosca quale deduzione sociale le spese indispensabili per la cura dei bambini”

Il Gran Consiglio ha accettato nella seduta del 20 aprile 1998, compatibilmente con la legislazione federale, le due iniziative generiche, mentre l’iniziativa elaborata è ancora pendente.

Questa Commissione nel rapporto di data 28 novembre 1997 ha sottoscritto il principio di una norma che preveda la possibilità di dedurre i costi di cura dei figli, famigliari invalidi e anziani non autosufficienti, a cui il contribuente non può provvedere durante le ore lavorative, non come deduzione necessaria per il conseguimento di un reddito, ma come deduzione sociale, sul modello della deduzione per figli di cui all’art. 34 cpv. 1 lett. a) LT.

La Commissione federale di esperti, incaricata di esaminare il sistema di imposizione della famiglia, nel suo rapporto del 1998, ha proposto l’introduzione di una nuova deduzione organica (deduzione annua massima di 4'000.-- franchi per ogni figlio fino al 16° anno di età) nelle LAID (art. 9) e LIFD (art. 33) da ammettere solo nei casi in cui la custodia dei figli comporta, per i genitori che lavorano, spese effettive e documentate. Deduzione che considera non solo i costi per la permanenza dei figli in particolari istituti (culle, scuole diurne, ecc.), ma anche quelli occasionati dalla custodia (a casa) da parte di terze persone (anche parenti) a condizione tuttavia che queste persone siano retribuite e che le indennità da loro percepite siano normalmente assoggettate all’imposta sul reddito (cfr. Bericht der Expertenkommission zur Überprüfung des schweizerischen Systems der Familienbesteuerung (Kommission Familienbesteuerung) al Dipartimento federale delle finanze, Berna 1998, pag. 48 e seg.).

Questa proposta del Gruppo di esperti è stata nel frattempo ripresa dal progetto di riforma dell’imposizione delle coppie e della famiglia che il Dipartimento federale delle finanze ha posto in consultazione il 17 maggio 2000. Il Consiglio di Stato – rispondendo a questa consultazione – si è espresso a favore dell’introduzione di una deduzione organica delle spese per la custodia dei figli sia nella LIFD, sia nella LAID (cfr. risposta del Consiglio di Stato del 18 agosto 2000 all’Amministrazione federale delle contribuzioni). Con la modifica della LAID – che potrebbe verosimilmente intervenire per il 2003 – questa deduzione diventerebbe obbligatoria anche per i Cantoni.

Preso atto di quanto sopra, e delle conseguenti probabili modifiche legislative a livello federale, il Consiglio di Stato ha ritenuto di rinunciare, almeno per il momento, a proporre una modifica dell’art. 34 LT. Tenuto altresì conto delle modifiche proposte nel messaggio no. 5016, citate in questo rapporto al § 4. e del fatto che, nel caso di coniugi entrambi con attività lucrativa, l’art. 32 cpv. 2 della vigente LT già concede una deduzione di 4'400.-- franchi, quest’ultima deduzione (perlomeno nel caso di coppie con figli) e l’aumento di quella per figli realizzano le richieste oggetto delle precitate iniziative parlamentari. La maggioranza della Commissione condivide questa scelta del Consiglio di Stato in attesa dei cambiamenti legislativi che interverranno a livello federale e che permetteranno di considerare in modo più specifico la situazione dei coniugi e delle famiglie monoparentali che, a causa della loro attività professionale, sono confrontati con la necessità di affidare in custodia i figli.

5.4 Sgravi mirati a beneficio delle famiglie

5.4.1 *L'iniziativa elaborata presentata da Fulvio Pezzati, Attilio Bignasca e confirmatari di data 29 febbraio 2000 "Per una fiscalità più favorevole alle famiglie"*

L'iniziativa elaborata chiede vengano recuperati gli sgravi mirati a beneficio delle famiglie con figli e del ceto medio che erano contenuti nel secondo pacchetto fiscale e che l'accettazione delle iniziative popolari sugli sgravi lineari ha fatto decadere, con diverse modalità, e meglio:

- ◆ deduzione per figli:
 - equiparare la deduzione per figli e persone bisognose a carico all'importo massimo riconosciuto quale fabbisogno vitale nell'ambito delle prestazioni complementari AVS/AI (attualmente 8'630.-- franchi) e
 - adeguare automaticamente tale importo alle modifiche decise dalla Confederazione.

- ◆ deduzione per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio:
 - suddividere la deduzione in una quota base di 6'000.-- franchi per i coniugi e di fr. 3'000.-- per gli altri contribuenti e in un supplemento di 1'000.-- franchi per figlio a carico.

Consiglio di Stato e Commissione tributaria vogliono sottolineare il fatto che l'iniziativa peggiorerebbe la situazione dei contribuenti senza figli rispetto alla situazione attuale, poiché le deduzioni sarebbero in questo caso inferiori (coniugi: attualmente 7'400.-- franchi; con la proposta dell'iniziativa 6'000.-- franchi; persone sole: attualmente 3'700.-- franchi; con la proposta dell'iniziativa 3'000.-- franchi).

Infine vuoi ricordare che quanto proposto con il messaggio no. 5016 (deduzione per figli a carico fr. 8'000.--) è praticamente pari all'importo minimo del costo per figlio che sarà riconosciuto dalle prestazioni complementari AVS/AI a partire dal 2001 e a quello previsto dalla legge sugli assegni familiari e dalla nuova Laps.

Le proposte del messaggio no. 5016, per le deduzioni concernenti gli oneri assicurativi e interessi, sono più favorevoli e considerano i maggiori oneri cui devono fare fronte anche i contribuenti senza figli.

La maggioranza della Commissione tributaria ritiene che, nella sostanza, le proposte degli iniziativaisti devono essere considerate accolte.

6. ULTERIORI MODIFICHE FORMALI ALLA LT

6.1 Art. 5 cpv. 3 e 62 cpv. 3 e 4 LT

Si tratta di introdurre la possibilità di compensare, con gli utili della sede svizzera, eventuali perdite subite da uno stabilimento estero di imprese di persone (persone fisiche) o di persone giuridiche con sede nel Cantone, facoltà già riconosciuta, dal 1995, dalla LIFD (art. 6 cpv. 3 e 52 cpv. 3) ora estesa anche all'imposta cantonale.

Nell'attuale LT un'impresa (di persone) svizzera non poteva compensare le perdite di un suo stabilimento all'estero con gli utili realizzati in Svizzera. Con la modifica proposta lo potrà a condizione che queste perdite non siano già considerate all'estero. Se nei sette anni successivi, lo stabilimento estero consegue utili, gli utili in Svizzera precedentemente compensati con le perdite estere potranno essere recuperati e la precedente perdita subita all'estero sarà quindi considerata unicamente ai fini dell'aliquota d'imposta. Mentre se nei sette anni successivi la compensazione all'estero non è invece possibile (per mancanza di utili all'estero o perché il diritto estero non prevede questa possibilità), la compensazione con gli utili conseguiti dalla sede svizzera diventa definitiva.

I casi di imprese di persone che hanno stabilimenti di impresa all'estero sono rari. La modifica proposta risponde a ragioni di uniformità con il diritto federale in materia di imposte dirette, e con la medesima disposizione che disciplina le perdite estere delle persone giuridiche (art. 62 cpv. 3).

6.2 Art. 9 cpv. 2 LT - Modalità di imposizione delle comunioni ereditarie e delle società di persone

Trattasi di modifica redazionale senza cambiamento della prassi attuale (errore della LT 1994). A mente del Consiglio di Stato "le comunioni ereditarie e le comproprietà sono tassate come contribuenti a sé stanti (con la conseguenza che, eccezionalmente, gli elementi di reddito e di sostanza non sono imposti nella partita fiscale dei singoli partecipanti) unicamente quando le loro quote non superano i 2'000.-- franchi di reddito netto annuo e i 50'000.-- franchi di sostanza netta. I limiti entro i quali la comunione ereditaria o la comproprietà non è, ai fini della tassazione, sciolta sono pertanto da applicare cumulativamente e non alternativamente come previsto nell'attuale (errata) formulazione dell'art. 9 cpv. 2."

6.3 Art. 23 lett. c), f), i) LT

Viene qui corretta un'incongruenza (della lett. c) con le disposizioni federali in materia di previdenza professionale. La previdenza professionale (II° pilastro, disposizioni federali sul libero passaggio) ritiene possibile il trasferimento della prestazione d'uscita su una polizza o su un conto di libero passaggio solo se l'assicurato non entra in un nuovo istituto di previdenza, e questo può avvenire se:

- l'assicurato non ha in Svizzera nessun nuovo datore di lavoro,
- se inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria oppure
- se lascia definitivamente la Svizzera o
- se il salario assoggettato a contribuzione AVS è inferiore al salario annuo minimo secondo la LPP e non è assicurato.

Nel caso di pagamento in contanti della prestazione di uscita da parte di un istituto di previdenza o di libero passaggio la protezione (previdenziale) è tuttavia interrotta e la somma ricevuta in contanti non può più essere successivamente versata su un conto di

libero passaggio (nuovo o esistente) o su una polizza di libero passaggio. Un riutilizzo dell'importo ricevuto in contanti per l'acquisto di una polizza di libero passaggio non è quindi ammesso (cfr. Circolare dell'amministrazione federale delle contribuzioni del 4 maggio 1995 n° 22 concernente il libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).

Il Consiglio di Stato propone la seguente modifica: "o li impieghi per acquistare una polizza di libero passaggio" trattandosi di una possibilità non ammessa dal diritto federale in materia di previdenza professionale e di libero passaggio.

Art. 23 lett. f): preso atto della nuova Legge federale sul servizio civile sostitutivo del 6 ottobre 1995 (LSC) e del conseguente adattamento dell'art. 7 cpv. 4 lett. h) LAID in vigore dal 1° ottobre 1996 quanto ricevuto a titolo di importo per le piccole spese personali corrispondente al soldo di un soldato è esente da imposte.

Art. 23 lett. i): preso atto della nuova Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG) del 18 dicembre 1998 e del conseguente adattamento dell'art. 7 cpv. 4 lett. l) LAID e art. 24 lett. i) LIFD i guadagni da giochi d'azzardo non sono (più) imponibili. Sono considerati giochi d'azzardo quelli che "fatta una posta, prospettano la possibilità di una vincita in denaro o di un altro vantaggio pecuniario, dovuti esclusivamente o in modo preponderante al caso" (art. 3 cpv. 1 LCG). Oggi queste vincite (ad esempio il "jack-pot") sono invece oggetto dell'imposta sul reddito ai tre livelli istituzionali. La nuova esenzione riguarda unicamente le vincite nelle case da gioco svizzere, mentre tutte le altre vincite (comprese quelle da giochi d'azzardo in case da gioco situate all'estero) continuano invece ad essere normalmente imponibili.

6.4 Art. 35 cpv. 1 e 2 LT (art. 35a LT)

Si propone di integrare lo sconto lineare del 5% (adottato in votazione popolare il 6 febbraio 2000) nella scala delle aliquote dell'art. 35 LT e di quindi stralciare l'art. 35a LT che diventa superfluo.

6.5 Art. 276 cpv. 2 LT

Si precisa, con una norma transitoria, che lo sgravio lineare dell'imposta sul reddito (5%) vale anche in riferimento all'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche (per il periodo fiscale 2001/02 in deroga all'art. 276 cpv. 2 LT).

6.6 Art. 59 cpv. 2 LT - Imposizione delle persone giuridiche

Preso atto della modifica della Legge federale sui fondi di investimento e del conseguentemente adeguamento dell'art. 49 cpv. 2 LIFD si propone di sostituire il riferimento del cpv. 2 (invece dell'art. 31 cpv. 2 lett. a) della Legge federale del 1° luglio 1996 sui fondi di investimento l'art. 36 cpv. 2 lett. a) della Legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi di investimento), così da permettere una corrispondenza con la LIFD. Si tratta di un cambiamento formale che non introduce alcuna modifica per quanto riguarda il trattamento materiale dei fondi di investimento (con possesso fondiario diretto).

6.7 Art. 65a LT

Il nuovo disposto fa semplicemente riserva delle agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge cantonale sull'innovazione economica del 25 giugno 1997.

6.8 Art. 79 LT

Adeguamento dal 12% al 9% dell'aliquota dell'imposta sull'utile dei fondi di investimento con possesso fondiario diretto, preso atto dell'esito della votazione popolare del 6 febbraio 2000 concernente l'iniziativa popolare del 11 maggio 1998 "per una politica fiscale più vicina al popolo".

6.9 Art. 145 cpv. 2, 147 lett. d), 148 lett. d), 150 cpv. 2, 164 cpv. 1 lett. b) LT. Imposizione delle successioni e donazioni

Trattasi di modifiche formali, e meglio.

Il cpv. 2 dell'art 145 LT è stato modificato nel senso che è stato sostituito il termine "nudo proprietario" con quello di "debitore della prestazione", visto che il primo termine era usato impropriamente. Questa disposizione si riferisce infatti ai trasferimenti gravati da una prestazione annua gratuita in favore di terze persone (sotto forma di pensioni, rendite o altre prestazioni annue).

Gli art. 147 lett. d) e 148 lett. d) – nuovi – e la modifica dell'art. 150 cpv. 2 costituiranno la base legale per tassare le successioni o le donazioni che hanno per oggetto uno stabilimento di impresa situato nel Cantone. A tal proposito si ricorda che a livello internazionale questi trasferimenti (per successione o donazione) sono normalmente imponibili nel luogo dove è situato lo stabilimento di impresa, a condizione tuttavia che il rispettivo diritto interno preveda questa possibilità di imposizione.

Per quanto concerne l'abolizione dell'imposta di successione e di donazione tra discendenti e ascendenti in linea diretta, compresi gli adottivi (già introdotta a seguito dell'abrogazione dell'art. 163 LT) è necessario precisare, per motivi di chiarezza, che il termine di "nipoti" (previsto dall'art. 164 cpv. 1 lett. b) cifra 2) è riferito unicamente ai figli di fratelli o sorelle (in quanto discendenti in linea collaterale) e non invece (anche) ai figli dei figli (più correttamente gli abiatici che, nel linguaggio corrente, sono tuttavia anche chiamati nipoti) poiché sono discendenti in linea diretta e rientrano quindi nei gradi di parentela in relazione ai quali l'imposta di successione e di donazione è stata abolita. La medesima precisazione si rende necessaria anche in riferimento al termine di "pronipoti" della cifra 3 del medesimo cpv. 1 lett. b) dell'art. 164 che è da intendere unicamente in riferimento ai figli dei figli di fratelli o sorelle.

Trattasi di modifica legislativa solo formale che non cambia la prassi attuale. Risulta infatti che gli abiatici (figli dei figli) e i pronipoti in linea diretta sono sempre stati tassati in applicazione dell'art. 163 LT (ora abrogato), mentre i nipoti (figli di fratelli e sorelle) e i pronipoti in linea collaterale (figli dei figli di fratelli o sorelle) sono sempre stati tassati e lo saranno ancora in applicazione dell'art. 164 LT.

6.10 Art. 227 cpv. 1 LT

Trattasi di un semplice adeguamento formale.

6.11 Art. 228 cpv. 3 LT

Si prevede la possibilità, per il ricorrente, di ritirare un proprio ricorso alla Camera di diritto tributario.

6.12 Art. 232 e 233 LT

Si prevede l'estensione dei motivi di revisione ai casi in cui si verificano conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale e internazionale.

6.13 Nuovo art. 243a, art. 139 cpv. 2 lett. b), 164 cpv. 4 LT

È previsto il principio della rinuncia alla riscossione, rispettivamente al conteggio di importi minimi di imposta o di interesse sia esso remunerativo o di ritardo con l'introduzione di una delega al Consiglio di Stato che sarà chiamato a stabilire i relativi importi minimi nel Regolamento della LT.

6.14 Pensioni dell'impiego pubblico (art. 118 LT)

Il Consiglio di Stato propone di riformulare il cpv. 1 dell'art 118 LT riprendendo testualmente il corrispondente capoverso dell'art. 95 LIFD e la sua marginale. Il programma di stabilizzazione 1998 ha modificato anche gli articoli 35 cpv. 1 lett. f) LAID e 95 LIFD per tener conto del fatto che le prestazioni di previdenza, riferite ad un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico, possono essere costituite anche da versamenti in capitale (e non solo da rendite) si è inoltre stabilito che, per l'imposta federale diretta, le prestazioni in capitale sono imposte secondo l'art. 38 cpv. 2 LIFD (cfr. nuovo art. 95 cpv. 2 LIFD).

Il vigente art. 118 cpv. 2 LT già prevede che, per i versamenti in capitale, l'imposta è calcolata applicando l'art. 38. Il Consiglio di Stato propone di riprendere unicamente il cpv. 1 del nuovo art. 95 LIFD al solo scopo di stabilire una corrispondenza anche formale tra diritto federale e cantonale, con riferimento all'obiettivo di semplificazione che era già alla base della LT 1994 e qui confermato. Questa modifica di carattere redazionale non comporta alcun cambiamento dal profilo dell'imposizione di queste prestazioni, e, rispetto al nuovo art. 35 cpv. 1 lett. f) LAID, si prevede di riferire la sede dell'istituzione di previdenza al Cantone e non alla Svizzera (errore di traduzione nella LAID cfr. versioni in lingua tedesca e francese dell'art. 35 cpv. 1 lett. f) LAID).

7. PROPOSTE VALUTATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione tributaria ha esaminato, nel corso dei suoi lavori, i seguenti emendamenti, esposti in seguito in ordine di numerazione.

7.1 Art. 20. cpv. 2 LT - Reddito della sostanza immobiliare

7.1.1 L'emendamento

All'art. 20 cpv. 2 LT la Commissione tributaria ha esaminato e discusso due emendamenti: il primo consisteva nel togliere la forchetta prevista nel messaggio del Consiglio di Stato "... è stabilito al 60–70 per cento del valore di mercato delle pigioni" con la sola indicazione "... al 70 per cento ...", mentre il secondo consisteva nel togliere il riferimento "tenuto conto della promozione dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale".

7.1.2 Le motivazioni a sostegno dell'emendamento

A mente di chi ha proposto questo emendamento la proposta di articolo del messaggio pone tre ordini di problemi: il primo riguardante il riferimento al principio costituzionale dell'accesso alla proprietà che nulla avrebbe a che vedere con il valore locativo, il secondo concernente la forchetta (60-70%) per il calcolo del valore locativo ovvero un più preciso riferimento al solo 70% dello stesso valore e, da ultimo, il terzo, i valori di riferimento al prezzo di mercato delle pigioni, in considerazione del fatto che non esistono valori delle pigioni di mercato ai quali è possibile far capo ai fini del calcolo del valore locativo.

Occorre aggiungere che l'emendamento fa seguito anche alle osservazioni critiche che la Federazione della Svizzera italiana dell'Associazione Svizzera Inquilini ha formulato alla Commissione tributaria con lettera del 7 settembre 2000 al riguardo delle proposte del messaggio governativo per quanto concerne sia il valore locativo, sia l'adeguamento verso il basso delle aliquote dell'imposta sugli utili immobiliari.

7.1.3 Le motivazioni della maggioranza della Commissione

Il Consiglio di Stato, rispondendo alla mozione 5 ottobre 1998 presentata dall'on. Gianluigi Piazzini con il messaggio no. 4889 di data 19 maggio 1999, ha ampiamente esposto i motivi che stanno alla base della modifica legislativa oggetto del messaggio governativo (no. 5016). Va rilevato in particolare che il riferimento al principio costituzionale che favorisce l'accesso alla proprietà è da mettere in relazione alla circostanza che oggetto di tassazione è un valore che si situa mediamente al 70% circa delle pigioni di mercato e, in questi termini, è anche da intendere la forchetta prevista dal nuovo art. 20 cpv. 2 LT. Questa forchetta è anche in sintonia con la più recente giurisprudenza del Tribunale federale che stabilisce nel 60% il limite inferiore di imposizione oltre al quale vi sarebbe una violazione del principio costituzionale di parità di trattamento. La circostanza poi che, per il calcolo del valore locativo, la modifica legislativa non fa riferimento ai valori delle pigioni, ma al valore ufficiale di stima è dovuta al fatto che non esistono oggi dati statistici ufficiali sul valore delle pigioni. La proposta del Consiglio di Stato non fa altro che semplicemente codificare le attuali applicazioni per il calcolo del valore locativo tassabile. È pertanto bene sottolineare che la modifica legislativa non comporterà – a livello pratico – alcun cambiamento del reddito tassato come valore locativo (nei periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della LT 2001). Come rilevato dal Consiglio di Stato nel già menzionato messaggio (no. 4889) concernente la mozione Piazzini i valori locativi si situano infatti già attualmente mediamente tra il 60 e il 70% del valore delle pigioni di mercato.

Più particolarmente:

- "- per le stime entrate in vigore dopo il 1990 (alle quali è applicata un'aliquota di calcolo del valore locativo del 6.25% sul valore di stima ridotto all'80%, rispettivamente del 5% sul valore di stima pieno), il valore locativo tassato corrisponde mediamente al 63.69% del valore medio delle pigioni di mercato;
- per le stime entrate in vigore tra il 1986 e il 1989 (alle quali è applicata un'aliquota di calcolo del valore locativo del 6.5%), il valore locativo tassato corrisponde mediamente al 60.31% del valore medio delle pigioni di mercato;
- per le stime antecedenti il 1985 (alle quali è applicata un'aliquota di calcolo del valore locativo del 7.25%), il valore locativo tassato corrisponde mediamente al 63.45% del valore medio delle pigioni di mercato."

7.1.4 Le decisioni

La Commissione tributaria ha deciso a maggioranza di respingere i precitati emendamenti, approvando nel contempo l'art 20 cpv. 2 LT proposto nel disegno di legge.

7.2 Art. 32 cpv. 1 lett. g) LT - Deduzioni generali

7.2.1 Gli emendamenti

In riferimento all'art 32 cpv. 1 lett. g) LT, deduzioni per oneri assicurativi, la Commissione ha esaminato e discusso il seguente emendamento : "i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie *comprese le spese per cure dentarie in relazione a provvedimenti preventivi* e, in quanto non...." (in corsivo l'emendamento).

7.2.2 Gli argomenti a sostegno dell'emendamento

Questa proposta è motivata sia dalla circostanza che le persone sole e le famiglie che beneficiano del sussidio per i premi delle Casse malati non hanno la possibilità di completamente approfittare del nuovo limite di deduzione per oneri assicurativi (4'500.-- rispettivamente 9'000.-- franchi), sia dalla constatazione che, per l'imposta federale diretta e diversamente dall'imposta cantonale, le spese per cure dentarie preventive sono ammesse in deduzione. A mente dell'estensore dell'emendamento le circolari federale e cantonale concernenti la deduzione per spese di malattia, infortunio o invalidità divergono per quanto riguarda appunto la possibilità di ammettere i costi per gli interventi di carattere preventivo sui denti. Le spese per l'igiene dentaria sono ad esempio dedotte per l'imposta federale diretta non invece per quella cantonale. Egli non ritiene giustificata questa divergenza anche in considerazione del fatto che le Casse malati non partecipano, o partecipano in modo molto limitato e diseguale, alla copertura di questi costi, e chiede che il trattamento fiscale di questi costi nell'ambito della LT sia uniformato a quello praticato per l'imposta federale diretta lasciando aperta la questione se sia a questo riguardo necessaria una modifica della legge oppure solo della circolare cantonale. Si tratta di considerare a livello cantonale le spese per le cure dentarie preventive ritenuto che parecchie Casse malati non riconoscono queste spese (ad esempio gli interventi di ortodonzia e dell'igienista), e il riconoscimento di queste spese non dovrebbe comunque creare complicazioni supplementari poiché gli Uffici di tassazione devono già oggi verificare queste spese per accordare la deduzione ammessa nell'ambito dell'imposta federale diretta.

7.2.3 Gli approfondimenti della Commissione

Per quanto concerne la deduzione delle spese per cure dentarie vi è effettivamente un'applicazione diversa tra imposta federale diretta e imposta cantonale, applicazione diversa che trae riferimento dai materiali legislativi della LT 1994, in particolare dalle discussioni in Commissione tributaria che hanno chiaramente inteso limitare la deduzione per spese di malattia (comprese quelle dentarie) alle sole casistiche riconosciute come tali dalla legislazione in materia e dalle Casse malati. La precedente Commissione tributaria (nel rapporto che accompagnava la modifica legislativa del 1994) aveva esplicitamente escluso dalla deduzione per spese di malattia le casistiche non coperte dalla legislazione federale precisando anche che "ad esempio le cure dei denti non possono beneficiare di questa deduzione". La diversa applicazione cantonale e federale (benché riferita a disposizioni della LT e della LIFD identiche tra di loro) risulta chiaramente dalle relative circolari della Divisione delle contribuzioni e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, ed è stata ritenuta legittima anche dalla giurisprudenza della Camera di diritto tributario.

Si era, allora, trattato anche di adottare – su piano cantonale – una soluzione di tipo pratico che permettesse di gestire in modo semplice una deduzione molto particolare quale quella per le spese di malattia, infortunio o invalidità (che rientra più correttamente nell'ambito della lett. i) e non della lett. g) dell'art. 32 cpv. 1 LT). La finalità extra-fiscale di questa deduzione mette infatti il tassatore (che non è persona cognita in materia) nella condizione di dover ogni volta accertare se una determinata fattispecie rientra in quelle che possono o meno essere considerate di malattia, infortunio o invalidità. Verifica questa che è, dalla circolare cantonale, resa più agevole poiché la deduzione è data unicamente in riferimento ai casi riconosciuti dalle casse malati o dagli istituti assicurativi.

7.2.4 Le decisioni della Commissione

La Commissione tributaria ha approvato l'art. 32 cpv. 1 lett. g) come da messaggio del Consiglio di Stato. La maggioranza della Commissione ha infine accolto il principio di applicare, anche a livello cantonale, la prassi valida per l'imposta federale diretta (con riferimento alla relativa circolare n. 16 dell'AFC) per la deduzione delle spese per le cure dentarie in relazione a provvedimenti preventivi, rinunciando ad una precisazione in questo senso all'art. 32 cpv. 1 lett. i) LT, invitando nel contempo la Divisione delle contribuzioni ad adeguare la propria prassi modificando la circolare cantonale concernente la deduzione per spese di malattia.

7.3 Art. 32 cpv. 1 lett. h) LT - Misure a favore del sostegno a enti di pubblica utilità

7.3.1 Gli emendamenti

Gli emendamenti proposti alla Commissione tributaria concernono l'art. 32 cpv. 1 lett. h) e 68 cpv. 1 lett. c) LT nel senso di mantenere il testo attualmente in vigore per quanto riguarda la deduzione delle liberalità (da parte di persone fisiche e giuridiche) a persone giuridiche con sede in Svizzera esenti per scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità.

7.3.2 Gli argomenti a sostegno degli emendamenti

L'introduzione del nuovo limite di deduzione per le liberalità (10% del reddito imponibile) favorisce eccessivamente i contribuenti con importanti redditi. Preso atto dell'elenco degli enti beneficiari di queste liberalità si è proposto di mantenere l'attuale limite di deduzione di 5'000.-- franchi correggendo tuttavia la regola, particolare della vigente LT, secondo cui

– per le persone fisiche – la liberalità deducibile deve essere “singolarmente” di almeno 100.-- franchi. Per le medesime considerazioni anche l’art. 68 lett. c) LT, che interessa le liberalità fatte da persone giuridiche, deve rimanere invariato (limite di deduzione 5'000.-- franchi e non il 10% dei proventi imponibili). La proposta mette quindi in discussione unicamente il riferimento ad una percentuale di reddito (10%) deducibile come liberalità.

7.3.3 Gli approfondimenti della Commissione

La Commissione tributaria si è anzitutto chiesta per quale motivo la proposta di modifica dell’art. 32 cpv. 1 lett. h) LT non riprende testualmente il corrispondente art. 33 cpv. 1 lett. i) LIFD. Quest’ultimo disposto riferisce infatti la deduzione al “10% dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli art. 26 a 33” mentre la proposta di modifica della LT limita più semplicemente la deduzione al “10% del reddito imponibile”. La differenza tra LT e LIFD non è dovuta a particolari motivi considerato anche che, come risulta dal messaggio del Consiglio di Stato (cfr. pag. 40), l’esecutivo intende applicare la medesima deduzione valida nel contesto dell’imposta federale diretta.

La Divisione delle contribuzioni ha spiegato che per chiarezza e per evitare eventuali divergenze di interpretazione appare preferibile adottare la medesima formulazione del corrispondente art. 33 cpv. 1 lett. i) LIFD. Questo anche con riferimento al principio secondo cui, nel limite del possibile, la LT riprende testualmente i corrispondenti articoli della LIFD. L’art. 33 cpv. 1 lett. h) LT dovrebbe quindi essere, dalla Commissione, così emendato:

h) le prestazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 65 lett. f), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100.-- franchi e non superino complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 25 a 33”.

La numerazione degli articoli della LT cambia rispetto a quella della LIFD per cui gli articoli di riferimento (nella LT) non sono quelli “da 26 a 33”, ma quelli da “25 a 33”. Il reddito imponibile di riferimento ai fini della deduzione delle liberalità è infatti, in ambedue le leggi, quello che risulta prima delle deduzioni sociali (degli art. 34 LT e 35 LIFD).

Aggiungasi che la medesima differenza rilevata nell’emendamento risulta, per quanto riguarda la deduzione per spese di malattia, anche tra l’art. 33 cpv. 1 lett. h) LIFD e il corrispondente art. 32 cpv. 1 lett. i) LT. La Divisione delle contribuzioni ha quindi posto il problema se – per le stesse ragioni di chiarezza e di uniformità tra le due leggi – non sia il caso di proporre anche la modifica di quest’ultimo disposto della LT (benché non sia oggetto di cambiamento nell’ambito del messaggio governativo). Il nuovo art. 32 cpv. 1 lett. i) dovrebbe essere così formulato:

i) le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 25 a 33.

Quanto al limite di questa deduzione (se in percentuale dei proventi imponibili oppure in un importo fisso) la maggioranza della Commissione ritiene di condividere la scelta del messaggio di privilegiare la deduzione in percentuale (10%) dei proventi imponibili poiché – oltre ad incentivare le elargizioni a favore degli enti che svolgono compiti e funzioni di pubblica utilità – ristabilisce una corrispondenza tra LT e LIFD e semplifica, in definitiva, anche il lavoro di tassazione.

7.3.4 Le decisioni della Commissione

La Commissione tributaria ha quindi deciso a maggioranza di respingere l'emendamento, e ha emendato le lettere h) (nella versione del disegno di legge) e i) (nella versione della LT 1994) dell'art. 32 cpv. 1 LT sostituendo, in ambedue le lettere come proposto dalla Divisione delle contribuzioni, la dicitura "del reddito imponibile" con quella "dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 25 a 33".

Vuolsi infine ricordare che l'iniziativa parlamentare elaborata di data 16 agosto 2000 presentata dall'on. Adobati riguardante la deduzione per liberalità, a seguito della modifica dell'art. 32 cpv. 1 lett. h) LT, può considerarsi accolta, e l'iniziativista, con le precitate modifiche, ha ritenuto evaso il suo atto parlamentare.

7.4 Art. 34 cpv. 1 lett. a), b) LT - Lo sconto d'imposta

7.4.1 Gli emendamenti

La Commissione ha esaminato e discusso i seguenti emendamenti riguardanti l'art. 34 cpv. 1 lett. a) e b) e cpv. 3 LT (in corsivo le proposte di emendamento):

- Per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 25 anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, *uno sconto d'imposta di fr. 880.--.*
- Per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente *provvede uno sconto d'imposta di fr. 880.--.*
- *b. bis nuovo. Per determinare i limiti per l'ottenimento di sussidi e contributi secondo le leggi specifiche dal reddito imponibile per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 25mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e per ogni persona incapace di esercitare attività lucrativa al cui sostentamento provvede dall'imponibile viene dedotto un importo di 8'000.-- franchi.*
- *cpv. 3: Per la custodia dei figli durante gli orari di lavoro del contribuente è ammessa una deduzione per ogni figlio fino al 16° anno di età. Nel caso di coniugi la deduzione è ammessa se entrambi lavorano. La deduzione per ogni figlio è di 5'000.-- franchi fino a un reddito, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 33, di 40'000.-- franchi; oltre questo reddito la deduzione si riduce di 1'000.-- franchi per ogni 5'000.-- franchi di reddito supplementare. In caso di percezione di sussidi di assistenza (art. 23 lett. d) e/o di prestazioni complementari (art. 23 lett. h), questi ultimi sono computati in diminuzione della deduzione.*

7.4.2 Gli argomenti a sostegno degli emendamenti

L'emendamento alle lett. a) e b) (e b bis) riprende la proposta – già discussa nell'ambito del II° pacchetto fiscale – di concedere la deduzione per figli e persone bisognose a carico dall'imposta e non dall'imponibile. L'unica differenza è data dall'ammontare dello sconto di imposta che è stato portato a 880.-- franchi che – secondo i calcoli operati dalla Divisione delle contribuzioni – corrisponde agli 8'000.-- franchi di deduzione dal reddito proposti nel messaggio governativo.

Il summenzionato nuovo cpv. 3 dell'art. 34 LT riprende invece sostanzialmente la proposta formulata dai deputati L. Hofmann e R. Ghisletta con l'iniziativa parlamentare elaborata del 10 marzo 1997 "per una modifica della legge tributaria che riconosca quale deduzione sociale le spese indispensabili per la cura dei bambini" e si riferisce anche alle

altre due iniziative parlamentari generiche (Ermotti-Lepori e Sadis) che chiedevano il medesimo riconoscimento fiscale delle spese per la custodia dei figli. La ragione di questo emendamento è in particolare da ricondurre alla circostanza che – dopo la presentazione del messaggio governativo e durante i lavori di questa Commissione – è stata adottata a livello federale una norma transitoria della LAID (che dovrebbe entrare in vigore per il 01.01.2001) che permette ai cantoni di prevedere una deduzione delle spese di custodia dei figli di genitori che lavorano fino all'introduzione delle nuove disposizioni legislative (della LAID) che disciplinano la tassazione della famiglia.

7.4.3 Le motivazioni della maggioranza della Commissione

La Commissione tributaria ha anzitutto riesaminato la proposta, formulata da alcuni commissari, di ritenere la deduzione per figli dall'imposta invece che dal reddito imponibile (operazione che dovrebbe presentarsi a mente di chi ha proposto l'emendamento finanziariamente neutra). A questo riguardo la Divisione delle contribuzioni aveva presentato alla Commissione tributaria nell'esame del secondo pacchetto fiscale (cfr. rapporto di questa Commissione al messaggio no. 4802) un parere negativo, condiviso dalla maggioranza dei commissari. Riprendiamo in questa sede alcune considerazioni, rilevando che la Commissione ha deciso, ancora oggi, dopo i necessari approfondimenti, di non prendere in considerazione questa proposta.

Attualmente in base all'art. 34 cpv. 1 lett. a) LT dal reddito netto sono dedotti 6'200.-- fr. per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede. L'art. 34 cpv. 1 lett. b) LT prevede una deduzione di 6'200.-- fr. dal reddito netto per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede.

La Divisione delle contribuzioni ha ritenuto che, per ottenere un effetto finanziario neutro, la deduzione dall'imposta dovrebbe ammontare a circa 880.-- franchi per figlio o persona bisognosa a carico.

Si pongono qui i seguenti aspetti:

- ◆ L'art. 9 LAID enumera in modo esaustivo tutte le deduzioni ammesse e, tra queste, anche le deduzioni per figli. Secondo il cpv. 1 (prima frase) di questo articolo le deduzioni sono ammesse "dai proventi imponibili complessivi". Diversamente ad esempio dall'art. 11 cpv. 1 LAID (che riguarda la riduzione del carico fiscale per i coniugi e per le famiglie monoparentali) l'art. 9 LAID non indica quindi esplicitamente la possibilità, lasciata al diritto cantonale, di procedere con delle deduzioni percentuali o con importi assoluti direttamente dall'imposta. Questa circostanza potrebbe rendere dubbia la compatibilità della proposta con la LAID. Di fatto esiste un'armonizzazione tra tutti i Cantoni (se si fa astrazione dal Canton Vaud che applica il sistema del quoziente familiare) sul metodo scelto per considerare la deduzione per figli.
- ◆ Il nostro sistema fiscale garantisce la parità di trattamento con un'imposizione basata sulla capacità contributiva. La diversa capacità contributiva può essere data da una diversità di situazioni personali e economiche (ad esempio la necessità di sostenere un figlio) o da una diversità di reddito. Nel nostro sistema fiscale la diversità di situazioni personali e economiche viene considerata con deduzioni dal reddito imponibile. A parità di reddito, si tiene conto della diversa capacità contributiva tra chi ha figli a carico e chi no con una deduzione che è indipendente dal reddito. Se si ritiene che il costo di un figlio da riconoscere ai fini fiscali sia di 8'000.-- franchi, questo costo viene concesso

in deduzione a tutti coloro che hanno figli, indipendentemente dal loro reddito. Con ciò si vuole creare una parità di trattamento orizzontale, tassando con la stessa imposta chi ha 108'000.-- franchi di reddito e un figlio a carico e chi ha 100'000.-- franchi di reddito e nessun figlio a carico. Lo stesso onere fiscale viene pure prelevato per chi ha 30'000.-- franchi di reddito e nessun figlio a carico e chi ha 38'000.-- franchi di reddito e un figlio a carico. Per contro la diversità di redditi viene considerata applicando aliquote progressive (con l'implicita considerazione che la capacità contributiva aumenta in modo più che proporzionale con l'aumentare del reddito). A diversità di reddito e parità di situazione, si tiene conto della diversa capacità contributiva tramite l'aliquota progressiva (pertanto chi ha 107'600.-- fr. di reddito e un figlio a carico pagherà più imposte di chi ha 37'600.-- fr. e un figlio a carico. Tramite la progressività delle aliquote si persegue la parità contributiva verticale.

Le conseguenze nell'applicazione di questa proposta possono così essere riassunte.

- ◆ In un sistema fiscale con aliquote progressive, la deduzione dall'imposta produce distorsioni nell'imposizione secondo la capacità contributiva. La deduzione dall'imposta non considera sufficientemente la parità di trattamento orizzontale. Per le categorie di reddito elevato, è richiesto lo stesso onere fiscale a contribuenti che hanno un differenziale di reddito molto esiguo. Riprendendo i dati dell'esempio precedente si pongono sullo stesso piano chi ha 100'000.-- fr. di reddito e nessun figlio a carico e chi ha 106'000.-- fr. di reddito e un figlio a carico (differenziale di reddito pari a 6'000.-- fr.). Per le categorie di reddito modesto, sono invece parificati quei contribuenti che hanno un differenziale di reddito molto più importante. Il contribuente con 30'000.-- fr. di reddito senza figli a carico paga la stessa imposta di chi ha 42'000.-- fr. di reddito e un figlio a carico (differenziale di reddito pari a fr. 12'000.--). Il contribuente con 20'000.-- fr. di reddito senza figli a carico paga la stessa imposta di chi ha 37'000.-- fr. di reddito e un figlio a carico (differenziale di reddito pari a 17'000.-- fr.).
- ◆ Sempre dal profilo della sistematica fiscale, la deduzione di un importo fisso dall'imposta procura una distorsione nella curva delle aliquote. L'inizio dell'imponibilità viene posticipato per chi ha figli, ma poi aumenta di molto la progressività dell'aliquota (l'aliquota marginale risulta molto più elevata che in precedenza).

Non da ultimo vuolsi rilevare che la Commissione federale d'esperti incaricata dal Dipartimento federale delle finanze di esaminare il sistema svizzero d'imposizione della famiglia, nel suo rapporto del 1998 così si esprimeva:

“La commission rejette catégoriquement toute possibilité de déductions (sociales) sur le montant de l'impôt. Une déduction pour enfants ou toute autre déduction sur le montant de l'impôt est incompatible avec un système d'imposition selon la capacité contributive.”

L'onere fiscale per le famiglie con figli a carico e redditi modesti è particolarmente favorevole nel confronto intercantonale. Per redditi elevati l'onere fiscale si avvicina alla media svizzera per poi superarla per i redditi superiori ai 150'000.-- fr. La proposta di dedurre un importo fisso dall'imposta comporta una marcata accentuazione di questa tendenza. L'onere fiscale per le famiglie con due figli a carico, tenuto conto delle imposte cantonali e comunali, secondo l'ultima pubblicazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (Steuerbelastung 1998 in der Schweiz, Bern 1999) è il seguente.

Reddito lordo in franchi	Onere fiscale in Ticino rispetto alla media svizzera
30'000	19%
40'000	34%
50'000	50%
60'000	59%
70'000	68%
80'000	76%
90'000	82%
100'000	86%
150'000	101%
200'000	105%

Il cambiamento di sistema comporta l'abolizione della deduzione per figli dal reddito imponibile e quindi un aumento di quest'ultimo.

Vi sono poi alcune ulteriori considerazioni da rammentare:

- Il reddito imponibile rappresenta la base di calcolo per vari sussidi e contributi di natura sociale o d'altro genere (ad esempio contributi per la cassa malati, calcolo delle rette nelle case per anziani, borse di studio, ecc.). Occorre pertanto inventariare le varie forme di sussidio che si basano sul reddito imponibile e valutare se modificare le basi legali e le normative d'applicazione. Considerato che la deduzione si modifica ogni biennio (adeguamento alla progressione a freddo) e vista l'eterogeneità di chi è chiamato ad eseguire le varie applicazioni (Cantone, consorzi, comuni e altri enti), la modifica comporta un accresciuto lavoro amministrativo.
- Oltre agli effetti sull'applicazione di altre leggi, il sistema della deduzione dall'imposta comporta effetti anche nella legge tributaria stessa, su quelle deduzioni che dipendono dal reddito imponibile (deduzione per beneficiari di rendite AVS e AI).
- Sempre dal profilo amministrativo il sistema della deduzione dall'imposta comporta una modifica degli attuali programmi informatici e lo studio di non facili soluzioni praticabili per il calcolo dell'imposta nei rapporti intercantionali e intercomunali e per la determinazione delle aliquote dell'imposta alla fonte.

La Commissione ha quindi ritenuto che il metodo della deduzione dall'imposta dovuta è estraneo alla sistematica fiscale vigente, comporta distorsioni nella parità di trattamento orizzontale e verticale, appare di dubbia compatibilità con l'armonizzazione fiscale e risulta complesso e amministrativamente oneroso.

Quanto all'emendamento che prevede di considerare fiscalmente le spese per la custodia dei figli quando i genitori lavorano la maggioranza della Commissione, per le considerazioni già anticipate al § 5.3, ritiene più giudiziosa la proposta del Consiglio di Stato di rinunciare per il momento ad una modifica della LT. Questo pur considerando che, nel frattempo e dopo la presentazione del messaggio da parte del Governo, la LAID è stata integrata con una specifica norma transitoria che renderebbe compatibile una siffatta deduzione. Il carattere transitorio di questa disposizione dell'armonizzazione, l'imminente e più radicale modifica del diritto federale concernente l'imposizione della famiglia e – non da ultimo – il fatto che il nuovo ammontare della deduzione per figli a carico (8'000.-- franchi) e la deduzione per coniugi con doppio reddito (4'400.-- franchi) già considerano debitamente anche l'onere per la custodia dei figli non giustificano – a mente della maggioranza della Commissione – di anticipare i tempi rispetto al diritto federale.

7.4.4 Le decisioni della Commissione

La Commissione ha respinto a maggioranza i precitati emendamenti confermando quindi il testo degli articoli proposti dal Consiglio di Stato e rinunciando all'introduzione di un nuovo capoverso (3) per considerare i costi per la custodia dei figli.

7.5 Art. 38 cpv. 2 (prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza)

7.5.1 L'emendamento

Rilevato che questo disposto disciplina la tassazione dei prelevamenti in capitale del II° e del III° pilastro A (previdenza vincolata) equiparandoli ad una rendita, con la modifica della LT del 1994, si era introdotta un'aliquota minima del 2%, l'emendamento propone quindi di abolire la precitata percentuale.

7.5.2 Le motivazioni a sostegno dell'emendamento

A mente di chi ha proposto l'emendamento, l'aliquota minima del 2% non avrebbe più ragione di essere mantenuta poiché introdotta nella LT del 1994 in riferimento al fatto che (allora) la LT prevedeva di tassare le prestazioni in capitale della previdenza applicando l'aliquota delle rendite pari a 1/15 dell'importo della prestazione in capitale per cui (con l'aliquota minima del 2%) si voleva evitare che si creassero disparità di trattamento tra chi prelevava una prestazione in capitale e chi beneficiava di una rendita. Con la modifica prevista dal messaggio governativo, a partire dal 2001, le prestazioni in capitale della previdenza saranno invece tassate con l'aliquota ordinaria delle rendite; pertanto, venendo a meno la particolare tassazione (con l'aliquota corrispondente a 1/15 del versamento in capitale), viene anche a meno la necessità di stabilire un'aliquota minima. La richiesta abrogazione dell'aliquota minima andrebbe inoltre a beneficio delle fasce di reddito meno favorite, cioè quelle che non prelevano importanti somme in capitale. La misura sarebbe da ultimo anche sopportabile dal profilo della sua incidenza sul gettito fiscale.

7.5.3 Le motivazioni della maggioranza della Commissione

Su questa proposta e anche sui due seguenti emendamenti – riguardanti, il primo, una nuova deduzione sociale sulla sostanza (art. 48 LT, cfr. § 7.6.) e, il secondo, l'introduzione di un nuovo caso di tassazione intermedia (art. 55 LT, cfr. § 7.7.) – la Commissione ha ritenuto necessario sentire la Direttrice del DFE. Al di là degli aspetti più propriamente legislativi, si tratta infatti di modifiche che comportano conseguenze sui gettiti per cui è parso opportuno verificare quale fosse il margine finanziario per eventualmente introdurre le modifiche oggetto degli emendamenti.

Secondo le valutazioni eseguite dalla Divisione delle contribuzioni sulla base dei dati concernenti le prestazioni in capitale tassate nel 1999 l'abolizione dell'aliquota minima (2%) prevista dall'art. 38 cpv. 2 della vigente LT comporterebbe una riduzione di gettito di circa 2.70 milioni di franchi all'anno per il Cantone e di circa 2.29 milioni di franchi all'anno per i comuni (considerando un moltiplicatore medio del 85%). Sempre sulla base dei dati delle tassazioni del 1999 risulta anche che circa l'88% dei casi ai quali è stata applicata l'aliquota minima del 2%, togliendo questo minimo, andrebbe totalmente esente da imposta. Senza l'aliquota minima l'inizio di imponibilità si avrebbe infatti, per i contribuenti coniugati, a partire da circa 252'000.-- franchi di capitale (caso con 65 anni) e, per le persone sole, a partire da circa 155'000.-- franchi di capitale (caso con 65 anni).

Dalle valutazioni della Direttrice del DFE è emerso come la politica fiscale debba tener conto sia del quadro di riferimento finanziario, sia della situazione economica generale e di quella dei cittadini in particolare, sia dei condizionamenti posti dall'ordinamento federale, ma anche della necessità di coordinamento e di equilibrio tra le diverse misure attive che si propongono per affrontare le emergenze indicate nelle Linee direttive e per conseguire gli obiettivi programmatici. Il quadro di riferimento finanziario è quello dato dal preventivo 2001 nel cui ambito le previsioni di gettito sono state elaborate abbandonando la prudenza dei precedenti due preventivi tant'è vero che le prime valutazioni dell'Istituto delle ricerche economiche stimano, per le persone fisiche, un gettito 2001 leggermente inferiore a quello calcolato dal Consiglio di Stato (670 invece di 680 milioni di franchi). Aggiungendo nuovi sgravi a quelli proposti nel messaggio governativo si metterebbero quindi in discussione gli equilibri che il Governo ha faticosamente realizzato con il preventivo 2001 non senza ulteriormente confermare determinate misure di contenimento della spesa. Sempre a mente della Direttrice del DFE gli emendamenti proposti in Commissione arrischierebbero quindi di vanificare le misure di contenimento del Consiglio di Stato. Si tratterebbe inoltre di sgravi difficili da giustificare politicamente poiché non assolutamente indispensabili dopo quelli già votati e quelli proposti nel messaggio governativo.

A prescindere da queste considerazioni finanziarie – che la maggioranza della Commissione condivide e che non giustificano altri sgravi oltre a quelli oggetto del messaggio governativo – questa stessa maggioranza ritiene che la rinuncia all'aliquota minima del 2% non sia nemmeno coerente con il nostro sistema tributario. Come risulta dai dati più sopra riportati una vasta fascia di beneficiari di prestazioni in capitale andrebbe infatti esente da imposta, ciò che non è sostenibile dal profilo dell'equità se si considera che le rendite della pensione sono normalmente imposte (a partire dal 2001 non più al 90%, ma addirittura al 100%) e se si pensa che la legislazione federale in materia di previdenza professionale (LPP) acconsente la deduzione fiscale dei contributi, ma prevede l'imponibilità delle prestazioni. Senza dimenticare che l'esenzione di determinate somme di capitale si presta a facili elusioni di imposta operando, ad esempio, prelievi scaglionati nel tempo. Verrebbero da ultimo esentate anche le prestazioni in capitale di contribuenti che lasciano il Ticino portando con sé il capitale della previdenza ciò che, dal profilo economico, è sicuramente discutibile.

7.5.4 La decisione della Commissione

La Commissione ha respinto a maggioranza l'emendamento che chiedeva lo stralcio, dall'art. 38 cpv. 2 LT, del riferimento all'aliquota minima del 2%. L'art. 38 cpv. 2 LT è stato pertanto adottato nella versione che risulta dal disegno di legge.

7.6 Art. 48 (deduzione sociale sull'imposta sulla sostanza)

7.6.1 L'emendamento

È stato proposto un emendamento per estendere questa deduzione anche alle persone sole accordando loro una deduzione di 30'000.-- franchi.

7.6.2 Gli argomenti a sostegno dell'emendamento

Chi ha proposto l'emendamento sostiene che anche le persone sole (in particolare i vedovi) debbano – analogamente ai coniugati – beneficiare di una deduzione fiscale che attenui l'aggravio dell'imposta sulla sostanza. Questo anche con riferimento al carico fiscale che grava oggi sull'abitazione propria.

7.6.3 Le motivazioni della maggioranza della Commissione

Alla Divisione delle contribuzioni la Commissione ha chiesto di valutare le conseguenze sul gettito di questo emendamento (che prevede una nuova deduzione di 30'000.--franchi). Secondo le indicazioni di questa Divisione la perdita di gettito sarebbe di circa 1.20 milioni di franchi all'anno per il Cantone, quindi di circa 1.02 milioni di franchi all'anno per i comuni.

Oltre alle ragioni che, a mente della maggioranza della Commissione, non giustificano ulteriori sgravi oltre a quelli proposti dal Consiglio di Stato (vedi considerazioni al riguardo dell'emendamento concernente l'art. 38 cpv. 2 LT; cfr. § 7.5.3.), l'emendamento favorisce i contribuenti celibi (e i concubini) a svantaggio delle coppie coniugate e delle famiglie. Esso non è inoltre coerente con lo spirito della deduzione sociale del vigente art. 48 LT che ha lo scopo di attenuare il carico fiscale delle famiglie poiché, per l'imposta sulla sostanza, non vi è una doppia scala delle aliquote che attenui la penalizzazione dovuta al fatto che la sostanza dei coniugi e dei figli minorenni è cumulata. Si tratta poi di un emendamento che contrasta con gli obiettivi del III° pacchetto fiscale che sono, tra l'altro, intesi proprio a favorire le famiglie.

7.6.4 La decisione della Commissione

La Commissione ha, a maggioranza, respinto l'emendamento. L'art. 48 lett. a) e b) è stato pertanto adottato nella versione proposta dal Consiglio di Stato nel disegno di legge.

7.7 Art 55 LT - Condizioni per la tassazione intermedia

7.7.1 L'emendamento

L'emendamento propone di estendere i casi che, secondo l'art. 55 della vigente LT, danno diritto alla tassazione intermedia anche alle variazioni di reddito da attività lucrativa dipendente quando queste sono dovute al dimezzamento o al raddoppio del grado di occupazione. Potrebbe così beneficiare della tassazione intermedia chi ad esempio, avendo lavorato al 100%, si pensiona al 50% (riducendo anche il tempo di lavoro al 50%).

7.7.2 Gli argomenti a sostegno dell'emendamento

Le ragioni di questo emendamento sono da ricercare nella necessità di considerare fiscalmente i sempre più frequenti casi di pensionamento anticipato con riduzione di attività che – secondo la vigente LT e diversamente di quanto avveniva prima del 1995 – non possono beneficiare della tassazione intermedia. Se l'attività è ridotta al 50% o al 30% la LT attuale non prevede infatti la possibilità di una tassazione intermedia, ne consegue una penalizzazione di chi riduce il suo tempo di lavoro. Trattasi di un trattamento che non tiene conto della reale situazione del contribuente. Oggi, chi va in pensione beneficia infatti normalmente della tassazione intermedia, a condizione che, con il pensionamento, cessi anche completamente l'attività lucrativa dipendente e, per prassi, si ammette la tassazione intermedia anche quando l'attività è ridotta dal 100% al 10% ritenuto che un'occupazione al 10% può essere considerata accessoria e non più principale.

7.7.3 Le motivazioni della maggioranza della Commissione

La Divisione delle contribuzioni – nel rapporto consegnato alla Commissione – rileva che una siffatta modifica della LT non godrebbe di una sufficiente copertura dal profilo della LAID (art. 17 lett. b) e ricorda che, proprio per ragioni di compatibilità con la LAID, la

revisione della LT del 1994 aveva abbandonato la possibilità, riconosciuta dal previgente art. 99 lett. e) LT del 1976, di intermedia in caso di variazione, nella misura di almeno il 50%, del reddito da attività lucrativa dipendente. Essa rileva inoltre che una simile intermedia – che andrebbe comunque eseguita anche nel caso di un aumento del reddito da attività dipendente – non è nemmeno possibile per l'imposta federale diretta per cui la modifica della LT sarebbe anche contraria all'armonizzazione verticale. La Divisione delle contribuzioni ricorda infine che questo particolare regime della tassazione intermedia sarebbe comunque destinato a durare per un periodo molto limitato nel tempo, cioè fino al 2003, anno della probabile messa in vigore del nuovo sistema di tassazione annua postnumerando (nel cui ambito viene definitivamente a cadere la necessità di eseguire delle tassazioni intermedie).

La maggioranza della Commissione, pur rilevando che l'emendamento pone un problema reale (quello del trattamento fiscale in caso di pensionamento con riduzione dell'attività), non può mancare di considerare che – a prescindere dalla questione di compatibilità con la LAID – l'emendamento giunge in un momento particolare. Passando al sistema di tassazione annuale (la cui introduzione è, verosimilmente, prevista a partire dal 2003) la necessità di eseguire tassazioni intermedie decadrà automaticamente. La tassazione intermedia è inoltre utile nei periodi di crisi economica, di disoccupazione, di ristrutturazioni che comportano molti prepensionamenti e l'economia ticinese ha quasi superato questa fase. Una tassazione intermedia, in una fase di ripresa economica e di aumento dei redditi come quella nella quale siamo entrati, potrebbe quindi rivelarsi controproducente per i contribuenti. Non deve infatti essere dimenticato che questo particolare regime di tassazione si applicherebbe non soltanto in caso di diminuzione del reddito dal lavoro, ma anche quando questo aumenta, anticipando così l'onere fiscale a carico del contribuente.

7.7.4 La decisione della Commissione

La Commissione ha deciso, a maggioranza, di respingere l'emendamento. L'art. 55 LT rimane pertanto invariato.

7.8 Società a tassazione speciale

7.8.1 Gli emendamenti proposti

◆ **Art. 91 cpv. 2 e 3 LT - Società holding**

Proposta principale: al cpv. 2 mantenere l'aliquota in vigore 0.75 per mille.

Proposta subordinata: al cpv. 2 fissare un'aliquota dello 0,30 per mille.

◆ **Art. 92 cpv. 2 LT - Società di amministrazione**

Al cpv. 2 “ un'imposta sul capitale dello 0,30 per mille del capitale proprio imponibile....”

◆ **Art. 93 cpv. 2 LT**

Al cpv. 2 “ ...un'imposta sul capitale dello 0,30 per mille....”

7.8.2 Le motivazioni a sostegno degli emendamenti

La proposta principale per le società holding è riferita al fatto che queste società scelgono il Ticino non soltanto per considerazioni fiscali, quella subordinata tiene invece conto delle aliquote mediamente applicate dagli altri cantoni. Essa è formulata anche al riguardo delle società di amministrazione e delle ausiliarie. L'autore dell'emendamento, preso atto di

quanto discusso in Commissione, ha ritirato la proposta principale riguardante le società holding.

7.8.3 Le considerazioni della maggioranza della Commissione e la decisione

La maggioranza della Commissione ha ritenuto di dover sostenere le proposte formulate dal Consiglio di Stato nel suo messaggio per diverse considerazioni. In primo luogo sono stati considerati i gettiti che queste società hanno generato negli ultimi anni. In secondo luogo la nuova aliquota non ha un'incidenza molto rilevante sul gettito delle società holding, si valuta una perdita di circa 300'000.--- franchi di gettito. Va inoltre ricordato che l'adattamento alla LAID ha comportato un allargamento della base imponibile (dal capitale nominale ai mezzi propri). Il confronto intercantonale deve pur essere ricordato.

La Commissione ha pertanto respinto a maggioranza la richiesta subordinata – di stabilire l'aliquota allo 0.30 per mille – per tutti i tre tipi di società (holding, di amministrazione e ausiliarie), conseguentemente sono stati approvati a maggioranza gli art. 91 cpv. 2 e 3; 92 marginale, cpv. 1, 2 e 3; 93 cpv. 1, 2 e 3 come a disegno di legge.

7.9 Art. 124 e 125 LT - Imposta sugli utili immobiliari (trasferimenti imponibili e differimento dell'imposizione)

La Commissione si è soffermata anche su alcuni aspetti dell'imposta sugli utili immobiliari che non sono oggetto di modifica da parte del Consiglio di Stato e che riguardano in particolare la tassazione delle permutate e dello scioglimento delle comproprietà.

Al riguardo delle permutate la Commissione – dando seguito ad una proposta di emendamento in questo senso presentata da un suo Commissario – ha valutato la possibilità di escludere dalla tassazione le permutate “in cui si scambiano un fondo con un altro di pari valore e di funzione equivalente” poiché, in siffatte condizioni, non vi è alcuna realizzazione di un utile immobiliare.

Gli approfondimenti eseguiti dalla Divisione delle contribuzioni hanno permesso di accertare come questa eventualità non sia compatibile con il diritto superiore dell'armonizzazione poiché le permutate rientrano, analogamente alle vendite, nelle casistiche dei trasferimenti imponibili. La permutata si distingue infatti dalla vendita unicamente per il fatto che il prezzo non è pagato in denaro, ma (in tutto o in parte) con un altro fondo e quindi in natura. D'altra parte la LAID prevede in modo esaustivo le possibilità di differimento dell'imposizione dell'utile immobiliare (art. 12 cpv. 3 lett. a), b) e, tra queste, rientrano anche le permutate che avvengono nell'ambito di “ricomposizione particellare ai fini di un raggruppamento terreni, di un piano di quartiere, di rettificazione dei limiti di proprietà, di un arrotondamento dei poderi agricoli, nonché in caso di ricomposizione particellare nell'ambito di una procedura d'espropriazione o di un'espropriazione imminente”. Casistiche queste che sono integralmente riprese dall'art. 125 lett. d) della vigente LT. Risulta quindi che possono formare oggetto di differimento unicamente le permutate che rientrano nelle predette particolari operazioni pianificatorie. La Commissione ha pertanto rinunciato ad una modifica della LT e l'emendamento è stato ritirato.

In riferimento allo scioglimento delle comproprietà è stata invece verificata l'opportunità di precisare la lett. c) dell'art. 124 LT nel senso di limitare l'imposizione al solo conguaglio. Le indicazioni fornite dalla Divisione delle contribuzioni vanno tuttavia nel senso che, già

attualmente e secondo la vigente LT, lo scioglimento delle proprietà collettive (escluse le comunioni ereditarie) è oggetto di imposizione unicamente quando vi è conguaglio in denaro e limitatamente a quest'ultimo conguaglio. Negli altri casi – cioè quando lo scioglimento avviene in natura (quindi senza conguaglio) – l'imposizione dell'utile immobiliare è infatti differita (art. 125 lett. c). Lo scioglimento delle comunioni ereditarie è invece sempre oggetto di imposizione differita (che vi sia o no conguaglio in denaro). La Commissione ha pertanto ritenuto superfluo modificare la vigente LT.

7.10 Art. 139 cpv. 1 LT - Aliquote concernenti l'imposta sugli utili immobiliari

7.10.1 L'emendamento

L'autore del presente emendamento ha proposto in via principale di mantenere il testo dell'art. 139 cpv. 1 LT attualmente in vigore e, in via subordinata, di modificare le aliquote d'imposta proposte dal Consiglio di Stato nel modo seguente (le proposte dell'emendamento sono in corsivo):

fino a	1 anno	al <i>40 per cento</i> invece del 30 per cento
da oltre	1 anno fino a 2 anni	al <i>39 per cento</i> invece del 29 per cento
da oltre	2 anni fino a 3 anni	al <i>38 per cento</i> invece del 28 per cento
da oltre	3 anni fino a 4 anni	al <i>37 per cento</i> invece del 27 per cento
da oltre	4 anni fino a 5 anni	al <i>36 per cento</i> invece del 26 per cento
da oltre	5 anni fino a 6 anni	al <i>35 per cento</i> invece del 25 per cento
da oltre	6 anni fino a 7 anni	al <i>32 per cento</i> invece del 22 per cento
da oltre	7 anni fino a 8 anni	al <i>29 per cento</i> invece del 19 per cento
da oltre	8 anni fino a 9 anni	al <i>26 per cento</i> invece del 16 per cento
da oltre	9 anni fino a 10 anni	al <i>23 per cento</i> invece del 13 per cento
da oltre	10 anni fino a 11 anni	al <i>15 per cento</i> invece del 10 per cento
da oltre	11 anni fino a 12 anni	al <i>14 per cento</i> invece del 9 per cento
da oltre	12 anni fino a 13 anni	al <i>13 per cento</i> invece dell'8 per cento
da oltre	13 anni fino a 14 anni	al <i>12 per cento</i> invece del 7 per cento
da oltre	14 anni fino a 15 anni	al <i>11 per cento</i> invece del 6 per cento
da oltre	15 anni fino a 20 anni	al <i>10 per cento</i> invece del 5 per cento
da oltre	20 anni fino a 30 anni	al <i>8 per cento</i> invece del 4 per cento
da oltre	30 anni	al <i>6 per cento</i> invece del 3 per cento

7.10.2 Le motivazioni a sostegno degli emendamenti

La proposta principale prevede di mantenere invariata la scala delle aliquote della vigente LT, quella subordinata prevede invece di abbassare, in misura meno marcata di quanto fa il Consiglio di Stato, le aliquote per proprietà di corta durata e di innalzare quelle concernenti le più lunghe durate di proprietà. L'autore dell'emendamento fa riferimento alla tabella di confronto intercantonale dalla quale risulta che il nostro cantone, per i primi anni di durata di proprietà, si situa nella media alta dei cantoni svizzeri mentre che per le durate di proprietà oltre i dieci anni la tassazione è molto più bassa rispetto alla media svizzera, è anche per quest'ultima ragione che la proposta subordinata prevede di riequilibrare le aliquote.

Si ricorda che l'invito a voler esprimere parere negativo al riguardo della proposta del messaggio governativo è giunto alla Commissione anche da parte della Federazione della Svizzera Italiana dell'Associazione Svizzera degli Inquilini (cfr. lettera del 07.09.2000).

7.10.3 Le considerazioni della maggioranza della Commissione e la decisione

La Commissione ha ritenuto a maggioranza di sostenere le proposte del Consiglio di Stato, e i motivi sono stati ampiamente esposti nel presente rapporto. Osserva inoltre che i confronti intercantonali non sono sempre significativi: in particolare occorre anche sapere secondo quali criteri avviene, nei singoli cantoni, il calcolo dell'utile immobiliare tassato. L'art. 139 cpv. 1 e 2 è approvato a maggioranza come a disegno di legge.

7.11 Art. 205 cpv. 2 LT - Notifica di tassazione

La Commissione ha chiesto una verifica alla Divisione delle contribuzioni a sapere se il programma informatico di cui intende dotarsi il Cantone permetterà ancora di motivare, nella notifica di tassazione, le modifiche rispetto alla dichiarazione d'imposta. La verifica è stata eseguita ed è stato possibile accertare che il programma (che sarà, molto verosimilmente, adottato dal Cantone) permetterà di indicare, nella notifica di tassazione, le variazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e di ancora brevemente motivare i singoli cambiamenti. La modifica che il Consiglio di Stato ha proposto di, cautelativamente, introdurre al cpv. 2 dell'art. 205 LT può quindi essere tralasciata. La Commissione ha conseguentemente deciso di stralciare dal disegno di legge la proposta di modifica dell'art. 205 cpv. 2 LT. Su questo punto la LT 1994 rimane pertanto invariata.

8. CONSEGUENZE FINANZIARIE

8.1 Riassunto delle conseguenze finanziarie

Le proposte contenute nel messaggio no. 5016 comportano conseguenze sul gettito fiscale delle persone fisiche e giuridiche, come pure su quello delle imposte alla fonte.

I relatori hanno considerato opportuno riprendere nel presente rapporto la tabella riassuntiva proposta nel precitato messaggio che riassume le singole modifiche legislative (si tratta tuttavia unicamente di quelle in relazioni alle quali è stato possibile quantificare le conseguenze finanziarie sul gettito), con le seguenti ulteriori considerazioni:

Modifica legislativa	Variazioni del gettito d'imposta	
	per il Cantone	per i comuni
	diminuzione = -	diminuzione = -
	aumento = +	aumento = +
riduzione d'imposta sui redditi da partecipazioni delle persone giuridiche (art. 77 LT)	- 3.00	- 2.55
nuovo metodo di determinazione del capitale imponibile per l'imposta sul capitale delle persone giuridiche (art. 80-83 LT)	- 2.50	- 2.10
nuova aliquota dell'imposta sul capitale delle società holding, di amministrazione e ausiliarie (art. 91, 92 e 93 LT)	- 3.00	- 2.55
aumento della deduzione per premi assicurativi (art. 32 cpv. 1 lett. g LT)	- 11.00	- 9.35
- imposte ordinarie	- 1.00	- 0.85
- imposte alla fonte		
aumento della deduzione per figli e per persone bisognose a carico (art. 34 cpv. 1 lett. a), b LT)	- 11.00	- 9.35
- imposte ordinarie	- 2.00	- 1.70
- imposte alla fonte		
Nuova modalità di tassazione delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38 cpv. 2 LT)	- 1.00	- 0.85
aumento delle deduzioni sociali per l'imposta sulla sostanza (art. 48 lett. a), b LT)	- 2.00	- 1.70
diminuzione delle aliquote dell'imposta sugli utili immobiliari (art. 139 cpv. 1 LT)	- 1.70	- 0.90
abolizione della rinuncia all'esazione dell'imposta sugli utili immobiliari nel caso di alienazione di fondi nelle procedure esecutive (art. 139 cpv. 2 lett. a) LT)	+ 0.65	+ 0.35
Totale intermedio	- 37.55	- 31.55
Recupero gettito (decadenza art. 302 LT)	+ 0.6	+ 0.5
Recupero gettito (decadenza art. 304 LT)	+ 4.0	+ 3.4
Totale	- 32.95	- 27.65

La riduzione di gettito per il Cantone è stata calcolata al 1° gennaio 2001 e tiene conto delle modifiche della LT introdotte a seguito della votazione popolare del 6 febbraio 2000 concernente l'iniziativa popolare "per una politica fiscale più vicina al popolo" (PF: riduzione lineare (5%) delle aliquote dell'imposta sul reddito che sarà in vigore a partire dal 1° gennaio 2001 PG: nuove aliquote dell'imposta sull'utile (9%) e sul capitale (2‰) già applicate dal 1° gennaio 2000.

La riduzione di gettito per i Comuni è stata calcolata considerando un moltiplicatore medio dell'85% e una partecipazione media del 35% al gettito totale dell'imposta sugli utili immobiliari (art. 140 LT).

Tenuto conto della decadenza deduzione per doppi redditi nel solo caso in cui uno di questi è costituito da una rendita d'invalidità (art. 302 LT), e del particolare regime di tassazione delle prestazioni della previdenza (art. 304 LT), a partire dal 2001 vi sarà un recupero di gettito valutato in circa 4.6 mio di franchi all'anno per il Cantone e in circa 3.9 mio di franchi all'anno per i comuni.

Per quanto attiene ai singoli importi, ai criteri di valutazione degli stessi e alla loro entrata in vigore, si rimanda a quanto espressamente esposto nel messaggio no. 5016.

Il Consiglio di Stato:

- ◆ ritiene sopportabile l'effetto di queste misure sia in riferimento alla situazione delle finanze cantonali, sia per quanto riguarda quelle dei comuni;
- ◆ gli sgravi a favore delle famiglie e dei redditi più bassi sono necessari per salvaguardare il reddito disponibile delle famiglie e per attenuare gli effetti negativi degli aumenti dei premi delle casse malati, ricordato altresì il fatto che lo sgravio lineare del 5% (introdotto a seguito del voto popolare del 6 febbraio 2000) ha privilegiato i redditi alti e medio-alti mentre l'aumento delle deduzioni considera maggiormente i redditi medi e medio-bassi;
- ◆ diversi provvedimenti (in particolare quelli che riguardano la fiscalità delle aziende) migliorano la nostra posizione sul piano intercantonale (e anche internazionale) per cui potrebbero – a termine – anche indurre maggiori entrate;
- ◆ sottolinea che i cambiamenti indotti dal diritto superiore dell'armonizzazione devono essere obbligatoriamente eseguiti per cui il Cantone non ha alcuna possibilità di sottrarsi (anche) alle conseguenze finanziarie ad essi connessi.

8.2 Limiti della quantificazione degli sgravi

La Divisione delle contribuzioni ha calcolato, per quanto attiene l'aumentata deduzione giusta l'art. 34 cpv. 1 lett. a) e b), sulla base dei dati delle notifiche di tassazione 1997/98 una riduzione di gettito valutata in 13 mio di franchi per il Cantone. Per i comuni, considerando un moltiplicatore medio del 85%, la riduzione complessiva di gettito è stata valutata in 11.05 mio di franchi.

A mente del Consiglio di Stato e della Divisione delle contribuzioni è per contro difficile valutare le conseguenze finanziarie per quanto concerne l'aumentata deduzione giusta l'art. 32 cpv. 1 lett. g), in quanto si deve considerare:

- ◆ quanti contribuenti già beneficiano della deduzione massima (e per i quali un aumento di quest'ultima comporta la possibilità di chiedere una deduzione maggiore per rapporto alla situazione attuale);
- ◆ quanti contribuenti non beneficiano ancora della deduzione massima (e per i quali un aumento di quest'ultima non comporta direttamente la possibilità di una deduzione maggiore per rapporto alla situazione vigente);
- ◆ rispetto al periodo in cui è possibile effettuare delle simulazioni (il periodo fiscale 1995/1996), la situazione si è modificata sia a seguito dell'aumento dei premi

assicurativi cassa malati (ciò che aumenta il numero potenziale dei contribuenti che raggiungeranno il massimo della deduzione) sia a seguito della modifica intervenuta nelle aliquote.

Le prudenziali valutazioni eseguite dalla Divisione delle contribuzioni indicano che questo provvedimento comporterà una riduzione del gettito cantonale di circa 12 mio di franchi per l'imposta cantonale (gettito persone fisiche e imposta alla fonte), mentre sul gettito delle imposte comunali (presupponendo un moltiplicatore medio di 85 punti) la riduzione può essere valutata in 10,2 mio di franchi.

8.3 Approfondimenti della Commissione tributaria.

La Commissione tributaria, preso atto delle proposte contenute nel messaggio no. 5016, delle valutazioni a suo tempo esposte nel rapporto al messaggio no. 4802 (II° pacchetto fiscale e iniziative), nonché del rapporto presentato dalla Commissione della gestione in merito al consuntivo 1999, ha ritenuto opportuno approfondire le conseguenze finanziarie (sul gettito) per il Cantone e i Comuni alla luce della situazione finanziaria attuale e delle sue prospettive.

Si trattava in sostanza di aggiornare i dati riguardanti i margini finanziari a disposizione del Cantone e dei Comuni tenuto conto dell'evoluzione del gettito, dell'impatto degli sgravi votati nel febbraio 2000 e del terzo pacchetto sulle finanze cantonali e comunali, in relazione ai dati di preventivo 2000 e ai dati di piano finanziario 2000/03, rivisti in base alla positiva evoluzione delle entrate fiscali, tenuto conto altresì che nel 2003 verranno a cadere gli effetti della mozione Donadini sulle finanze comunali (con la conseguenza che, a partire dal 2003, sui comuni graveranno anche gli sgravi a favore del ceto medio introdotti, nel 1997, sul piano cantonale).

La Commissione tributaria ha sentito in due occasioni la Presidente del Consiglio di Stato, la seconda volta la Commissione tributaria si è riunita congiuntamente con la Commissione della gestione di questo Gran Consiglio. Il Consiglio di Stato ha successivamente di nuovo aggiornato le previsioni di gettito, nell'ambito della preparazione del Preventivo 2001 e dell'aggiornamento del Piano finanziario 2000-2003.

8.3.1 Aggiornamento del PF 2000-2003

In data 27 settembre 2000 il Consiglio di Stato, rispondendo all'interrogazione di Fulvio Pezzati e Paolo Beltraminelli del 5 giugno 2000 ("Evoluzione dei conti del Cantone") ha aggiornato nuovamente le stime dei gettiti fiscali sulla base dei dati allora disponibili. L'aggiornamento dei dati relativi al 2000 ha comportato anche un adeguamento delle previsioni per il 2001, che risultano pertanto diverse rispetto a quelle presentate durante la riunione congiunta della Commissione della gestione e della Commissione tributaria (21 settembre 2000).

Per quanto concerne le persone fisiche, il gettito aggiornato per l'anno 2000 è stimato in 679 milioni di franchi, 14 in più rispetto al Preventivo dello stesso anno (che indicava un gettito di 665 milioni di franchi). Per le persone giuridiche, le rivalutazioni dei gettiti degli anni precedenti hanno portato ad un aggiornamento del gettito di competenza che si presenta come segue:

anno	1996	1997	1998	1999	2000
gettito (in milioni di fr.)	188	227	257	258	212

I gettiti prodotti dal mercato immobiliare, sempre per l'anno 2000, sono stati rivisti al rialzo: +9,0 milioni di franchi per l'imposta sugli utili immobiliari e +5,0 milioni di franchi per le tasse di iscrizione a registro fondiario.

Alla luce di questi dati, i gettiti fiscali inseriti nel Preventivo 2001, approvato dal Consiglio di Stato nel corso del mese di ottobre, ammontano complessivamente a 1'204,6 milioni di franchi, contro i 1'180 che figuravano nel PF dell'ottobre 1999 e i 1'186,83 comunicati durante la riunione congiunta delle Commissioni della gestione e tributaria. Questa stima include gli effetti sia delle due iniziative popolari, sia del nuovo pacchetto fiscale.

8.3.2 Gli effetti delle due iniziative

Gli effetti delle due iniziative accettate nella votazione popolare del 6 febbraio 2000 erano quantificati in 98 milioni di franchi complessivamente per il Cantone, sulla base dei dati fiscali allora noti.

In base alle rivalutazioni dei gettiti di competenza degli anni 1999 e 2000, l'incidenza effettiva delle due iniziative popolari risulta essere pari a 119 milioni di franchi, così suddivisi:

imposta p.g. utile	47 mio
imposta p.g. capitale	9 mio
imposta p.f. (-5%)	33 mio
imposta successione + donazione	30 mio

8.3.2.1 Sgravio per le PG

L'incidenza dello sgravio per le persone giuridiche (imposte sugli utili) è totalmente compensata dagli aumenti del gettito dovuti alla ripresa economica: ciò è confermato dalle previsioni di chiusura dei conti del 2000, sui quali questo sgravio esercita già pienamente i suoi effetti (cfr. § 8.3.2.8. del presente rapporto). Secondo le stime, anzi, gli effetti dello sgravio sono più che compensati dal buon andamento congiunturale. Nel Preventivo 2001 il gettito è stimato in 210,5 milioni di franchi (contro i 204 del PF dell'ottobre 1999). Il Consiglio di Stato è comunque in attesa del rapporto commissionato all'IRE per avere nuovi dati sul consolidamento della base imponibile.

8.3.2.2 Abolizione imposte di successione e donazione

L'incidenza effettiva dell'abolizione delle imposte di successione e donazione per ascendenti e discendenti diretti sarà inferiore a quanto indicato, in quanto questo gettito è contabilizzato con il sistema di cassa e non di competenza, per cui vi sarà un effetto graduale nel tempo (nel 2000 incassiamo e incasseremo ancora imposte dovute a successioni avvenute sotto il vecchio regime fiscale). A pieno regime, la diminuzione di gettito è stimata in 30 milioni di franchi.

8.3.2.3 Sgravi per le PF

Per quanto riguarda le persone fisiche, l'incidenza dell'iniziativa (riduzione lineare delle aliquote) risulta quindi esser pari a 33 milioni di franchi, compresa l'incidenza sul gettito delle imposte alla fonte. La ripresa dell'occupazione (con conseguente aumento del numero di redditi tassati) e la ripresa economica in generale dovrebbero compensare questa perdita di gettito stimata. Nel Preventivo 2001 il gettito di competenza è pari a 680,3 milioni di franchi (5 in più rispetto al PF dell'ottobre 1999).

8.3.2.4 Imposta sugli utili immobiliari

Occorre tenere presente il positivo andamento del mercato immobiliare dopo la lunga depressione degli anni Novanta. Già nei conti del 2000, l'imposta sugli utili immobiliari e le tasse di iscrizione a registro fondiario dovrebbero fruttare complessivamente 14 milioni di franchi più del previsto (cfr. § 8.3.2.8. del presente rapporto).

È verosimile che non poche transazioni immobiliari vengano rinviate, laddove possibile, al 2001 in attesa che entrino in vigore le nuove più vantaggiose aliquote proposte nel messaggio n. 5016. A causa della ripresa e di questo incentivo fiscale, potrebbe quindi esservi l'anno prossimo un forte accumulo di transazioni, con positivi effetti supplementari sui gettiti delle imposte. Nel Preventivo 2001, per la tassa utile immobiliare è indicato un gettito di 32 milioni di franchi, 13 in più rispetto al dato del Piano finanziario dell'ottobre 1999. Per le tasse di iscrizione a registro fondiario, il gettito per il 2001 è di 47 milioni di franchi (+10 rispetto al dato di PF).

8.3.2.5 Misure di sgravio del messaggio no. 5016

Per le nuove misure di sgravio fiscale proposte con il messaggio no. 5016, il Piano finanziario prevede un margine di manovra all'interno dello spazio riservato ai nuovi compiti (200 milioni di franchi sull'arco della legislatura, così ripartiti: 50 milioni nel 2001, 65 nel 2002 e 85 nel 2003). Il nuovo pacchetto fiscale comporta un onere per lo Stato pari a 32,9 milioni di franchi. L'incidenza effettiva sul PF è tuttavia di 17,6 milioni di franchi, essendo già considerati i 15,3 milioni degli sgravi decaduti con la votazione del 6 febbraio 2000. Il nuovo pacchetto fiscale rientra quindi ampiamente nei limiti finanziari stabiliti per i nuovi compiti. Anzi, la crescita dei gettiti determinata dalla ripresa economica assorbe interamente il costo del pacchetto, per cui in teoria lo spazio per nuovi compiti rimane intatto.

8.3.2.6 Ulteriori misure di contenimento della spesa?

Il Consiglio di Stato ha quindi confermato che nel Preventivo 2001 e nel Piano finanziario non sono necessarie misure di contenimento della spesa oltre quelle già previste con il PF dell'ottobre 1999 (necessità di miglioramento pari a 527 milioni di franchi sull'arco del quadriennio, di cui 200 per nuovi compiti). Il Preventivo 2001, approvato l'11 ottobre dal Consiglio di Stato, non contempla infatti misure supplementari di contenimento della spesa. Nonostante l'aumento dei gettiti fiscali rispetto alle stime del PF dell'ottobre '99, prevede anzi un disavanzo di gestione corrente di 136 milioni di franchi, superiore all'obiettivo di PF (120 milioni di franchi).

8.3.2.7 I Comuni

Per quanto riguarda i Comuni, gli effetti dell'iniziativa Donadini decadranno il 31 dicembre 2002: il 1° gennaio 2003 gli sgravi fiscali per il ceto medio, introdotti a livello cantonale con il primo pacchetto fiscale approvato nel 1996, entreranno quindi in vigore sul piano comunale. L'incidenza delle decisioni (popolari, parlamentari e governative) di sgravio fiscale sulle finanze comunali, quantificata dal Consiglio di Stato, è la seguente (in milioni di franchi):

anno	misure di sgravio fiscale	effetto
2000	- riduzione aliquota utili persone giuridiche	-25,0
	- riduzione aliquota capitale persone giuridiche	-6,8
	- sgravio imposte di successione e donazione	-2,8
2001	- riduzione aliquote persone fisiche (-5%)	-28,0
	- modifiche LT (messaggio n. 5016)	-27,6
2003	- sgravi persone fisiche I pacchetto (ceto medio)	-20,9
TOTALE		-111,1

L'incidenza degli sgravi per le persone giuridiche (utili e capitale) andrebbe ricalcolata in base alle rivalutazioni di gettito nel frattempo intervenute. Considerando un moltiplicatore medio dell'85%, essa è pari a 47,6 milioni di franchi. Va da sé che questa perdita di ricavi avviene, anche per i Comuni, partendo da una base di gettito superiore a quella stimata al momento della valutazione dell'incidenza delle due iniziative popolari accettate nel febbraio scorso.

8.3.2.8 L'evoluzione dei conti nel 2000

Il Consiglio di Stato, in base ai dati relativi alle tassazioni effettuate e all'evoluzione delle spese, ha aggiornato al 26 settembre 2000 l'evoluzione dei conti cantonali. I dati sono stati presentati nella risposta all'interrogazione Pezzati/Beltraminelli. Riportiamo di seguito quanto illustrato dal Consiglio di Stato.

Sul fronte della spesa corrente si stima per l'anno in corso minori spese di circa 6.0 milioni di franchi agli interessi passivi e di circa 5.0 milioni di franchi agli ammortamenti amministrativi. L'evoluzione delle spese del personale è in linea con i dati di preventivo. Per il gruppo dei contributi cantonali non si prevede una maggior spesa rispetto al preventivo. I sorpassi su singole voci (in particolare per beni e servizi) dovrebbero essere compensati da risparmi su altre voci.

In merito ai ricavi correnti risultano già accertati maggior introiti di 1.1 milioni di franchi per l'utile 1999 della Banca dello Stato e 2.0 milioni di franchi per quello 1999 dell'AET e minori introiti di 4.1 milioni di franchi per la quota cantonale dell'imposta preventiva e di 4,7 milioni di franchi per quella di perequazione finanziaria sull'Imposta federale diretta.

Sul fronte dei gettiti fiscali si è proceduto a un aggiornamento delle stime sulla base dei dati disponibili. Questi dati hanno consentito di aggiornare nuovamente le previsioni per il 2001, che al momento risultano quindi diverse rispetto a quelle presentate durante la riunione congiunta della Commissione della gestione e della Commissione tributaria del 21 settembre scorso.

Nel dettaglio si stimano le modifiche di gettito per l'anno 2000 come segue:

• Imposte persone fisiche	+ 14.0 mio
• Imposte persone giuridiche	+ 12.0 mio
• Imposte autoveicoli	+ 3.0 mio
• Imposte alla fonte (quota cantonale)	+ 2.0 mio
• Imposta sugli utili immobiliari	+ 9.0 mio
• Tasse d'iscrizione a registro fondiario	+ 5.0 mio
• Imposte di successione e donazione	- 19.0 mio
• Quota cant. sull'incasso dell'imposta federale diretta (IFD)	+ 5.0 mio
• TOTALE	+ 31.0 mio

Per quanto riguarda il gettito delle persone fisiche è stata stimata la tendenza per il periodo di tassazione 1999/2000, effettuando la verifica a confronto col biennio precedente sui medesimi contribuenti già tassati (circa il 70% dei casi). Si è rilevato un incremento di gettito dell'ordine del 4.3% (reddito) e 6% (sostanza) rispetto al 1997/98. Su questa base si calcola la previsione di gettito per il 2000 in 679 milioni di franchi (+14 milioni di franchi rispetto al preventivo di 665 milioni di franchi).

Per le persone giuridiche si verificano già gli effetti della riduzione dell'aliquota dell'imposta sull'utile (dal 12 % al 9 %) e di quella sul capitale (dal 2.6‰ al 2.0‰): essi vengono tuttavia più che compensati dalla crescita dei gettiti fiscali dovuti alla ripresa economica (per il 2000 si considera una crescita nominale del 4,3%).

Nell'ambito della fase conclusiva dei lavori per l'allestimento del Preventivo 2001 e per l'aggiornamento del Piano finanziario si è proceduto ad una verifica dei gettiti degli anni precedenti (1996-1999) sulla base dell'avanzamento delle tassazioni effettuate. Questa verifica ha portato ad una nuova rivalutazione dei gettiti di competenza. La situazione si presenta come segue:

- persone fisiche:

1999: +22 milioni di franchi rispetto al dato del Consuntivo 1999

- persone giuridiche:

1996: +3 milioni di franchi rispetto alla precedente rivalutazione

1997: +7 milioni di franchi rispetto alla precedente rivalutazione

1998: +47 milioni di franchi rispetto alla precedente rivalutazione

1999: +58 milioni di franchi rispetto al dato del Consuntivo 1999

I gettiti di competenza delle persone giuridiche per gli anni indicati sono pertanto i seguenti:

1996	1997	1998	1999	2000
188	227	257	258	212

Queste valutazioni devono comunque ancora essere accertate dal rapporto IRE.

Alla luce di queste modifiche si può ipotizzare per l'anno 2000 un avanzo d'esercizio di circa 17 milioni di franchi (Preventivo - 156.2 milioni di franchi).

8.4 Per i Comuni: cosa cambierà?

Con lettera di data 11 agosto 2000 la Divisione delle contribuzioni ha comunicato ai Municipi del Cantone Ticino, preso atto delle richieste pervenute in merito alle prevedibili conseguenze degli sgravi fiscali sul gettito comunale di imposta, le valutazioni riguardanti le percentuali delle prevedibili diminuzioni di gettito comunale riferite alle modifiche della LT già decise dal Gran Consiglio o in votazione popolare (I° e II° pacchetto fiscale,

iniziative popolari accolte il 6 febbraio 2000), come pure alle proposte del III° pacchetto fiscale oggetto del presente messaggio, e meglio:

- ◆ per quanto riguarda il I° **pacchetto fiscale** si tratta della riduzione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a beneficio del ceto medio (per le persone sole entro le fasce di reddito imponibile da fr. 20'000.-- a fr. 45'000.-- e per le famiglie entro le fasce di reddito imponibile da fr. 32'000.-- a fr. 70'000.--) la cui entrata in vigore su piano comunale era stata posticipata al 01 gennaio 2003 a seguito di un'iniziativa parlamentare di Carlo Donadini;
- ◆ con il II° **pacchetto fiscale** sono state ridotte, dal 2,6%o al 2%o, l'aliquota dell'imposta sul capitale delle persone giuridiche e del 15% le aliquote delle imposte di successione e di donazione tra non parenti. Queste due misure hanno effetto a partire dal 01.01.2000;
- ◆ le **due iniziative** accolte in votazione popolare il 06 febbraio 2000 hanno invece introdotto, per le persone fisiche, una riduzione lineare del 5% delle aliquote dell'imposta sul reddito (con effetto dal 01 gennaio 2001) e, per le persone giuridiche, la riduzione dal 12% al 9% dell'aliquota dell'imposta sull'utile (con effetto dal 01 gennaio 2000). Per le successioni apertesi e le liberalità eseguite a contare dal 01 gennaio 2000 è stata inoltre abrogata la relativa imposta per discendenti e ascendenti in linea diretta;
- ◆ con le misure del III° **pacchetto fiscale** proposte nel messaggio del Consiglio di Stato si prevede:

per le persone fisiche

- di aumentare, da 6'200.-- a 8'000.-- franchi, la deduzione per figli e persone bisognose a carico,
- di aumentare quella per oneri assicurativi (da 3'700.-- a 4'500.-- franchi per le persone sole e da 7'400.-- a 9'000.-- franchi per i coniugi),
- un aumento della deduzione sociale sull'imposta sulla sostanza (da 30'000.-- a 60'000.-- franchi per i coniugi e da 20'000.-- a 30'000.-- franchi per ogni figlio minore a carico);

per le persone giuridiche

- sgravi sui redditi da partecipazione, sul capitale e per le società a tassazione speciale,
- il cambiamento del sistema di tassazione e di percezione dell'imposta comunale per le società holding e di amministrazione (ora società di sede), per questi due tipi di società l'imposta è infatti ora prelevata dal Cantone che ne riversa la metà al Comune sede (secondo gli art. 91 cpv. 3 e 92 della vigente LT), mentre con la proposta di modifica della LT il Comune sede di queste società dovrà invece farsi carico della notifica di tassazione e del relativo prelievo fiscale, compresa l'emissione delle richieste di acconto (applicando – analogamente a quanto avviene per le persone fisiche e per tutte le altre persone giuridiche – il proprio moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base) e, conseguentemente i comuni interessati da queste società dovranno quindi predisporre per tempo anche i cambiamenti (compresi quelli relativi ad eventuali programmi informatici) necessari ad assicurare queste nuove modalità di tassazione e di percezione dell'imposta comunale.

Il Consiglio di Stato propone da ultimo anche di attenuare le aliquote dell'imposta sugli utili immobiliari con particolare riferimento ai trasferimenti che hanno per oggetto proprietà di corta durata.

L'entrata in vigore di tutti questi cambiamenti della LT è per il 01.01.2001. Evidentemente le prospettate ripercussioni sul gettito d'imposta comunale sono suscettibili di ripercuotersi in modo differenziato sui comuni anche a seconda della tipologia di contribuente che è presente in ogni singolo Comune. È questo il caso per gli sgravi riguardanti il ceto medio o, in misura più marcata, per gli sgravi delle persone giuridiche dove, in particolare lo sgravio sui redditi da partecipazione e quello sul capitale per le società holding, di amministrazione e ausiliarie interessano un numero molto limitato di comuni nei quali queste società hanno la loro sede.

La situazione delle riduzioni di gettito sulle imposte comunali è la seguente.

Le riduzioni percentuali vanno applicate all'imposta dell'anno precedente e hanno effetto a partire dall'anno per il quale sono indicate

IMPOSTE ORDINARIE DELLE PERSONE FISICHE	2001		2002		2003	
	Reddito	Sostanza	Reddito	Sostanza	Reddito	Sostanza
I° pacchetto fiscale:						
- riduzione delle aliquote sul reddito per il ceto medio (differita dal 1997 al 2003)					-3.9%	
II° pacchetto fiscale:						
- aumento della deduzione per figli e per oneri assicurativi (decaduto in votaz. popolare)						
Iniziativa popolare:						
- riduzione del 5% delle aliquote sul reddito	-5.0%					
III° pacchetto fiscale:						
- aumento della deduzione per figli e per oneri assicurativi; decadenza art. 302 e 304 LT	-3.1%					
- aumento della deduzione sulla sostanza		-3.2%				
IMPOSTE ORDINARIE DELLE PERSONE GIURIDICHE	1999		2000		2001	
	Utile	Capitale	Utile	Capitale	Utile	Capitale
I° pacchetto fiscale:						
- riduzione dell'aliquota sul capitale dal 3% al 2.6% (-13.3%) - dal 01.01.1997						
Riduzione aliquota sull'utile dal 13% al 12%	-7.7%					
II° pacchetto fiscale:						
- riduzione dell'aliquota sul capitale dal 2.6% al 2.0%				-23.1%		
Iniziativa popolare:						
- riduzione aliquota sull'utile dal 12% al 9%			-25.0%			
III° pacchetto fiscale :						
- sgravio sui redditi da partecipazione					-2.1%	
- sgravio sul capitale (tassazioni ordinarie)						-8.9%
- sgravio sul capitale per holdings e ausiliarie						-10.7%

IMPOSTE ALLA FONTE	2001	2002	2003
I° pacchetto fiscale:			
- riduzione delle aliquote sul reddito per il ceto medio (differita dal 1997 al 2003)			-3.9%
Iniziativa popolare:			
- riduzione del 5% delle aliquote sul reddito	-5.0%		
III° pacchetto fiscale :			
- aumento della deduzione per figli e per oneri assicurativi	-6.4%		
IMPOSTE DI SUCCESSIONE	2000		
- abrogazione dell'imposta per discendenti	-50.0%		
- riduzione delle aliquote per non parenti	-7.5%		
IMPOSTA SUGLI UTILI IMMOBILIARI	2001		
III° pacchetto fiscale:			
- riduzione delle aliquote e proced. Esecutive	-6.7%		

9. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Si ricorda a tal proposito quanto esposto nel Rapporto del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sulle linee direttive e il piano finanziario 2000-2003 (del mese di ottobre 1999), in merito all'adeguamento della LT alla LAID e per inserire nuove misure finalizzate a rendere il Cantone fiscalmente più competitivo.

Come esposto al § 7.3.1. del presente rapporto gli aumenti che riguardano le deduzioni per figli e oneri assicurativi sono già considerati nel piano finanziario nella misura di 15.3 milioni di franchi all'anno. La differenza rispetto al Piano finanziario, dovuta all'aumento di queste due deduzioni e alle altre misure del messaggio, va a carico dei nuovi compiti per 17.65 milioni di franchi all'anno, cioè 52.95 milioni di franchi nel quadriennio. Ricordiamo che l'importo per nuovi compiti indicato a Piano finanziario è di 200 milioni di franchi per il quadriennio.

10. CONCLUSIONE

A mente della Commissione tributaria le proposte di modifica della legge cantonale tributaria, formulate nel messaggio no. 5016 e negli allegati disegni di legge, per il tramite delle quali il Consiglio di Stato intende dare seguito all'impegno programmatico inserito nelle Linee direttive e nel Piano finanziario rientrano nella strategia di sostegno della crescita economica, favorendo la salvaguardia e la crescita dei redditi a disposizione delle aziende e dei cittadini, con attenzione particolare alla condizione delle famiglie e all'esigenza di coordinare meglio la politica fiscale e la politica sociale. Le proposte di modifica legislativa sono conformi alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).

La maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria, con queste osservazioni e considerazioni, propone al Gran Consiglio l'accoglimento delle proposte contenute nel messaggio no. 5016. Come anticipato al § 3.1.8. essa propone pure di rinviare l'esame del punto g) del messaggio e della proposta di iniziativa cantonale relativi all'amnistia fiscale a favore degli eredi alla sessione di dicembre del Parlamento cantonale.

I relatori ringraziano per il prezioso aiuto e la collaborazione i funzionari del DFE.

Per la maggioranza della Commissione speciale tributaria:

Felice Dafond e Fabio Regazzi, relatori
Adobati - Albisetti - Buzzi - Canal -
Colombo - Etter - Kneschaurek - Morisoli -
Piazzini - Pini - Quadri - Robbiani (con riserva)

Allegato 1

Appare utile riprendere nel presente rapporto alcuni esempi elaborati dalla Divisione delle contribuzioni riguardanti gli sgravi proposti.

Sgravi fiscali: esempio 1 Famiglia con 2 figli, 30'000 fr

<i>in franchi</i>	2000	2001
reddito imponibile	30'000	30'000
aumento deduzione premi assicurativi		- 1'600
aumento deduzione figli a carico		- 3'600
nuovo reddito imponibile		24'800
imposta cantonale	596,50	389,50
con riduzione lineare 5%		370.-
imposta comunale (85%)	671,10	382,90
con riduzione lineare 5%		363,75
totale imposte Cantone + Comune	1'267,60	733,75
sgravio fiscale complessivo		533,85 (- 42,1%)

Sgravi fiscali: esempio 2 Famiglia con 2 figli, 60'000 fr

<i>in franchi</i>	2000	2001
reddito imponibile	60'000	60'000
aumento deduzione premi assicurativi		- 1'600
aumento deduzione figli a carico		- 3'600
nuovo reddito imponibile		54'800
imposta cantonale	3'357.-	2'753,80
con riduzione lineare 5%		2'616,10
imposta comunale (85%)	3'114,40	2'601,70
con riduzione lineare 5%		2'471,60
totale imposte Cantone + Comune	6'471,40	5'087,70
sgravio fiscale complessivo		1'383,70 (- 21,4%)

Sgravi fiscali: esempio 3 Famiglia con 2 figli, 90'000 fr

<i>in franchi</i>	2000	2001
reddito imponibile	90'000	90'000
aumento deduzione premi assicurativi		- 1'600
aumento deduzione figli a carico		- 3'600
nuovo reddito imponibile		84'800
imposta cantonale	7'443,80	6'689,80
con riduzione lineare 5%		6'355,30
imposta comunale (85%)	6'372,50	5'762,60
con riduzione lineare 5%		5'474,50
totale imposte Cantone + Comune	13'816,30	11'829,80
sgravio fiscale complessivo		1'986,50 (- 14,4%)

Sgravi fiscali: esempio 4

Famiglia con 1 figlio, 36'200 fr

<i>in franchi</i>	2000	2001
reddito imponibile	36'200	36'200
aumento deduzione premi assicurativi		- 1'600
aumento deduzione figli a carico		- 1'800
nuovo reddito imponibile		32'800
imposta cantonale	947,50	722,50
con riduzione lineare 5%		686,40
imposta comunale (85%)	1'066,30	849,60
con riduzione lineare 5%		807,10
totale imposte Cantone + Comune	2'013,80	1'493,50
sgravio fiscale complessivo	520,30 (- 25,8%)	

Sgravi fiscali: esempio 5

Famiglia con 1 figlio, 67'000 fr

<i>in franchi</i>	2000	2001
reddito imponibile	67'000	67'000
aumento deduzione premi assicurativi		- 1'600
aumento deduzione figli a carico		- 1'800
nuovo reddito imponibile		63'600
imposta cantonale	4'204,20	3'774,60
con riduzione lineare 5%		3'585,90
imposta comunale (85%)	3'834,50	3'469,35
con riduzione lineare 5%		3'295,90
totale imposte Cantone + Comune	8'038,70	6'881,80
sgravio fiscale complessivo	1'156,90 (- 14,4%)	

Sgravi fiscali: esempio 6

Famiglia con 1 figlio, 97'000 fr

<i>in franchi</i>	2000	2001
reddito imponibile	97'000	97'000
aumento deduzione premi assicurativi		- 1'600
aumento deduzione figli a carico		- 1'800
nuovo reddito imponibile		93'600
imposta cantonale	8'458,80	7'965,80
con riduzione lineare 5%		7'567,50
imposta comunale (85%)	7'190,-	6'794,80
con riduzione lineare 5%		6'455,05
totale imposte Cantone + Comune	15'468,80	14'022,55
sgravio fiscale complessivo	1'446,25 (- 9,3%)	

Sgravi fiscali: esempio 7

Persona sola, 40'000 franchi

<i>in franchi</i>	2000	2001
reddito imponibile	40'000	40'000
aumento deduzione premi assicurativi		- 800
nuovo reddito imponibile		39'200
imposta cantonale	2'752,-	2'656,80
con riduzione lineare 5%		2'523,95
imposta comunale (85%)	2'467,40	2'386,45
con riduzione lineare 5%		2'267,10
totale imposte Cantone + Comune	5'219,40	4'791,05
sgravio fiscale complessivo	428,35 (- 8,2%)	

Sgravi fiscali: pens con rendita II pilastro

<i>(in franchi)</i>
rendita AVS per coniugi
pensione II pilastro
reddito lordo
deduzione 10% su II pilastro
deduzione oneri assicurativi
reddito netto
quota esente AVS
reddito imponibile

Sgravi fiscali: esempio 8

Persona sola, 80'000 franchi

<i>in franchi</i>	2000	2001
reddito imponibile	80'000	80'000
aumento deduzione premi assicurativi		- 800
nuovo reddito imponibile		79'200
imposta cantonale	8'166,20	8'051,80
con riduzione lineare 5%		7'649,20
imposta comunale (85%)	6'941,25	6'844,05
con riduzione lineare 5%		6'501,85
totale imposte Cantone + Comune	15'107,45	14'151,05
sgravio fiscale complessivo	956,40 (- 6,3%)	

Sgravi fiscali: pensionati con rendita II pilastro (imposte)

<i>(in franchi)</i>	2000	2001
reddito imponibile	38'218.-	38'000.-
imposta cantonale lorda	1'097,50	1'082,50
sgravio del 5% su aliquota	-----	- 54,10
imposta cantonale netta	1'097,50	1'028,40
imposta comunale (multipl. 85%)	1'193,80	1'181,05
sgravio del 5% su aliquota	-----	- 59,05
imposta comunale netta	1'193,80	1'122.-
totale imposte (Cantone + Comune)	2'291,30	2'150,40
sgravio fiscale complessivo	- 140,90 (- 6,1%)	

Coniugi (1 lavora, 1 invalido) senza figli (reddito)

<i>(in franchi)</i>	2000	2001
rendita d'invalidità di un coniuge	24'120.-	24'120.-
reddito lavoro altro coniuge	25'880.-	25'880.-
reddito complessivo	50'000.-	50'000.-
deduzione per doppi redditi	- 4'400	0
deduzione oneri assicurativi	- 7'400	- 9'000
reddito netto	38'200.-	41'000.-
quota esente AVS	- 4'000	- 3'000
reddito imponibile	34'200.-	38'000.-

Coniugi (1 lavora, 1 invalido) con un figlio (reddito)

<i>(in franchi)</i>	2000	2001
rendita d'invalidità di un coniuge	24'120.-	24'120.-
reddito lavoro altro coniuge	25'880.-	25'880.-
reddito complessivo	50'000.-	50'000.-
deduzione per doppi redditi	- 4'400	0
deduzione figli	- 6'200	- 8'000
deduzione oneri assicurativi	- 7'400	- 9'000
reddito netto	32'000.-	33'000.-
quota esente AVS	- 4'000	- 4'000
reddito imponibile	28'000.-	29'000.-

Coniugi (1 lavora, 1 invalido) con due figli (reddito)

<i>(in franchi)</i>	2000	2001
rendita d'invalidità di un coniuge	24'120.-	24'120.-
reddito lavoro altro coniuge	25'880.-	25'880.-
reddito complessivo	50'000.-	50'000.-
deduzione per doppi redditi	- 4'400	0
deduzione figli	- 12'400	- 16'000
deduzione oneri assicurativi	- 7'400	- 9'000
reddito netto	25'800.-	25'000.-
quota esente AVS	- 6'000	- 6'000
reddito imponibile	19'800.-	19'000.-

Coniugi (1 lavora, 1 invalido) con due figli (imposte)

<i>(in franchi)</i>	2000	2001
reddito imponibile	19'800.-	19'000.-
imposta cantonale lorda	183,50	147.-
sgravio del 5% su aliquota	-----	- 7,35
imposta cantonale netta	183,50	139,65
imposta comunale (multipl. 85%)	155,95	124,95
sgravio del 5% su aliquota	-----	- 6,25
imposta comunale netta	155,95	118,70
totale imposte (Cantone + Comune)	339,45	258,35
sgravio fiscale complessivo	- 81,10 (- 23,9%)	

Coniugi (1 lavora, 1 invalido) con un figlio (imposte)

<i>(in franchi)</i>	2000	2001
reddito imponibile	28'000.-	29'000.-
imposta cantonale lorda	506,50	551,50
sgravio del 5% su aliquota	-----	- 27,60
imposta cantonale netta	506,50	523,90
imposta comunale (multipl. 85%)	546,10	607,30
sgravio del 5% su aliquota	-----	- 30,35
imposta comunale netta	546,10	576,95
totale imposte (Cantone + Comune)	1'052,60	1'100,85
aggravio fiscale complessivo	+ 48,25 (+ 4,6%)	

Coniugi (1 lavora, 1 invalido)
senza figli (imposte)

<i>(in franchi)</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>
reddito imponibile	34'200.-	38'000.-
imposta cantonale lorda	797,50	1'082,50
sgravio del 5% su aliquota	-----	- 54,10
imposta cantonale netta	797,50	1'028,40
imposta comunale (multipl. 85%)	938,80	1'181,05
sgravio del 5% su aliquota	-----	- 59,05
imposta comunale netta	938,80	1'122.-
totale imposte (Cantone + Comune)	1'736,30	2'150,40
aggravio fiscale complessivo	+ 414,10 (+ 23,8%)	

Allegato 2

Sono espote, in forma tabellare, le conseguenze finanziarie relative alla modifiche della LT a partire dal 1996

Modifiche legge tributaria: le proposte dal 1996

<i>Pacchetti fiscali e iniziative popolari</i>	<i>variazioni del gettito (milioni di fr)</i>	
	<i>Cantone</i>	<i>Comuni</i>
I pacchetto	- 30,9	- 25,2
II pacchetto CdS (*)	- 34,9	- 20,8
II pacchetto GC (*)	- 41,7	- 21,4
iniziative Lega (**) (***)	<u>- 119,0</u>	<u>- 78,4</u>
III pacchetto fiscale	- 32,9	- 27,6

(*) sgravi in parte decaduti; (**) inclusa parte degli sgravi previsti dal II pacchetto; (***) secondo i dati aggiornati (cfr. § 8.3.2)

Modifiche legge tributaria: le conseguenze finanziarie

<i>Pacchetti fiscali e iniziative popolari</i>	<i>variazioni del gettito (milioni di fr)</i>	
	<i>Cantone</i>	<i>Comuni</i>
I pacchetto	- 30,9	- 25,2 (*)
II pacchetto CdS (**)	- 4,8	- 0,4
iniziative Lega (***)	<u>- 119,0</u>	<u>- 78,4</u>
III pacchetto fiscale	- 32,9	- 27,6
TOTALE	<u>- 187,6</u>	<u>- 131,6</u>

(*) in parte dal 2003; (**) sgravio 15% imposte di successione e donazione altri gradi di parentela; (***) secondo i dati aggiornati (cfr. § 8.3.2)

Iniziative popolari della Lega: conseguenze finanziarie

<i>misure</i>	<i>variazione gettito (in milioni di franchi)</i>	
	<i>Cant.</i>	<i>Comuni</i>
- riduzione del 5% aliquota persone fisiche	- 33	- 28
- riduzione aliquota p. g. dal 12% al 9%	<u>- 47</u>	<u>- 40</u>
- riduzione aliquota capitale	<u>- 9</u>	<u>- 7,8</u>
- abolizione imposta successione e donazione per ascendenti e discendenti diretti	<u>- 30</u>	<u>- 2,4</u>
TOTALE (*)	<u>- 119</u>	<u>- 78,2</u>

(*) secondo i dati aggiornati (cfr. § 8.3.2)

Modifiche della legge tributaria e Piano finanziario 2000-2003

<i>(in milioni di franchi)</i>	2000	2001	2002	2003	cumulato
marginie nuovi compiti ----	50	65	85		200
costo nuovo messaggio ----	32,95	32,95	32,95		98,85
onere già incluso nel PF ----	15,3	15,3	15,3		45,9
nuovo onere sgravi -----	17,65	17,65	17,65		52,95
marginie residuo					
per nuovi compiti -----	32,35	47,35	67,35		147,05